Le prescrizioni alimentari di carattere religioso

Laura Scopel

EUT

EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2016

Proprietà letteraria riservata.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,
le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-8303-752-8

EUT Edizioni Università di Trieste
via Weiss 21, 34128 Trieste
http://eut.units.it
https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste

4 Prefazione

5 LE RELIGIONI DIFRONTE AL CIBO: QUESTIONI INTRODUTTIVE E CONNESSE
5 1. Ordinamenti giuridici e regole alimentari religiose
6 2. La componente naturale e quella culturale del cibo
7 3. La creazione di modelli di utilizzo del nutriente connessi a precetti religiosi
9 4. Tutela della diversità alimentare e libertà religiosa
10 5. Le religioni e il diritto al cibo
11 6. La conformità dei prodotti alimentari alle prescrizioni religiose e la disciplina italiana dei marchi

13 EBRAISMO
13 1. Il monoteismo come fondamento dell'Ebraismo
14 2. La rappresentazione del cibo come dono del Creatore nella Toràh
16 3. Valore spirituale e significato cultuale delle regole alimentari ebraiche
17 4. Le principali prescrizioni alimentari nella tradizione ebraica: gli animali proibiti e gli altri divieti
17 4.1 La distinzione tra animali proibiti e animali permessi
21 4.2 La macellazione rituale (*shekitàh*), i controlli necessari ad accertare l'assenza di alterazioni fisiche dell'animale (*terefòt*), il rito della copertura del sangue (*Kissùy ha-dam*) e il divieto di consumare membra tolte ad animali vivi (*Ever Min Hachài*)
23 4.3 L'obbligo di rimuovere il sangue, il grasso, il nervo sciatico e il divieto di mescolare carne e latte
25 5. Il consumo di cibi di produzione non ebraica
26 6. L'obbligo di difesa della dimensione vitale e della salute
27 7. Il valore simbolico del cibo nel rapporto tra uomo e D-o: il cibo delle feste
29 8. La vite e il vino nella tradizione ebraica
30 9. Il digiuno nell'Ebraismo

32 LA CHIESA CATTOLICA
32 1. La codificazione del diritto della Chiesa Cattolica
32 2. Il paradigma della libertà alimentare cristiano-cattolica
34 3. Sintetica ricostruzione dell'evoluzione della disciplina in materia di astinenza e digiuno
35 4. Le vigenti disposizioni sull'astinenza e il digiuno
37 5. Il digiuno eucaristico

39 L'ISLAM
39 1. Maometto e l'insegnamento religioso dell'Islam
40 2. Il fondamento dei rituali musulmani connessi al cibo
41 3. La facoltà di cibarsi di ciò che è permesso e che è gustoso e buono
41 4. I principali divieti alimentari islamici
42 4.1 Gli animali proibiti

44 4.2 Il divieto di consumare carne di animali non cacciati o non macellati secondo il metodo prescritto
45 4.3 Le bevande proibite e il vino

46 INDUISMO
46 1. Gli elementi centrali della religiosità induista
47 2. La valenza simbolica del cibo nel mondo indiano
50 3. Il divieto di mangiare carne bovina
51 4. Le principali regole alimentari

53 BUDDHISMO
53 1. Siddhartha Gautama e le quattro verità che rendono nobili
54 2. I pasti del Buddha
55 3. Il consumo di carne nel Buddhismo delle origini
56 4. Le regole alimentari prescritte per i monaci nel canone in lingua *pāli*
59 5. Le regole monastiche *Mahāyāna* in Cina
60 6. La regolamentazione del cibo nel Buddhismo occidentale

63 LE CHIESE ORTODOSSE
63 1. La pretesa all'ortodossia e lo Scisma d'Oriente
64 2. Socialità e ascetismo nel digiuno della religione ortodossa
65 3. La disciplina ortodossa dei divieti alimentari e dei digiuni

66 LA CHIESA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO
66 1. Caratteri distintivi della Chiesa Avventista del Settimo Giorno
67 2. I primi interventi degli Avventisti in favore della promozione della salute
69 3. L'astensione da ciò che è nocivo quale regola di vita
70 4. La ricerca medica quale strumento per preservare e ristabilire la salute

71 MACELLAZIONE RITUALE E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
71 1. L'incompatibilità dello stordimento dell'animale con la macellazione rituale
74 2. La protezione degli animali e il trattamento loro dovuto
74 2.1 L'etica animale dalle filosofie dei diritti alle teorie del benessere
77 2.2 La protezione animale nella normativa europea di origine pattizia
79 3. La regolamentazione secolare della macellazione rituale e la deroga all'obbligo del previo stordimento degli animali da macellare ritualmente
81 4. Il documento *Macellazione rituale e sofferenza animale* del Comitato Nazionale per la Bioetica italiano
83 5. La macellazione rituale quale espressione della libertà religiosa
85 6. La tesi dell'inadeguatezza della tecnica dello stordimento ai fini della protezione dell'animale dalla sofferenza e il progetto della macellazione inconsapevole

87 INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Prefazione

I protagonisti dell'attività di ricerca che ha portato alla pubblicazione di questo libro sono gli studenti che hanno frequentato il corso di Diritto Comparato delle Religioni, da me tenuto presso l'Università di Trieste, corso di laurea in Giurisprudenza, nell'anno accademico 2015/16.

Il presente lavoro si inserisce in un progetto di ricerca che da diversi anni intende non solo coinvolgere gli studenti attraverso metodi di didattica attiva ma anche approfondire tematiche religiose in chiave comparativa, in un contesto territoriale che appare certamente stimolante.

La città di Trieste è un osservatorio privilegiato per le tematiche di ricerca comparativa interreligiosa poiché ha presenti sul proprio territorio, da secoli, quasi tutte le confessioni religiose in un rapporto ottimale rispetto alla popolazione: il documento più antico che menziona un insediamento ebraico a Trieste risale al 1236, la presenza luterana risale al 1817 e deve essere ricordato anche il cimitero islamico col suo lavatoio dalla cupola ottomana costruita nel 1844.

Trieste, essendo città di frontiera, ha visto non solo insediarsi nuove comunità religiose ma anche svilupparsi la convivenza pacifica delle diverse confessioni; fatto, questo, che rende la città un laboratorio importante e interessante del dialogo interreligioso.

L'Università di Trieste è da molto tempo attenta a queste tematiche e invero, già nel 2004, organizzava un convegno di studi, i cui atti vennero pubblicati in *Gli ordinamenti delle confessioni religiose a confronto: la famiglia* (Giappicchelli, Torino, 2005).

L'iniziativa si poneva come un invito al dialogo, al confronto e alla ricerca di una convivenza pluralista ma rispettosa delle proprie radici culturali e veniva proseguita, negli anni successivi, coinvolgendo gli stessi studenti nell'attività di ricerca, la quale si è concretizzata poi nella pubblicazione dei seguenti volumi editi, online, dalla Edizioni Università di Trieste:

1. M.F. Maternini e L. Scopel, *La figura della donna nelle religioni*, EUT, Trieste, 2012;
2. M.F. Maternini e L. Scopel, *La bioetica e le confessioni religiose*, EUT, Trieste, 2013;
3. M.F. Maternini e L. Scopel, *Bioetica e confessioni religiose II*, EUT, Trieste, 2014;
4. M.F. Maternini e L. Scopel, *Le confessioni religiose a confronto: il ministro di culto*, EUT, Trieste, 2015.

L'argomento della ricerca di quest'anno prende spunto dal tema scelto per l'Esposizione Universale Milano 2015, "Nutrire il pianeta, energia per la vita", evento che ha inteso porre al centro della riflessione non solo l'alimentazione ma anche la questione della sicurezza alimentare, concetto quest'ultimo che ha acquisito nuovi significati riguardanti anche il diritto al cibo.

Il cibo quindi può diventare un'importante questione su cui esercitare il dialogo interreligioso, anche alla luce dell'importante contributo all'impegno per la sicurezza alimentare che le religioni possono offrire.

Laura Scopel

Le religioni di fronte al cibo: questioni introduttive e connesse

1. Ordinamenti giuridici e regole alimentari religiose – 2. La componente naturale e quella culturale del cibo – 3. La creazione di modelli di utilizzo del nutriente connessi a precetti religiosi – 4. Tutela della diversità alimentare e libertà religiosa – 5. Le religioni e il diritto al cibo – 6. La conformità dei prodotti alimentari alle prescrizioni religiose e la disciplina italiana dei marchi

1. Ordinamenti giuridici e regole alimentari religiose

La maggioranza delle religioni attribuisce al cibo, in maniera più o meno determinante, un significato tale da giustificare la predisposizione di regole che condizionano, a vari livelli, la vita del fedele poiché stabiliscono, ad esempio, non solo divieti di consumo di determinati alimenti bensì anche indicazioni sulla preparazione degli stessi nonché la disciplina dell'uso rituale degli alimenti.[1]

È quindi possibile estrapolare dai relativi ordinamenti confessionali insiemi di regole alimentari religiose che hanno come elemento comune il riferimento al cibo e che possono essere catalogate distinguendo il momento del consumo dell'alimento da quello della produzione e della distribuzione dello stesso.

Si può poi osservare che i divieti di consumare determinati alimenti (divieti oggettivi), i divieti di consumare del cibo (digiuno) in determinati periodi o momenti religiosi (divieti temporali) e gli obblighi di consumare specifici nutrimenti potrebbero essere ricondotti alle mere pratiche religiose. Diversamente, le regole che concernono l'uso rituale del cibo presentano aspetti rituali che dovrebbero essere oggetto di un distinto trattamento alla luce delle garanzie offerte dagli ordinamenti, nazionali e sovranazionali, per la tutela dell'esercizio del diritto di libertà religiosa.

Le regole religiose sulla preparazione degli alimenti si collocano in una fase intermedia tra quella del consumo e quella della produzione del cibo ma risultano maggiormente vicine a quest'ultima fase quando esplicano i loro effetti su attività di tipo industriale.

---

[1] Cfr. A. G. Ghizzoniti, "La tutela della diversità: cibo, diritto e religione" in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 19. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è poi pubblicato nella rivista "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010.

La fase della distribuzione e commercializzazione del cibo diventa spesso rilevante da un punto di vista religioso soprattutto per quanto riguarda le disposizioni secolari che consentono di certificare la conformità di prodotti alle regole alimentari religiose attraverso l'utilizzo di veri e propri marchi.

Una delle caratteristiche proprie delle regole alimentari religiose è rappresentata dal fatto che la loro applicazione non opera esclusivamente nel foro interno, nella sfera meramente spirituale, bensì richiede comportamenti che diventano rilevanti nell'ambito secolare e conseguentemente tali regole devono, necessariamente, essere messe in relazione alle disposizioni che gli ordinamenti civili dettano per la tutela della libertà religiosa e per la regolamentazione delle relazioni con le confessioni religiose.

Le società occidentali sono infatti caratterizzate da una distinzione degli ordini religioso e civile e conseguentemente le predette regole alimentari religiose, non essendo vincolanti per l'ordinamento civile, potrebbero addirittura non essere ritenute lecite.

Il concreto rispetto delle regole alimentari religiose è dunque condizionato non solo dal comportamento del fedele bensì anche dal sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose nonché dal grado di libertà religiosa effettivamente garantito dall'ordinamento giuridico secolare.[2]

Il generico e generale accoglimento di ogni possibile regola alimentare invocata in nome dell'aderenza a un particolare credo potrebbe infatti contraddire in molti casi il rispetto dello stesso principio di tutela della libertà religiosa quando l'affermazione degli statuti personali non risulti in linea con gli assetti propri di una società democratica.

2. La componente naturale e quella culturale del cibo

"L'idea del Cibo si collega volentieri a quella di Natura"[3] eppure i valori portanti del sistema alimentare umano sono il risultato di processi culturali che comportano l'addomesticamento e la trasformazione della Natura. L'uomo infatti non si nutre depredando semplicemente quanto trova in natura piuttosto prepara il proprio cibo servendosi non solo del fuoco, che trasforma i prodotti base dell'alimentazione, bensì anche di un'elaborata tecnologia che si esprime nelle pratiche della cucina.

Il consumo del cibo da parte dell'uomo non è, del pari, esente da implicazioni culturali, poiché l'essere umano, pur essendo onnivoro, sceglie il proprio cibo alla luce di un criterio che tiene conto anche del valore simbolico acquisito dalla sostanza nutritiva e che, pertanto, non può essere descritto in termini esclusivamente economici.

L'identità umana è quindi, per certi aspetti, definita anche attraverso la cultura del cibo che l'uomo stesso costruisce e gestisce avendo imparato a produrre le sostanze nutritive attraverso le pratiche dell'agricoltura e dell'allevamento, in ciò distinguendosi dagli altri animali che piuttosto consumano le risorse disponibili in natura.

Deve essere sottolineato che l'uomo, solamente lui, è capace di accendere e di usare il fuoco anche per cucinare il cibo, gesto, questo, propriamente umano che contribuisce a fondare la civiltà e invero la stessa distinzione tra crudo e cotto richiama quella tra Natura e Cultura.[4]

---

[2] Cfr. A.G. Chizzoniti, *op. cit.,* pag. 24.

[3] Cfr. M. Montanari, *Il cibo come cultura,* Roma-Bari, Edizioni Laterza, 2004, pag. XI.

[4] Deve essere precisato che il fuoco e la cucina non coincidono sempre esattamente, poiché l'atto culinario non si limita alla trasformazione delle sostanze per mezzo del fuoco. L'approfondimento della questione è offerto da M. Montanari, *cit.,* pag. 37.

Le prime società umane, costituite essenzialmente da cacciatori e raccoglitori, dipendevano semplicemente dalle risorse naturali, ma successivamente, si affermarono gruppi sociali umani dediti all'agricoltura e alla pastorizia che intervenivano attivamente nella definizione degli equilibri ambientali.

Il passaggio da un'economia di predazione a quella di produzione costituisce un cambiamento decisivo avvenuto nel corso dello sviluppo umano sebbene, per molto tempo, l'una forma di approvvigionamento alimentare non abbia sostituito completamente l'altra.

L'agricoltura, sebbene sia, oggi e a seguito della rivoluzione industriale, tradizionalmente considerata attività strettamente collegata alla Natura, deve, invece, essere compresa come un'attività che ha consentito all'uomo di separasi dal mondo degli animali selvatici poiché la domesticazione delle piante e degli animali ha mitigato il rapporto di totale dipendenza dalle risorse naturali che per lungo tempo ha caratterizzato l'esistenza umana.

Le società umane elaborano l'idea di un uomo che si distingue dagli altri animali anche perché elabora artificialmente il proprio cibo: il pane, ad esempio, svolge non solo una funzione nutritiva ma assume anche una valenza simbolica poiché, essendo il risultato di una sofisticata tecnologia che prevede operazioni complesse, simboleggia l'uscita dallo stato bestiale e la conquista della civiltà.[5]

Il nutrimento è ricompreso nell'insieme dei simboli che costituiscono il sistema culturale proprio di un gruppo il quale stabilisce un codice di condotta alimentare che non solo privilegia certi elementi vietandone altri, bensì anche distingue ciò che è lecito da ciò che non lo è.[6]

Le religioni hanno non soltanto valorizzato cultualmente l'alimentazione, bensì l'hanno sacralizzata, seppure in modi diversi, poiché hanno determinato, oltre ai divieti alimentari, le circostanze stesse in cui certi cibi possono essere consumati o adoperati nei rituali religiosi.[7]

Il nutrimento poi funziona come una metafora del sé che necessita di due funzioni interagenti; infatti il cibo non solo diventa parte dell'individuo che lo incorpora bensì anche contribuisce alla formazione dell'identità di un gruppo che condivide determinate regole alimentari.

Il cibo inoltre può essere valorizzato anche dal singolo individuo nella personale ricerca di perfezione ben potendo essere oggetto di rinuncia.

3. La creazione di modelli di utilizzo del nutriente connessi a precetti religiosi

L'atto di alimentarsi non è per gli esseri umani il mero soddisfacimento di un bisogno primario legato alla sopravvivenza bensì anche un comportamento sociale destinato all'autorealizzazione e alla socializzazione governato da norme morali o giuridiche, avente lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza a un gruppo attraverso la condivisione di modelli etici.[8]

---

5 Cfr. M. Montanari, *cit.,* pag. 9.

6 Cfr. G.Filoramo, *A tavola con le religioni,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 18. L'Autore riporta un'espressione diventata celebre di Ludwig Feuerbach secondo cui "l'uomo è ciò che mangia". L'alimentazione, secondo Feuerbach, è la base che rende possibile il costituirsi e perfezionarsi della cultura umana e ciò in forza dell'unità inscindibile fra psiche e corpo. La questione è affrontata anche da M.Ricca, *Sapore, sapere del mondo. Tradizioni religiose e traduzione dei codici alimentari,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 35.

7 Si veda: G. Filoramo, *op. cit.,* pag. 18. L'Autore ricorda che il sacrificio, il pasto con gli dei e degli dei, ha un'importanza fondamentale nella religione.

8 Cfr. V. Pacillo, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 3.

I gruppi sociali utilizzano *food use patterns*[9], ovvero modelli di utilizzo del nutriente che si sviluppano attraverso processi di esternalizzazione, di oggettivazione e di internalizzazione.

Il processo di esternalizzazione conduce alla definizione di ciò che è lecito mangiare o bere mediante la produzione di valori culturali relativi all'alimentazione secondo un codice binario (permesso/vietato) o a base plurima (vietato/permesso/consigliato). Il processo di oggettivizzazione produce, sulla base dei valori culturali individuati, norme etiche o giuridiche che non si limitano a indicare ciò che può essere consumato bensì anche stabiliscono le modalità di preparazione del cibo e i tempi in cui il cibo può essere assunto. Il processo di internalizzazione riguarda la conformazione del singolo individuo agli standard alimentari condivisi e oggettivizzati poiché l'adesione alla struttura istituzionale della demarcazione commestibile/non commestibile contribuisce alla costruzione dell'identità individuale e collettiva.[10]

I *food use patters* creati da precetti religiosi si caratterizzano in primo luogo attraverso un processo di esternalizzazione fondato principalmente sulla volontà della divinità a prescindere da motivazioni di carattere empirico o razionale. Tale modalità di esplicarsi dell'esternalizzazione si collega al concetto di tabù[11], la cui caratteristica principale consiste nell'imporre delle limitazioni a determinati comportamenti sulla base di norme etiche o giuridiche di provenienza sconosciuta eppure vincolanti per coloro che ne subiscono l'influenza al punto da rendere superflua la ricerca del fondamento razionale delle medesime.

Vi sono poi *food use patters* che derivano da norme confessionali che non impongono ma consigliano un determinato comportamento alimentare e in questo caso tali norme possono rafforzare un principio etico di carattere profano, così come avviene per il vegetarismo della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, il quale non dipenderebbe direttamente da un comando divino bensì dalla necessità di perseguire uno stile di vita sano per onorare Dio nel migliore dei modi.[12]

Possono quindi sussistere due componenti, una culturale e una religiosa, nei *food use patterns*, componenti che devono essere tenute distinte quando si è chiamati a risolvere questioni connesse al diritto di libertà religiosa.

Il processo di oggettivazione che contribuisce alla creazione dei *food use patterns* connessi a precetti religiosi può richiedere l'intervento del legislatore umano, che esplicita i principi espressi dalla divinità o comunque definisce un modello religioso di utilizzo del nutriente.

L'oggettivazione incide non solo nella distinzione tra sostanze commestibili e non commestibili bensì anche sulle modalità e sui tempi di consumazione di cibi e bevande, cosicchè alcuni alimenti, ritenuti generalmente leciti, possono diventare illeciti in un determinato momento temporale. Così, ad esempio, il consumo della carne è vietato, ai sensi del canone 1251 del Codice di Diritto Canonico, in relazione a tutti i venerdì dell'anno.

La previsione di tempi di astinenza alimentare e di digiuno, poi, rappresenta una costante per molti ordinamenti confessionali, i quali, generalmente, collegano tali pratiche a esigenze di pentimento nonché di elevazione dello spirito, poiché le stesse richiedono un evidente sforzo di distacco dalla vita ordinaria degli esseri umani.[13]

Le modalità di preparazione del nutriente costituiscono parimenti un aspetto importante del processo di oggettivazione ovvero del processo creativo di *food use patterns* religiosamente connotati. Esse riguardano, per esempio, i sistemi di cottura dei cibi oppure le modalità di macellazione degli animali e queste, addirittu-

9 Si veda: V. Pacillo, *op. cit.,* pag. 3.

10 Si veda: V. Pacillo, *op. cit.,* pag. 4

11 Si veda: V. Pacillo, *op. cit.,* pag. 5.

12 Si veda: V. Pacillo, *op. cit.,* pag. 6.

13 Si veda: V. Pacillo, *op. cit.,* pag. 7.

ra, possono essere talmente complesse da richiedere figure professionali altamente qualificate e preposte al controllo dell'osservanza dei precetti alimentari confessionali.

Si deve a questo punto accennare alla questione dell'effettivo rispetto dei diritti fondamentali del fedele connessa alla concreta difficoltà per quest'ultimo di rispettare le regole alimentari prescritte dalla propria religione in una società, quale quella occidentale, in cui la produzione degli alimenti avviene con sistemi industriali che molto difficilmente possono garantire la diversità e il pluralismo.[14]

La creazione di *food use patterns* si articola infine nella sua terza e ultima fase, ovvero la cosiddetta fase dell'internalizzazione[15], che coinvolge l'individuo e il suo rapporto con i precetti religiosi di appartenenza.

Le norme giuridico-religiose dettate in materia alimentare possono costituire infatti un potente marcatore di appartenenza culturale a un gruppo e, addirittura, costituiscono la base per la creazione di *food use patterns* radicalmente secolari così come sembra esser avvenuto per i canoni di alimentazione di tipo vegetariano o vegano che, oggi, pur essendo ricollegabili a precetti legati all'etica laica, presentano un fondamento che si radica saldamente in numerose tradizioni religiose.[16]

Resta da evidenziare il fatto che alcuni precetti religiosi hanno rafforzato *food use patterns* già esistenti nel corpo sociale attraverso una serie di norme religiose che strutturano codici culturali già elaborati: divieto di antropofagia, divieto di coprofagia e di entomofagia.[17].

4. Tutela della diversità alimentare e libertà religiosa

Le prescrizioni alimentari religiose hanno una duplice valenza in quanto non solo contribuiscono a rendere coeso il gruppo sociale che le osserva bensì anche concorrono alla differenziazione del medesimo gruppo sociale.[18]

L'identità collettiva e individuale dei credenti viene infatti condizionata anche dai modelli comportamentali imposti dalle regole alimentari che spesso rimandano alla memoria collettiva essendo il cibo intriso di significati simbolici.

La stessa moralità dei fedeli può essere misurata tenendo conto della loro adesione alle regole alimentari religiose, poiché il gesto quotidiano del nutrirsi viene disciplinato proprio al fine di contenere il mero istinto in base alle prescrizioni dettate dalla fede e in ciò il credente dimostra disciplina morale.

La negazione della facoltà di osservare i precetti alimentari di carattere religioso può essere pertanto percepita come una lesione della dignità umana del fedele anche in quanto essere morale.

Il tema dell'alimentazione conduce quindi all'esame dei tre poli dialettici identità-differenziazione-uguaglianza, poiché le comunità religiose, sempre più tenacemente, chiedono riconoscimento e tutela dei molti aspetti della loro identità, rivendicando un'uguaglianza nella diversità.

---

14 L'osservazione è di V. Pacillo, *op. cit.*, pag. 8.

15 Si veda: V. Pacillo, *op. cit.,* pag. 9.

16 La conclusione è sempre di V. Pacillo, *op. cit.,* pag. 9.

17 L'analisi di questo processo è sviluppata da: V. Pacillo, *op. cit.,* pag. 11 e segg..

18 Cfr. A. Gianfreda, "La tutela delle prescrizioni alimentari religiose nella normativa del Regno Unito", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 156. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015.

Le società europee sono chiamate a confrontarsi, in maniera più decisa, con il pluralismo religioso, poiché la discriminazione, nelle società complesse, può realizzarsi secondo modalità diverse da quelle sino a ora conosciute.

Gli stessi comportamenti ritenuti neutri in una religione possono portare a conseguenze discriminanti per soggetti che professano una diversa religione e conseguentemente l'attuazione del principio di uguaglianza richiede sensibilità per le eterogenee identità degli appartenenti a confessioni religiose diverse.

Il problema emergente nelle società plurali è infatti il rapporto tra identità (idea che implica e richiede integrazione e confronto) e eguaglianza, concetto di per sé non neutrale, il quale, se non verificato alla luce del principio di ragionevolezza che tiene conto della diversità, rischia di negare la stessa dimensione dell'identità.[19]

La tutela dell'esercizio della libertà religiosa può infatti limitarsi al rispetto delle scelte di coscienza degli individui oppure estendersi, consentendo con interventi positivi l'attuazione di specifiche prassi religiose.[20]

La facoltà di osservare le regole alimentari religiose, essendo un aspetto della libertà di vivere secondo i dettami della propria religione, non dovrebbe trovare ostacoli nemmeno nelle "comunità separate" considerato che tali obblighi alimentari diventano espressione fondamentale dell'identità religiosa e dunque della dignità dell'essere umano.

5. Le religioni e il diritto al cibo

Il diritto al cibo subisce condizionamenti non solo per effetto della disponibilità delle risorse alimentari bensì anche per la capacità dei soggetti di accedervi, fattore quest'ultimo fortemente legato alla povertà e alle disuguaglianze sociali.

Le strategie, attuate negli anni '70, per aumentare la produzione di alimenti si sono ispirate al concetto di "rivoluzione verde", che denota programmi di investimento di ampio respiro aventi l'obiettivo di trasformare radicalmente i sistemi tradizionali di produzione e imperniati sulla diffusione di poche varietà altamente produttive, particolarmente reattive ai fertilizzanti, all'acqua e ai pesticidi.[21]

I limiti di questa prima rivoluzione verde sono consistenti e infatti molti ritengono che, senza cambiamento, il sistema alimentare globale continuerà a degradare l'ambiente compromettendone la capacità di produrre cibo in futuro.

I sistemi tradizionali di produzione invero rispettavano la fertilità del suolo e la biodiversità della flora e della fauna, mentre la mera salvaguardia della produttività rischiava di alterare profondamente gli equilibri ecologici e sociali.

Molti movimenti religiosi sono stati tra i più tenaci oppositori di questa prima rivoluzione verde, poiché le innovazioni da questa richieste erano incompatibili con pratiche agricole legate a complesse visioni del mondo di natura religiosa le quali peraltro hanno un ruolo spesso cruciale nel mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi locali.

---

[19] Cfr. A. Gianfreda, *op. cit.,* pag. 158, nota 14. L'Autrice richiama l'osservazione del Prof. Mirabelli.

[20] Cfr. S. Coglievina, "La tutela delle diversità alimentari religiose in Spagna" in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 195. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015.

[21] Cfr. G. Brunori e L. Dvorsin, *Sicurezza alimentare e religione*, in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 3.

È stato quindi il tempo della seconda rivoluzione verde, imperniata sugli Organismi Geneticamente Modificati, la quale prometterebbe, in ossequio ai nuovi criteri di sostenibilità, un aumento della produzione associato a un minor spreco di risorse.

Le tecnologie di modificazione genetica aprono però una serie di quesiti etici, ad esempio in ordine alla brevettabilità degli organismi viventi e all'alterazione dei processi naturali, che generano preoccupazioni in relazione alla liceità morale di queste tecnologie.[22]

Molti movimenti religiosi sostengono che alla scarsità si debba rispondere con un'etica dei consumi in grado di combattere lo spreco e il consumismo e che conseguentemente le tendenze dei consumi non debbano essere considerate variabili indipendenti legate al principio della libertà del consumatore.

Le idee e le pratiche religiose non si limitano a affrontare la questione della disponibilità complessiva del cibo bensì anche quella dell'accesso al nutrimento.

La condivisione del cibo con i più poveri è infatti una pratica fondamentale in molte religioni e questo porta le organizzazioni religiose a essere non solo i principali fornitori di assistenza alimentare bensì anche fondamentali sostenitori della necessità di una distribuzione più equa delle risorse.

La caratterizzazione religiosa delle organizzazioni umanitarie può però essere fonte di problematiche relative a possibili discriminazioni e a eventuali pratiche di proselitismo.

Deve essere esaminato poi il problema della possibile incompatibilità delle regole alimentari religiose con le strategie di aiuto, poiché la presenza di tali precetti può spiegare la compresenza di un'alta insicurezza alimentare nonostante la sufficiente disponibilità di alimenti.

Gli organismi internazionali hanno infatti affermato che l'elemento dell'accettabilità culturale del cibo è un diritto e conseguentemente devono essere limitate le barriere che impediscono l'accesso a un cibo culturalmente accettabile.[23]

6. La conformità dei prodotti alimentari alle prescrizioni religiose e la disciplina italiana dei marchi

L'ordinamento italiano non prevede una preclusione generale all'utilizzo di segni e simboli religiosi sia in funzione descrittiva, per indicare alcune caratteristiche di prodotti o servizi, sia un funzione distintiva, per differenziare i prodotti e servizi per cui sono utilizzati dagli altri del medesimo genere presenti sul mercato.[24]

I segni e i simboli religiosi possono infatti essere utilizzati commercialmente con i soli limiti della tutela penale contro il vilipendio e del divieto di registrazione previsto dall'art.10 del Codice della proprietà industriale (c.p.i.) quando l'adozione come marchio appaia non consona.

È consentito anche l'utilizzo in commercio di termini quali *Kasher* o *Halal* che rispettivamente, nella religione ebraica e musulmana, hanno il significato di indicare la conformità del cibo ai precetti religiosi.

---

[22] Un'importante associazione ambientalista ebraica ritiene che gli Organismi Geneticamente Modificati siano una violazione del *Kilayim*, la regola che vieta l'incrocio tra specie animali e vegetali diverse, riportando i passi del Levitico 19:19 e Deuteronomio 22:9-11. Cfr. G. Brunori e L. Dvortsin, *op. cit.,* pag. 128.

[23] La questione è approfondita da G.Brunori e L. Dvortsin, *op. cit.,* pag. 133.

[24] Cfr. F. Leonini, "La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 150. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http:*//www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf*>. Sito consultato il 5 novembre 2015.

Kosher e *Halal* sono però due termini che assumono un significato simbolico e sacrale riconducibile al patrimonio di una confessione religiosa e pertanto, se il loro uso in commercio può apparire funzionale alla pratica religiosa che richiede di discernere tra i diversi prodotti quelli conformi ai dettami confessionali, l'utilizzo degli stessi termini non può essere monopolizzato da un singolo soggetto attraverso la registrazione come marchio, il quale mancherebbe della capacità distintiva ai sensi dell'art.13 c.p.i.

I termini come *Halal* o *Kasher* possono però essere inseriti in un marchio che fondi su altri elementi la sua capacità distintiva e sia destinato a contraddistinguere prodotti conformi alle prescrizioni religiose da esso significate.

La possibilità di registrare marchi contenti termini indicativi del rispetto di prescrizioni religiose consente agli imprenditori di segnalare questa qualità dei loro prodotti, ma non garantisce a priori il consumatore della corrispondenza al vero di quanto vantato dal produttore con l'apposizione del marchio.

Non vi sono infatti controlli preventivi della veridicità di quanto attestato dal titolare di un marchio che indichi il rispetto di prescrizioni religiose e solo quando ne venga accertata la falsità lo stesso titolare risponde del suo operato anche sul piano giuridico.

I marchi di selezione o raccomandazione, riconducibili alla categoria dei marchi di servizio che vengono registrati per contraddistinguere non prodotti bensì servizi e, nel nostro caso, per la prestazione del servizio di controllo dell'osservanza delle prescrizioni alimentari religiose, rappresentano parimenti mere garanzie di fatto basate sulla credibilità del titolare, il quale non assume un impegno formale né sul contenuto delle regole certificate né sui controlli in concreto eseguiti sui prodotti.

Il marchio collettivo invece, oltre a svolgere la funzione distintiva di prodotti (o servizi), comunica non tanto la provenienza da un'unica entità imprenditoriale quanto piuttosto la presenza, in prodotti o servizi offerti da una pluralità di imprenditori tra loro indipendenti, di determinate caratteristiche che il titolare garantisce e certifica.

Il marchio collettivo, infatti, può essere registrato da un soggetto che svolga la funzione di garantire l'origine (geografica), la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi di produttori o commercianti che egli autorizza a usare il segno distintivo.

La registrazione di un marchio collettivo richiede il deposito di un regolamento d'uso del marchio che specifichi: 1) le caratteristiche che i prodotti o servizi debbono presentare per poter essere contraddistinti dal marchio, 2) i controlli che il titolare si impegna a eseguire per garantire che i prodotti o servizi presentino effettivamente quelle caratteristiche, 3) le sanzioni che si impegna a irrogare nei confronti dei soggetti autorizzati a usare il segno che violino il regolamento d'uso utilizzando il medesimo segno per contraddistinguere prodotti o servizi che non rispettino le condizioni richieste.

Il marchio collettivo che certifichi la corrispondenza di prodotti alimentari a determinate regole confessionali appare quindi lo strumento più idoneo per rispondere alle esigenze dei fedeli di essere informati, con sicurezza, in ordine alla conformità dei prodotti alimentari alle regole religiose.

Ebraismo

1. Il monoteismo come fondamento dell'Ebraismo – 2. La rappresentazione del cibo come dono del Creatore nella Toràh – 3. Valore spirituale e significato cultuale delle regole alimentari ebraiche – 4. Le principali prescrizioni alimentari nella tradizione ebraica: gli animali proibiti e gli altri divieti 4.1 La distinzione tra animali proibiti e animali permessi 4.2 La macellazione rituale (*shekitàh*), i controlli necessari ad accertare l'assenza di alterazioni fisiche dell'animale (*terefòt*), il rito della copertura del sangue (*Kissùy ha-dam*) e il divieto di consumare membra tolte a animali vivi (*Ever Min Hachài*) 4.3 L'obbligo di rimuovere il sangue, il grasso, il nervo sciatico e il divieto di mescolare carne e latte – 5. Il consumo di cibi di produzione non ebraica – 6. L'obbligo di difesa della dimensione vitale e della salute – 7. Il valore simbolico del cibo nel rapporto tra uomo e D-o: il cibo delle feste – 8. La vite e vino nella tradizione ebraica – 9. Il digiuno nell'Ebraismo

1. Il monoteismo come fondamento dell'Ebraismo

La religione ebraica, insieme a Cristianesimo e Islamismo, rientra nelle tre grandi religioni monoteiste, delle quali l'Ebraismo non solo è la più antica, ma anche presenta valori richiamati anche dalle religioni cristiana e islamica, le quali ugualmente riconoscono, per esempio, l'opera straordinaria di Abramo e Mosè.[25]

La condizione ebraica non si esaurisce strettamente in un'appartenenza religiosa, bensì richiama l'appartenenza a un gruppo che si riconosce in una storia comune documentata, in parte, dalla Bibbia ebraica.

L'Ebraismo, secondo la narrazione biblica, è nato con Abramo, pastore nomade originario di una città della Mesopotamia, il quale compie una scelta che lo distingue da tutti gli altri: abbandonare il culto degli idoli per adorare l'unico D-o, il quale ha promesso il possesso della terra, che Abramo si accinge a raggiungere, e una discendenza numerosa.

Il racconto biblico narra le vicende della famiglia di Abramo, del figlio Isacco e del nipote Giacobbe, il quale emigrò in Egitto, dove il popolo d'Israele venne sottoposto a una dura schiavitù, dalla quale venne liberato per opera di Mosè.

Mosè condusse il popolo ebraico nel lungo cammino tra l'Egitto e la Terra promessa fermandosi alle falde del monte Sinai per ricevere la legge divina e, dopo quarant'anni di permanenza nel deserto, morì quando il popolo aveva ormai raggiunto la Terra promessa.

Il popolo d'Israele riuscì a conquistare parzialmente la Terra promessa sotto la giuda di Giosuè con il quale inizia l'epoca dei Giudici, capi politici.

L'unità nazionale arrivò tardivamente e il primo re fu Saul, a cui succedette David e Salomone, figlio di David.

[25] Cfr. R. Di Segni, *Introduzione all'Ebraismo*. in< www. morasha.it>. Sito consulato in data 24 febbraio 2016.

Il regno, alla morte di Salomone, si divise in due parti: la parte settentrionale prese il nome di Regno di Israele, mentre la parte meridionale quello di Regno di Giuda, dal nome della tribù principale che lo costituiva. Il Regno d'Israele ebbe fine nel 720 a.C. per opera degli Assiri, mentre nel 586 a.C. venne distrutto dai Babilonesi anche il Regno di Giuda, cui conseguì la deportazione degli abitanti in Babilonia, dalla quale gli ebrei fecero ritorno a partire dal 538, con l'Editto di Ciro.

Venne quindi edificato un nuovo Tempio a Gerusalemme, che nel 70 a.C. venne nuovamente distrutto da Tito, e successivamente iniziò la "diaspora", ovvero la dispersione degli ebrei nel mondo.

L'Ebraismo è una realtà complessa ma se si devono individuarne gli elementi fondativi questi sono certamente la *Torah*, il Popolo e la Terra. Il termine *Torah* indica la Legge, ma in senso proprio si riferisce alla rivelazione biblica e specificatamente al Pentateuco. La parola Popolo si riferisce al popolo d'Israele nella sua evoluzione storica mentre la "Terra" è la terra d'Israele nella sua realtà dotata di confini.[26]

2. La rappresentazione del cibo come dono del Creatore nella *Toràh*

La *Toràh,* parte della Bibbia (i libri) ebraica, comprende cinque libri sacri (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio), fu data al popolo d'Israele sul monte Sinai, venne trascritta a mano su una lunga pergamena ed è ora conservata nell'*aron,* "armadio" sinagogale a testimonianza del suo alto grado di autorevolezza.[27]

Una delle prime immagini bibliche presenta il Creatore come colui che dona il cibo a ogni creatura vivente: infatti, sul far del tramonto del sesto giorno della Creazione, dopo aver dato vita ad animali ed esseri umani, sfama allo stesso modo le bestie selvatiche, gli uccelli del cielo, gli esseri che strisciano e l'essere umano, offrendo a ciascuno di questi lo stesso cibo: l' "erba che produce il seme", l' "albero in cui è il frutto che produce il seme" e "ogni erba verde".[28] Il Creatore, al momento della Creazione, elencando ciò di cui ci si deve cibare, vieta all'uomo e agli animali di nutrirsi di altri esseri viventi diversi dalle piante.

Il Signore offre indicazioni alimentari diverse solo successivamente, al momento in cui Noè e la sua famiglia escono dall'arca dopo il diluvio universale, quando Egli concede all'uomo di cibarsi di altri esseri viventi con il divieto di strappare la carne da un animale ancora vivo.[29] Quest'ultimo divieto è posto a salvaguardia del regno animale, poiché al figlio di Noè, che può cibarsi di tutto il creato, non è consentito far soffrire inutilmente un animale strappandogli la carne o prelevandogli del sangue senza averlo prima ucciso.

Il popolo d'Israele sperimenta la Provvidenza Divina anche successivamente, quando, dopo essere stato liberato dalla schiavitù in Egitto, viene nutrito nel deserto per quarant'anni, con il cibo del dono che viene chiamato "manna".[30] Ciò che gli ebrei chiamarono manna è un cibo a loro sconosciuto, di derivazione celeste, che cade dal cielo e non spunta dalla terra. Gli ebrei si sfamano con la manna secondo le regole loro affidate dal Signore che comanda di raccogliere il cibo donato nella misura necessaria al fabbisogno giornaliero, poi-

---

[26] P. Stefani, *Introduzione all'ebraismo,* Brescia, Queriniana, 2004.

[27] Cfr. M. Salani, *A tavola con le religioni. Ebraismo,* Bologna, Centro Editoriale Dehoniano, 2014, pag. 9.
Si veda: anche: P. Pedrazzi, *Cibo e salute nella società multietnica,* Roma, Carrocci editore, 2009, pag. 60: "Il libro sacro dell'Ebraismo è la Torah, che significa "dottrina", "insegnamento", poi definita "legge" nella traduzione latina. La Torah comprende i cinque libri attribuiti a Mosè: la Genesi, l'Esodo, il Levitico, i Numeri e infine il Deuteronomio. La Torah è concepita dall'Ebraismo come emanazione diretta del pensiero e delle volontà divine e, secondo la teologia rabbinica, è immaginata come preesistente al mondo e racchiusa già nel mistero del Signore."

[28] Genesi 1:29; 1:30. Si segnala poi: C. Milani, "Il cibo nell'ebraismo", in *Buono e giusto. Il cibo secondo Ebraismo, Cristianesimo e Islam,* Milano, Edizioni Terra Santa, 2015, pag. 7.

[29] Genesi 9:1. Si segnala inoltre: C. Milani, *op. cit.,* pag. 8

[30] Esodo 16:12-36.

ché non è possibile serbarlo per il giorno successivo senza che produca vermi e imputridisca, salvo il sesto giorno della settimana, in cui la razione da raccogliere è doppia per poter, il giorno successivo, osservare il riposo assoluto dello *Shabbat*.

Il Signore, negli episodi biblici descritti, impone delle limitazioni alimentari che sembrano avere uno scopo principalmente educativo poiché queste regole assegnate all'uomo lo rendono consapevole della necessità di rapportarsi al Creato con la responsabilità di un custode che deve proteggere e non distruggere quanto viene a lui affidato.[31]

La caratterizzazione del cibo come dono della Provvidenza Divina contribuisce a chiarire il valore dell'invito espresso dal testo biblico a benedire il Nome di D-o dopo essersi saziati[32] anche attraverso il ringraziamento per ciò che è stato donato. Questa Benedizione che si recita dopo il pasto, l'unica a essere esplicitamente prescritta dalla *Toràh* viene denominata B*irkhat ha-mazon* ed è composta da quattro brevi benedizioni, alcune delle quali di ringraziamento per il cibo ricevuto, altre di ringraziamento per alcuni altri doni (la Terra d'Israele, l'Alleanza e la *Toràh*, la liberazione dall'Egitto) e altre infine di richiesta (pietà per il popolo d'Israele, per Gerusalemme e per il monte Sion).[33] La *Birkhat ha-mazon* deve essere recitata, su invito (*zimmun)* di uno dei commensali, nello stesso luogo in cui si è mangiato, poiché è proibito alzarsi dalla tavola senza aver prima benedetto e ringraziato il Nome del Signore, avendo cura non solo di conservare briciole di pane e sale, rispettivamente simbolo di abbondanza e della ritualità del Tempio di Gerusalemme, bensì anche di togliere o almeno coprire i coltelli, simbolo di violenza.[34]

La tradizione rabbinica aggiunge alla *Birkhat ha-mazon* altre Benedizioni legate al consumo del cibo ed, in particolare, da recitare prima del pasto non solo per allontanarsi da un atteggiamento vorace nei confronti di questo dono bensì anche per ottemperare al dovere di benedire il Nome di D-o all'atto della fruizione di un opera del Signore, poiché diversamente quest'atto corrisponderebbe a quello di rubare in danno del Creatore e della congregazione di Israele.[35]

Deve poi essere richiamato un ulteriore episodio della storia biblica, nel quale il popolo d'Israele, liberato dalla schiavitù nella terra d'Egitto, rinnova l'alleanza con D-o[36] poiché è proprio su questa rinnovata alleanza che si fonda l'impegno, liberamente espresso dal popolo d'Israele[37], a rispettare i precetti del Signore manifestatosi come provvidente e liberatore.

---

31 L'osservazione è di C. Milani, *op. cit.,* pag. 13.

32 Deuteronomio 8:11.

33 Il testo della parte della Benedizione B*irkhat ha-mazon,* che riguarda più esplicitamente il ringraziamento per il cibo ricevuto, è riportato da: C. Milani, *op. cit.,* pag. 15.

34 Il dato è riportato da C. Milani, *op. cit.,* pag. 16. L'Autrice osserva che l'importanza della *Birkhat ha-mazon* e dello *zimmun* è tale che non è richiesta l'età adulta dei commensali; infatti il dovere di recitare la Benedizione sorge anche quando alla tavola sieda un fanciullo di nove anni.

35 Il dato è riportato da C. Milani, *op. cit.,* pag. 14. Si veda: M. Salani, *op. cit.,* pag. 15: "Come ogni altra realtà del mondo, gli *ebrei* si rapportano con il mangiare e con il bere secondo l'idea della *berakah,* della benedizione." Si segnala anche P. Pedrazzi, *op. cit.,* pag. 62. L'Autrice riafferma che: "Gli ebrei si rapportano con il mangiare e il bere secondo l'idea della *berarah,* cioè della benedizione. D-o, creatore, dona all'uomo ogni cosa necessaria alla sua esistenza, che pertanto è benedetta da D-o stesso. Tutto è stato creato buono, ma non tutto è a disposizione della creatura che, per distinguere ciò che è permesso utilizzare da quello che gli è vietato, ha bisogno di norme che la orientino."

36 Esodo 24.

37 Esodo 24:7.

3. Valore spirituale e significato culturale delle regole alimentari ebraiche

Religione e alimentazione, nell'Ebraismo, costituiscono da sempre i termini di un binomio di forte pregnanza spirituale e cultuale, dalle molteplici declinazioni, nella versione comunitaria come in quella individuale.[38]

Il cibo, nella tradizione religiosa ebraica, costituisce non solo uno strumento di elevazione religiosa bensì anche un fattore di identità, poiché il popolo di Israele rispettando le prescrizioni alimentari rinsalda le proprie radici culturali, adegua la propria vita ai precetti biblici e partecipa al progetto esistenziale cui è chiamato.[39]

Il dovere di osservare le prescrizioni alimentari è imposto dalla legge ebraica nel momento del raggiungimento della maggiore età, fissata in tredici anni per i maschi e dodici per le femmine, e a ciò si aggiunge il dovere dei genitori di illustrare ai propri figli, sin dai primi anni di vita, i principi generali e le regole che disciplinano l'alimentazione ebraica.[40]

La tradizione ebraica prescrive un numero consistente di regole alimentari tratte perlopiù da fonti bibliche, cui pertanto si riconosce origine divina e che in quanto tali rappresentano un capitolo fondamentale e imprescindibile della pratica religiosa. Le norme ebraiche costituiscono modelli di comportamento specifici, che nell'insieme concorrono a delineare un vero e proprio "sistema di vita", traducendosi in azioni positive e negative, corrispondenti a obblighi di fare e di non fare.[41]

La pratica quotidiana dei rituali alimentari contemplati principalmente nella *Toràh* non rappresenta esclusivamente una condotta personale ddi adesione e sottomissione alla volontà salvifica del Creatore bensì anche un'esperienza collettiva che rinnova nel tempo il patto di alleanza con D-o.[42]

Le prescrizioni alimentari vanno considerate come una parte delle regole di comportamento:[43] l'uomo, accettando l'ordine posto da D-o nel processo di creazione del mondo, si attiene alle diverse distinzioni realizzate, comprese quelle tra i cibi proibiti e i cibi ammessi.

Il termine *Kasher (o kosher)* sta proprio a indicare l'idoneità del cibo a essere consumato o la conformità della sua preparazione a determinate regole alimentari, l'insieme delle quali convenzionalmente si suole definire *kascherut*: vero e proprio regime alimentare. Il cibo *non-kasher* è qualificato *taref*, vale a dire non adatto o improprio e quindi proibito.[44]

---

38 S. Danzetti, "Le regole alimentari nella tradizione ebraica", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 87. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è poi pubblicato nella rivista Il Diritto Ecclesiastico, 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 132.

39 S. Danzetti, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica,* in "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 131.

40 S. Danzetti, *op. cit.*, nota n. 5, pag. 132.

41 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 132.

42 Cfr. S. Danzetti, *op. cit.*, pag. 133.

43 Si veda: M. Salani, *op. cit.,* pag. 15: "Secondo il *Talmud*, l'ebreo osservante deve rispettare 613 precetti che, ricavati dal testo sacro, regolano la vita del fedele: sono le *mizvot,* letteralmente "comando da eseguire", che normano ovviamente anche la cucina ebraica."

44 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 134. Si confronti: anche M. Salani, *op. cit.,* pag. 15: "*Kashrut* è il termine che gli ebrei usano per indicare le norme che regolano il cibo che possono consumare. Questa parola è presente nell'Antico Testamento solo tre volte: Est 8:5, Qo 10:10; 11:,6. Ad esempio secondo Gen 1:26 la frutta e gli ortaggi sono tutti *Kashrut.* L'idea di *kashrut* non si limita solo al cibo: possono essere *kasher*, valido, adatto, buono, conforme, anche le cose o le persone; le prime, quando sono fatte secondo le norme, le seconde, quando ritenute pronte per svolgere certe azioni (il contrario di *kasher* è *taref".* Si veda: inoltre P. Pedrazzi, *op. cit.,* pag. 63: "L'idoneità alimentare è detta in ebraico *Kashrut* e ogni cibo permesso viene identificato come *Kasher*. Gli animali possono essere *tahor,* leciti, oppure, *tame,* proibiti."

L'alimentazione si configura, poi, come un rito sacro da celebrarsi in famiglia, centro della vita ebraica, prestando attenzione non solo alla scelta degli alimenti bensì anche ai procedimenti culinari e alle preghiere di benedizione nella loro successione precisa stabilita dai cerimoniali religiosi.[45]

La famiglia riunita intorno alla tavola, che simbolicamente rappresenta l'altare, rimane per gli ebrei lo spazio privilegiato per l'adempimento dei rituali alimentari che regolano l'atto del nutrirsi, trasfigurando il naturale bisogno biologico in un percorso di perfezione terrena al riparo dal male.[46]

L'alimentazione, in occasione di festività religiose, ha una particolare funzione sociale: la preparazione di specialità tipiche dotate di un potere evocativo, che richiamando alla memoria riflessiva degli ebrei un episodio o un particolare della storia di Israele, contribuiscono a rinsaldare, in queste circostanze conviviali, i rapporti tra le persone e la solidarietà del gruppo.[47]

4. Le principali prescrizioni alimentari nella tradizione ebraica: gli animali proibiti e gli altri divieti

Le regole alimentari ebraiche ricomprendono non solo norme prescrittive positive, che hanno lo scopo di orientare le scelte e la condotta dei singoli in presenza di alcune circostanze, bensì anche precetti a carattere interdittivo, che vietano in modo perentorio, anche a causa del loro significato sacrilego, il compimento di un'azione o l'adozione di un dato comportamento.[48]

La regola della separazione tra animali proibiti e animali permessi può essere ricompresa nel primo gruppo di norme, mentre appartengono al secondo gruppo di precetti il divieto di consumare alcune parti dell'animale (sangue, nervo sciatico e grasso), il divieto di mescolare le carni con il latte e i suoi derivati e il divieto di ingerire sostanze che possano mettere in pericolo la salute o addirittura la vita.

4.1 – La distinzione tra animali proibiti e animali permessi

La distinzione degli animali in "permessi" e "proibiti" costituisce senza dubbio una delle regole basilari della dieta alimentare ebraica[49], la cui fonte è rinvenibile direttamente nella *Toràh*[50] che, in alcuni passi, impone appunto all'uomo di separare le diverse specie in virtù del criterio di purezza, definendone alcune 'immonde'[51] e altre 'monde'. Le motivazioni di tali divieti alimentari sono oggetto di ricerca non solo da parte dell'elaborazione rabbinica bensì anche da parte delle scienze storico-antropologiche.[52]

Vi sono numerose ipotesi sul significato da attribuire alle predette norme che pongono un veto sul consumo di talune specie animali[53]: a partire dal Medioevo si sottolineavano le motivazioni igienico-sanitarie, in

---

45 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 133.

46 Cfr. S. Danzetti, *op. cit.*, pag. 133.

47 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 134.

48 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 135.

49 Si veda: M. Salani, *A tavola con le religioni. Ebraismo,* Bologna, Centro editoriale dehoniano, 2014, pag. 20: «la normativa ebraica sembra porre la sua attenzione soprattutto sulla carne, senza la quale si ridurrebbe a poca cosa.».

50 Si può vedere Deuteronomio 14:4-21.

51 Si veda, ad esempio, Levitico, 11:29.

52 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 135.

53 Deve essere sul punto segnalata l'opinione di C. Milani, "Il cibo nell'ebraismo", in *Buono e giusto. Il cibo secondo Ebrai-*

tempi più recenti le ragioni di ordine economico oppure la valenza puramente simbolica in forza della quale gli animali permessi sarebbero tali in quanto dotati di requisiti simbolicamente riconducibili a virtù ritenute importanti per la persona.[54] Alcuni poi ritengono che il significato di tali divieti vada rintracciato nel mondo classico, nelle usanze rituali vigenti già presso i culti religiosi antichi anteriori all'Ebraismo, che prevedevano l'offerta votiva di animali differenti a seconda della divinità.[55]

Devono essere segnalati quegli orientamenti che interpretano i divieti alimentari in chiave strumentale rispetto alla collettività ebraica attribuendo ai primi o un significato pedagogico che si manifesta nell'educazione degli individui al corretto rapporto con i beni da godere, oppure una funzione di coesione del gruppo che si fonda sulla capacità delle abitudini alimentari di caratterizzare il popolo cui si riferiscono, differenziandolo dagli altri anche attraverso il rafforzamento del sentimento di unità interna.[56]

L'ideale di perfezione, infine, per taluni, costituisce il criterio interpretativo di tutta la normativa alimentare ebraica, poiché il percorso esistenziale, personale e collettivo, volto alla santificazione si realizzerebbe anche mediante la consumazione di cibi perfetti.[57]

La *Toràh* classifica gli animali in vari gruppi (quadrupedi, animali acquatici, volatili, insetti) e distingue nell'ambito di ogni gruppo le specie permesse da quelle proibite.[58]

Il criterio utilizzato dalla *Toràh* per classificare gli animali si fonda in primo luogo sul tipo di ambiente in cui gli stessi animali vivono (terra, acqua e aria) e pertanto non corrisponde a quello adottato nella classificazione scientifica delle specie viventi.[59]

La distinzione tra specie permesse e proibite si basa su principi differenti per ogni gruppo (quadrupedi, animali acquatici, volatili e insetti) e tali parametri generali ammettono, talvolta, delle eccezioni.

I quadrupedi, secondo la *Toràh*[60], devono essere distinti tra quelli che hanno lo zoccolo diviso in due e sono ruminanti e quelli che non lo sono, risultando i primi permessi mentre gli altri vengono proibiti. Deve essere sottolineato che i due requisiti prescritti dalla legge tradizionale ebraica sono entrambi indispensabili e con-

---

smo, Cristianesimo e Islam, Milano, Edizioni Terra Santa, 2015, pag. 17. L'Autrice ritiene che i precetti alimentari ebraici debbano essere rispettati dagli ebrei senza cercare a tutti i costi una motivazione razionale: «La tradizione ebraica spiega che i precetti, le *mitzwot,* possono essere divisi in tre grandi gruppi: quelli che ricordano un episodio della storia del popolo ebraico, quelli che regolano la convivenza civile e hanno un valore sociale, infine quelli che apparentemente non hanno alcuna spiegazione logica o storica. Tutti questi precetti sono ugualmente importanti e vanno osservati nello stesso modo, senza cercare a tutti i costi una motivazione razionale della *mitzwah.* Secondo alcuni maestri i precetti alimentari rientrerebbero nel terzo gruppo anche se, soprattutto durante i giorni festivi, vengono consumati anche dei cibi che commemorano degli episodi della storia ebraica. In ogni caso sarebbe scorretto porre i divieti e gli obblighi alimentari sul piano della sanità.».

54 Il divieto di magiare rapaci si radicherebbe nel timore di trasmissione della natura malvagia e feroce di tali animali a coloro che ne avessero ingerito le carni, mentre, tra gli animali permessi, il ruminare evocherebbe l'esercizio del ricordo, l'unghia bipartita simboleggerebbe l'attitudine alla separazione e alla distinzione morale, le squame e le pinne dei pesci rimanderebbero rispettivamente alle qualità della resistenza e dell'autocontrollo. Cfr. S. Danzetti, *op. cit.*, pag. 136.

55 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 136.

56 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 136.

57 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 136.

58 La ricostruzione dei passi biblici relativi ai cibi di origine animale è offerta da C. Milani, *op. cit.,* pag. 19 e segg. L'Autrice riporta che: «Le prescrizioni alimentari, precisamente elencate nel Levitico, sono riassunte in un passo del Deuteronomio (Dt 14,4-21)... Per quanto riguarda gli insetti, sono certamente più precise le indicazioni fornite nel Levitico (Lv 11,20-23.29-30).».

59 Si veda: ad esempio il caso della balena, che nella classificazione scientifica è un mammifero, mentre nella tradizione ebraica è un animale acquatico. Cfr. R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche,* Roma, Edizioni Lamed, 1996, pag. 24.

60 Lv11:2-7 e Dt 14: 5-9. Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 24.

seguentemente l'ambito degli animali permessi viene limitato a quegli esseri viventi che nella classificazione scientifica appartengono a quelle famiglie di ruminanti[61] che appartengono all'ordine degli ungulati (animali con unghie trasformati in zoccoli) artiodattili (con le dita pari), in assenza quindi di concrete differenziazioni tra i criteri distintivi della *Toràh* e i criteri scientifici.

Sono generalmente ammesse le specie di animali appartenenti alle famiglie dei cervidi (cervo nobile, daino, renna, alce, capriolo) e dei bovidi, famiglia quest'ultima suddivisa in numerose sottofamiglie: bovini (bue, bufalo, bisonte americano ed europeo), caprini (capra, capra selvatica, stambecco delle Alpi), ovini (pecora domestica, muflone di Sardegna), antilopini (antilope, gazzella, camoscio, addax). Alcuni escludono che siano animali permessi quelli appartenenti alla famiglia dei giraffidi (giraffa). Sono considerati animali proibiti i tilopodi (cammelli[62], dromedari, lama) e i non ruminanti tra i quali deve essere ricompresa la famiglia dei suini (maiali[63], cinghiali e ippopotami). Tutti gli altri quadrupedi commestibili sono proibiti (in particolare: equini, conigli e lepri).[64]

La conoscenza di nuove specie di animali è aumentata negli ultimi secoli e ciò ha posto il problema, non ancora risolto, se l'elencazione tradizionale di specie permesse sia da intendersi in senso restrittivo o se siano sufficienti i criteri stabiliti dalla *Torah* per classificare ogni specie nuova. [65]

Non vi sono, nella *Toràh*[66], parametri universali per la catalogazione dei volatili essendo presente esclusivamente una piccola elencazione di animali proibiti e ciò rende complicata la soluzione del problema della definizione delle specie permesse.[67]

La tradizione orale prescrive che il volatile è permesso in primo luogo quando non sia un "rapace" e si tramandano due regole per risolvere i dubbi in ordine al carattere rapace del volatile: in particolare, occorre prestare attenzione al fatto che 1) l'animale divida le quattro dita della zampa, due anteriormente e due posteriormente, quando si appoggia a un supporto, 2) l'animale prenda al volo il cibo che gli viene offerto. È escluso il carattere rapace quando l'animale presenta 1) il becco arrotondato (oca) o 2) le dita delle zampe riunite da una membrana (gallo, gallina, tacchino).

Il volatile non rapace è permesso quando il suo consumo è consentito dalle diverse tradizioni delle singole comunità, poiché non rivestono più carattere decisivo i seguenti tre segni tradizionali: 1) un dito della zampa è diretto posteriormente, 2) il gozzo (estroflessione a sacco dell'esofago) 3) il ventricolo avvolto da una membrana che può essere tolta con facilità con le sole mani.[68]

Le testimonianze delle diverse tradizioni locali, in forza delle quali ogni comunità ritiene consumabili alcuni uccelli, sono state raccolte nei lavori di Israel Meir Leviger, che hanno consentito di stilare una lista di volatili considerati generalmente ammessi e conseguentemente gli animali esclusi da questa lista sono da

---

61 La tradizione rabbinica ha individuato un semplice criterio orientativo per individuare dall'esterno gli animali ruminanti che appunto hanno lo stomaco, e quindi un organo interno, diviso in quattro parti: l'assenza di denti incisivi nella mascella superiore. Si tratta di un criterio valido anche scientificamente. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.,* pag. 24.

62 I cammelli sono ruminanti, ma l'apparato di ruminazione è incompleto mancando dell'omaso e soprattutto non presentano la divisione dello zoccolo. Cfr. R. Di Segni, *op. cit*., pag. 25.

63 Il maiale, nella rappresentazione ebraica, è posto al vertice della categoria degli animali impuri sebbene la Bibbia si limiti a indicarlo semplicemente come una delle tante razze non ammesse. Cfr. S. Danzetti, *op. cit.,* pag. 137, nota 22.

64 Si confronti: la schematizzazione dei quadrupedi permessi, in ordine alfabetico secondo il nome italiano, ricostruita da: R. Di Segni, *op. cit.,* pag. 25.

65 La precisazione è di R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 24.

66 Lv 11:15-19 e Dt 14: 11-20. Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 26.

67 Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 26.

68 Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 26.

considerarsi proibiti, salva diversa tradizione locale, mentre quelli inseriti sono generalmente considerati permessi, salva diversa proibizione della tradizione locale.[69]

I volatili mangiati più comunemente (oca, gallo e tacchino) sono unanimemente permessi.[70]

I criteri per distinguere gli animali acquatici permessi da quelli proibiti sono stabiliti dalla *Toràh*[71], che consente il consumo di pesci che presentano contestualmente pinne e squame, ma la tradizione rabbinica considera due casi nei quali, anche se il pesce non ha le squame, è ugualmente considerato permesso[72]: 1) quando il pesce, all'inizio della sua vita, non presenta le squame che crescono successivamente (pesce azzurro come aringhe o sardine); 2) quando il pesce uscendo dall'ambiente acquatico perde la copertura di squame che lo rivestiva (tonno).[73]

Le classificazioni scientifiche elencano diversi tipi di squame (placoidi, ganoidi, ctenoidi e cicloidi) ma, secondo la tradizione più consolidata, le squame cui si riferisce la *Toràh* e che rendono il pesce permesso sono quelle che si rimuovono con facilità dalla pelle dell'animale. Gli squali, per esempio, essendo pesci con squame placoidi, non sono permessi a differenza dei pesci con squame ctenoidi e cicloidi (squame legate solo agli strati più superficiali della pelle e facilmente asportabili). Gli storioni, pesci con squame ganoidi, sono difficilmente inquadrabili e pertanto, salva una diversa e consolidata tradizione, devono essere ritenuti non ammessi. Il rombo chiodato, secondo una consolidata tradizione, viene ricompreso, in molte comunità, tra quelle specie che perdono le squame quando escono dall'acqua e pertanto si considera ammesso. Il pesce spada e gli istioforidi vengono tendenzialmente vietati.[74]

Le uova di pesce sono ammesse o proibite a seconda del fatto che il pesce da cui derivano sia permesso o meno.[75]

La *Toràh*[76] proibisce diversi animali chiamandoli animali brulicanti o striscianti, che secondo la tradizione corrispondono agli animali acquatici diversi dai pesci[77], ai rettili, ai piccoli mammiferi, ai vermi e agli invertebrati in generale.[78]

Gli insetti, catalogati dalla *Toràh* come animali brulicanti volanti[79], sono generalmente proibiti salvo, in alcune comunità africane, alcune specie di locuste.[80]

---

69 Si veda: in proposito R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 26.

70 L'elenco degli uccelli permessi, in ordine alfabetico secondo il nome italiano è riportato da R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 29.

71 Lv 11:9-12. Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 30.

72 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 32.

73 L'indicazione dei pesci commercialmente diffusi e considerati ammessi viene stilata da R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 34. L'Autore riporta due liste, nella prima delle quali accanto al nome italiano e agli eventuali sinonimi dialettali, in ordine alfabetico, compare anche quello scientifico in latino, mentree la seconda elenca i nomi scientifici in ordine alfabetico. È pacifico infatti che solo il nome scientifico in latino può risolvere eventuali dubbi generati dalla confusione di sinonimi e forme dialettali.

74 Si rimanda all'esaustiva trattazione di R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 48-49.

75 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 50: "Secondo una regola tradizionale è sufficiente che il colore di un uovo di pesce sia rosso per garantirne la *Kasherùt* anche se se ne ignora la provenienza."

76 Lv 11:20-23 e 41:45. Si veda: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 51.

77 Sono infatti proibiti tra gli altri: tutti i molluschi (vongole, seppie, calamari, ostriche e altri), tutti i crostacei (aragoste, scampi, gamberi e altri), tutti i mammiferi marini (foche, delfini, capodogli, balene e altri). Cfr. R. Di Segni, *op. cit.,* pag. 33.

78 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 51.

79 Lv 11:20-23.

80 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 51.

Il divieto di consumare insetti, nella pratica domestica, richiede l'accurata eliminazione anche di quelli che possono nascondersi negli alimenti ed essere mangiati inavvertitamente.[81]

Ogni sostanza prodotta o derivata da animali proibiti è vietata. Il miele è ammesso perché è considerato una sostanza estranea all'ape che lo produce.[82]

*4.2 – La macellazione rituale (*shekitàh*), i controlli necessari ad accertare l'assenza di alterazioni fisiche dell'animale (*terefòt*), il rito della copertura del sangue (*Kissùy ha-dam*) e il divieto di consumare membra tolte ad animali vivi (*Ever Min Hachài*)*

Gli animali permessi, esclusi i pesci, per poter essere mangiati devono essere uccisi secondo la tecnica della macellazione rituale (*shekitàh*), poiché la frase "macellerai nel modo che ti ho comandato" contenuta nella Bibbia[83], secondo l'interpretazione tradizionale, indica l'esistenza di una precisa normativa relativa alla macellazione risalente alle origini dell'Ebraismo.[84]

L'obbligo di seguire le regole della macellazione rituale per l'uccisione degli animali permessi si desume anche dal divieto di mangiare carne di *nevelàh* (carogna o corpo di animale morto per cause naturali), poiché in questa categoria di carni viene ricompresa, a seguito di un'interpretazione estensiva, quella proveniente da un animale non macellato ritualmente e anche quella di un animale per il quale non è stata eseguita correttamente la *shekitàh*.[85]

La macellazione rituale consiste nel taglio preciso della trachea e dell'esofago per mezzo di una lama affilatissima senza esercitare pressioni sul collo dell'animale, provocando un dissanguamento veloce e copioso che determina rapidamente la morte.[86] È una tecnica che richiede perizia e precisione e che pertanto deve essere affidata a un professionista (*shochet*), il quale deve essere persona dotata di una specifica preparazione cui deve accompagnarsi una condotta di vita irreprensibile e conforme ai precetti religiosi.[87]

La speciale procedura seguita durante la macellazione rituale, secondo l'elaborazione rabbinica, consentirebbe di trasfigurare l'uccisione di un essere vivente in un atto legittimo a esclusivo vantaggio dell'uomo[88] e solleciterebbe a un maggior grado di consapevolezza del privilegio di cibarsi di carne concesso dal Creatore all'umanità.[89]

---

81 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 51: "In particolare è necessario controllare sistematicamente e con cura, prima del consumo, i vegetali come verdure, cavoli, frutta e alcuni tipi di funghi e adottare delle tecniche per una pulizia completa … In alcuni casi può essere sufficiente lavare ripetutamente il vegetale in una soluzione contenente dell'aceto e poi controllare a caso tre foglie; se l'ispezione non mostra insetti, ciò può bastare altrimenti bisogna controllare foglia per foglia".

82 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 52.

83 Dt 12:21. Si veda: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 55.

84 Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 5. La tecnica della macellazione rituale era, nei tempi biblici, il modo con cui venivano uccisi gli animali offerti in sacrificio e l'obbligo di usare questa tecnica anche per gli animali destinati all'alimentazione, pur non essendo formulato esplicitamente dalla Bibbia, si considera implicitamente affermato dalla tradizione orale.

85 Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 55. Si segnala anche C. Milani, "Il cibo nell'ebraismo", in *Buono e giusto. Il cibo secondo Ebraismo, Cristianesimo e Islam,* Milano, Edizioni Terra Santa, 2015, pag. 21.

86 Si veda: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 26. L'Autore qualifica la morte dell'animale macellato ritualmente come "praticamente indolore".

87 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 138.

88 Si confronti: S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 138.

89 Si veda: S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 139.

Il consumo di carne non costituirebbe infatti un diritto dell'uomo, bensì un atto che comporta la violazione di un ordine e che può essere lecito solo a determinate condizioni.[90] Il permesso concesso agli ebrei di essere carnivori infatti non è nella *Toràh* immediato, ma giunge successivamente a seguito dell'autorizzazione divina, poiché in origine l'umanità sembra esser stata vegetariana.[91]

L'animale, prima di essere ritualmente macellato e soprattutto dopo tale macellazione, deve essere sottoposto a una serie di controlli volti d accertare che esso sia esente da alterazioni fisiche *(terefòt)* poiché diversamente non è permesso consumare le sue carni.[92]

Questo divieto si fonda su alcune prescrizioni bibliche[93] che proibiscono di mangiare un animale *tarèf* (sbranato), concetto che, secondo la tradizione, deve essere inteso in senso ampio, ricomprendendo non solo quegli animali che hanno subito violenza da altri animali, bensì anche quelli che presentano alterazioni le quali, non curate, porterebbero alla loro morte.[94]

L'elenco delle alterazioni che rendono l'animale *tarèf* è molto lungo e complicato e l'applicazione di queste regole comporta una rigorosa prevenzione delle malattie trasmissibili dall'animale all'uomo[95]. Molti Maestri, però, ritengono che il significato di queste disposizioni non sia limitato all'aspetto igienico e profilattico, poiché prevalente sarebbe, invece, la necessità di respingere quel comportamento alimentare che accetta tutto ciò che è disponibile, in quanto assimilabile a quella condotta morale che non distingue tra lecito e illecito.[96]

La macellazione rituale è esclusa per gli uccelli e i quadrupedi selvatici, i quali sono destinatari di un rito speciale: il *Kissuy ha-dàm* (la copertura del sangue) che consiste nell'occultamento del liquido fuoriuscito dalla ferita mortale con della terra per sottrarlo alla vista.[97]

La copertura del sangue viene interpretata come una sepoltura simbolica che non solo nasconde la colpa ricollegata all'atto dell'uccidere, bensì anche consente la ripresa del ciclo biologico, poiché sulla terra che copre può rinascere la vita.[98]

La regola secondo cui è proibito mangiare una parte del corpo di un animale che gli è stata tolta mentre è ancora vivo non si rinviene nella *Toràh* scritta, bensì viene desunta da alcune prescrizioni[99]. La spiegazione più diffusa e accettata di questo divieto sottolinea la crudeltà dell'atto in cui si mutila l'animale prima della macellazione senza prestare il dovuto rispetto per la sofferenza animale.

---

90 Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 56.

91 Genesi 1:29; 9:3. L'uomo, al momento della creazione, secondo la tradizione ebraica, poteva cibarsi solo di frutta ed erbe (Gen 1:29) mentre il permesso divino di cibarsi di carne venne concesso all'umanità solo dopo il diluvio universale (Gen 9:3). Si veda: anche R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 56.

92 Cfr. Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 76.

93 Es.22:30, Lv 17:15, 22:8. Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 76.

94 Si veda: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 76.

95 La classificazione delle alterazioni che rendono l'animale *tarèf* è riportata da R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 77. Sono rilevanti, ad esempio, alcune fratture e altre lesioni traumatiche nonché la presenza di un liquido torbido nel polmone.

96 Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 77.

97 Lv 17:13. Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 62 e S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 140.

98 Si veda: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 62

99 Gen 9:4; Dt 12:23. Si veda: in proposito R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 72.

4.3 – L'obbligo di rimuovere il sangue, il grasso, il nervo sciatico e il divieto di mescolare carne e latte

Il "divieto del sangue" è una proibizione contemplata dalla *Toràh* che letteralmente vieta "di mangiare sangue" e ripetutamente proibisce di ingerire questa sostanza[100] in cui si ritiene racchiusa la vita stessa.[101]

Il significato profondo di tale prescrizione inderogabile, che esplica i suoi effetti anche sul trattamento delle carni macellate, viene in parte illustrato dalla *Toràh*[102] e può essere riassunto nelle due seguenti motivazioni: l'identità del sangue con la vita e il valore espiatorio del sangue sull'altare. [103]

Il divieto del sangue è stato anche ricollegato agli antichi riti idolatri ove lo stesso veniva offerto come pasto speciale ai demoni o agli spiriti dei defunti, ma questa spiegazione non viene ritenuta essenziale.[104]

La salatura e l'arrostitura sono operazioni alternative e successive alla macellazione rituale necessarie per l'eliminazione di ogni traccia residuale di sangue dalle carni prima del loro consumo.

La salatura è un procedimento in tre tempi che deve essere effettuato entro 72 ore dalla macellazione rituale dell'animale e comprende: 1) un primo lavaggio, preceduto dal risciacquo sotto acqua corrente, da eseguirsi mediante immersione in un recipiente dedicato esclusivamente a questo scopo; 2) la copertura della carne mediante sale per un'ora in un recipiente bucato dedicato a questa operazione; 3) ulteriori risciacqui preferibilmente sotto acqua corrente. [105]

L'arrostitura consiste nel mettere la carne a diretto contatto con il fuoco per mezzo di uno spiedo o su una graticola, in modo tale che il sangue, che viene eliminato con l'alta temperatura, si disperda e non venga raccolto.

Regole particolari disciplinano l'obbligo di rimuovere il sangue da altri alimenti quali le uova.[106]

Vi sono poi due ulteriori divieti, contemplati nella *Toràh*, che concernono il consumo di talune parti del corpo degli animali: il grasso e il nervo sciatico.

La proibizione del grasso riguarda alcune parti del grasso dei quadrupedi domestici[107] chiamate con il termine comprensivo *chalev* che sono infatti rigorosamente proibite. Il divieto in oggetto imposto dalla *Toràh*[108] era collegato, in origine, al culto sacrificale cosicché gli animali, dei quali non si poteva consumare il grasso, erano solo quelli che venivano offerti sull'altare. L'interpretazione rabbinica ritiene la proibizione tutt'ora valida e estende il divieto in relazione a tutti gli animali delle specie offerte in sacrificio (bovini, ovini e caprini domestici) determinando in questo modo notevoli conseguenze sull'alimentazione profana di tutti i giorni.

Il grasso vietato è quello che si trova in sedi particolari: il grasso addominale, quello che avvolge i reni e quello dei fianchi.

Il divieto del grasso viene dalla Bibbia associato a quello del sangue[109] e ha essenzialmente un significato simbolico poiché esclude il dominio totale dell'uomo sulle cose e sugli esseri viventi.[110]

---

100 Lv 5:16; 7:26-26; 17:10-12 e 14, Deut.12:16 e 23; 15:23. Si ricorda anche il divieto imposto a Noè, alla fine del diluvio, di mangiare "la carne con la sua vita, il suo sangue" (Gen 9:4). Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 60.

101 Cfr. S. Danzetti, *op. cit*., pag. 140.

102 Lv 17:11 e Dt 12:23. Si veda: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 60.

103 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 60.

104 Si veda: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 60.

105 Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 65-67.

106 Le numerose regole che riguardano il consumo delle uova vengono illustrate da R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 70.

107 I criteri per stabilire se un animale è domestico o meno sono stabiliti, per tradizione, in base alla forma delle corna. Le corna non ramificate sono indice di domesticità. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 64.

108 Lv 5:17, 7:25-25. Si confronti: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 63.

109 Lv 5:17. Si segnala R. Di Segni, *op. cit.,* pag. 63.

110 Si confronti: S. Danzetti, *op. cit.*, pag. 141.

L'origine del divieto del nervo sciatico[111] risiede nel racconto biblico della lotta di Giacobbe con "un uomo" e la successiva zoppia di Giacobbe[112]. L'astensione dal consumo di questa parte anatomica del quadrupede ricorderebbe il coraggio di Giacobbe, in cui talvolta si identifica il popolo di Israele, chiamato al pari del Patriarca a reagire alle avversità della storia.[113]

I Rabbini, considerata la complessità dell'operazione di rimozione del nervo sciatico, la difficoltà di reperire personale specializzato per la realizzazione di tale rimozione e la difficoltà di smaltire la parte dell'animale scartata, consigliano di consumare solo i quarti anteriori degli animali.[114]

Il divieto di mescolare carne e latte è prescritto dalla *Toràh* che, ripetendo tre volte la proibizione di cucinare "il capretto nel latte di sua madre"[115], detta secondo i Maestri tre diversi precetti: 1) il divieto di mangiare carne insieme al latte, 2) il divieto di cuocere carne insieme al latte pur astenendosi dal consumarli, 3) avere un qualsiasi giovamento, a esempio dalla vendita, dal prodotto della mescolanza di carne e latte.[116]

L'obbligo di separare la carne e il latte non si limita al consumo contemporaneo bensì comporta la necessità di lasciar trascorrere, per l'assunzione dei due distinti alimenti, un intervallo di tempo il cui compito risulta differenziato anche in base a quale delle due sostanze nutritive è stata assunta per prima.[117]

L'obbligo predetto poi comporta regole severe per: 1) l'organizzazione della tavola, essendo, ad esempio, proibito mangiare carne e latte rimanendo contemporaneamente seduti attorno a uno stesso tavolo, 2) l'uso di recipienti, posate e stoviglie che non possono essere indifferentemente adoperati per consumare alimenti delle due diverse specie e devono essere lavati separatamente, 3) l'utilizzo di strumenti per la cottura quali il forno e di quelli per il lavaggio quali la lavastoviglie.[118]

La regola della separazione del latte dalle carni non deve essere interpretata in senso restrittivo limitandola alla sola carne di capretto e al latte di sua madre, bensì deve ricomprendere la carne e il latte degli animali domestici.[119] I Rabbini inoltre estendono la portata del divieto ricomprendendo nel divieto del latte anche i suoi derivati e aggiungendo la carne di uccelli *kasher*, la carne e il latte degli animali selvatici *kasher*.[120]

Le complesse motivazioni che sorreggono il divieto di mescolare carne e latte possono solo essere sintetizzate in questo ordine: 1) l'atto di cucinare il figlio nel latte materno risulterebbe implicitamente aberrante e quindi il divieto avrebbe un intento pedagogico; 2) tale pratica risulterebbe idolatrica poiché praticata nei riti propiziatori della fecondità dei campi e del bestiame, 3) il divieto di mescolare il figlio con qualcosa che proviene dalla madre potrebbe collegarsi per analogia al divieto di incesto, 4) questa regola risulta analoga a altre

---

111 Il nervo sciatico è, sia nell'uomo che negli animali quadrupedi che la *Toràh* consente di mangiare, un nervo di grandi dimensioni e lunghezza che si forma da ambo le parti dalla fusione di alcuni rami nervosi che escono dall'ultima vertebra lombare a dal sacro decorrendo posteriormente nella coscia. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 73.

112 Genesi 32:33. Si veda: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 73.

113 Cfr. S. Danzetti, *op. cit.*, pag. 142.

114 Una particolare figura professionale, il *menaqqèr*, è preposta alla complessa operazione di rimozione del nervo sciatico dai quadrupedi. Cfr. S. Danzetti, *op. cit.*, pag. 142.

115 Es 23:19 e 54:26, dopo le norme relative a *Pesach* e alla preparazione delle primizie; Dt. 14:21, dopo il divieto di mangiare carni di carogne di animali. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 79.

116 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 81.

117 Cfr. R. Di Segni, *op. cit*., pag. 83.

118 Le regole per l'organizzazione della cucina e della mensa sono dettagliatamente descritte da R. Di Segni, *op. cit*., pag. 84.

119 Cfr. R. Di Segni, *op. cit*., pag. 79.

120 Cfr. R. Di Segni, *op. cit*., pag. 81. La carne di pesce resta comunque esclusa dalla proibizione. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 81.

che vietano le mescolanze di specie differenti, ad esempio nei tessuti da indossare (proibita la mescolanza di lana e lino), e questa spiegazione richiede l'ulteriore approfondimento del significato simbolico della diversità tra carne e latte. Sono infatti numerose le interpretazioni della valenza simbolica della contrapposizione tra carne e latte e può essere ricordata, ad esempio, quella che ritiene il latte un alimento innocente, poiché non richiede un intervento cruento a differenza della carne che deriva da una violazione di un equilibrio naturale. La mescolanza quindi di latte e carne, rispettivamente simbolo di innocenza e colpevolezza, comporterebbe una confusione di valori che farebbe dimenticare la differenza tra lecito e illecito.[121]

5. Il consumo di cibi di produzione non ebraica

Il consumo di cibi di provenienza non ebraica è disciplinato dettagliatamente dalla tradizione rabbinica che raccomanda un uso controllato di questi alimenti per non incorrere nel rischio di una progressiva riduzione del rispetto delle regole alimentari ebraiche.

L'uso di beni di origine rigorosamente ebraica sarebbe infatti imposto dalla regola della netta distinzione tra Ebraismo e altri culti religiosi, che comporterebbe la necessità di astenersi dall'utilizzare, in qualunque modo, ciò che proviene da soggetti non ebrei, ma l'impossibilità di osservare alla lettera tale comandamento, non esclude l'adozione di stringenti cautele per l'acquisto e il consumo di prodotti non ebraici.

Il consumatore ebreo deve infatti, osservando le regole che variano a seconda del tipo di prodotto e delle modalità di preparazione, accertarsi che gli alimenti preparati da non ebrei non contengano ingredienti proibiti, richiedendo eventualmente l'intervento dei rabbini per verificare il processo di produzione dei medesimi alimenti.[122]

La decisione in ordine all'assunzione di un alimento preparato da un non ebreo, nella pratica, spetta al Rabbino del luogo e investe la coscienza e il rigore personale di ognuno poiché, in difetto di controlli rabbinici, l'acquisto e il consumo di questi prodotti vene effettuato sulla base della lista degli ingredienti e dunque sulla base di una dichiarazione fatta da un non ebreo, che può essere ritenuta credibile se l'eventuale menzogna mette in discussione la reputazione professionale o comporta una punizione. L'esistenza di una dettagliata legislazione civile in materia induce a ritenere sufficiente questa forma di garanzia sebbene si siano a volte verificati casi di inosservanza delle prescrizioni statuali.[123]

I generi alimentari di più largo consumo sono: il pane, il latte e i latticini, il vino e le bevande alcoliche.

L'acquisto del pane viene oggi, a differenza del passato, consentito presso qualsiasi fornaio purché sia confezionato con ingredienti ammessi e non contenga strutto, grasso animale.[124]

---

[121] La completa illustrazione dell'origine e del significato del divieto di mescolare carne con il latte è riportata da R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 79 e segg.

[122] Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 144. Il Rabbino, in ogni comunità, dovrebbe preoccuparsi di fornire una lista aggiornata di alimenti e produttori a cui fare riferimento, poiché le liste di ingredienti che vengono riportate nei prodotti industriali sono di difficile comprensione. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 94. Deve in proposito essere segnalato che l'Assemblea dei rabbini d'Italia ha pubblicato una guida per orientare gli ebrei nell'acquisto di prodotti alimentari disponibili nel grande circuito commerciale: Appendice commerciale dell'opera R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, Roma, Edizioni Lamed, 1996.

[123] Si confronti: sul punto: Appendice commerciale dell'opera R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, Roma, Edizioni Lamed, 1996.

[124] Rimane proibito consumare il pane preparato in case private. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.,* pag. 88. Il pane prodotto industrialmente potrebbe contenere derivati del latte che lo renderebbero immangiabile nei pasti di carne. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 89.

Il vino ammesso è solo quello prodotto da ebrei, osservanti del Sabato, che ne devono seguire l'intero ciclo della produzione.[125]

Le bevande alcoliche che non derivano dall'uva e che non contengono aggiunte di alcol ricavato da prodotti di fermentazione dell'uva sono permesse nel consumo domestico e occasionalmente in ambito pubblico.[126]

Il latte permesso deve provenire da animali ammessi e deve essere controllato dalla fase della mungitura per evitare il rischio del mescolamento con latte di animali proibiti quali ad esempio l'asina. Vi sono però anche interpretazioni della regola più elastiche che consentono il consumo del latte quando lo Stato ne riconosce l'origine vaccina.[127]

Il formaggio prodotto da non ebrei è sottoposto a notevoli restrizioni che si ricollegano originariamente alla questione della possibile appartenenza del caglio ad animali non *kasher*.

Il consumo di formaggio prodotto in un caseificio non ebraico è attualmente ammesso quando sussistono questi presupposti: 1) il latte deve essere controllato fin dalla mungitura, 2) il caglio deve essere di tipo *kasher,* 3) la cagliatura deve essere fatta sotto diretto controllo di un ebreo 3) il prodotto, durante la lavorazione e nella fase di vendita, deve essere contrassegnato e conservato in ambiente protetto per evitare manipolazioni.[128]

6. L'obbligo di difesa della dimensione vitale e della salute

Il collegamento tra alimentazione e salute è particolarmente stretto nella tradizione religiosa e culturale ebraica[129], poiché non solo la *Toràh* proibisce qualsiasi sostanza che sia nociva all'organismo umano[130], bensì anche l'obbligo di proteggere la vita e la salute prevale sull'osservanza di tutte le altre regole della *Toràh*.[131]

Il divieto concerne l'uso di ogni sorta di prodotto nocivo in grado di mettere in pericolo la propria salute o quella dell'intera comunità: sostanze velenose, stupefacenti che possono indurre assuefazione[132] o additivi alimentari pericolosi.[133]

Il generale obbligo di stabilire per sé stessi e la collettività condizioni di vita in cui la salute non sia messa a repentaglio comporta l'invito a fare un uso morigerato di alcolici e comunque il divieto di fare uso di tabacchi nei luoghi pubblici per scongiurare il pericolo del fumo passivo.[134]

---

125 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 89. Il vino rimane *kasher* solo se un ebreo osservante esegue personalmente l'apertura della bottiglia e ne cura la mescita.

126 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 90.

127 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 91.

128 Cfr.R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 93.

129 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 146.

130 Deuteronomio 4:15. Si segnala anche: C. Milani, "Il cibo nell'ebraismo", in *Buono e giusto. Il cibo secondo Ebraismo, Cristianesimo e Islam,* Milano, Edizioni Terra Santa, 2015, pag. 18. L'Autrice precisa che il divieto di attingere a qualsiasi cibo che possa nuocere alla vita o alla salute si deduce dal versetto "state bene in guardia per la vostra vita" (Dt 4:15) il quale raccomanda la cura della persona e della salute fisica.

131 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 113.

132 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.,* pag. 146.

133 Cfr. Appendice Commerciale allegata all'opera R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche,* Roma, Edizioni Lamed, 1996, pag. 5.

134 L'atteggiamento negativo dei Rabbini nei confronti del fumo è diventato negli ultimi tempi sempre più stringente considerate le ripercussioni negative che questo esplica sulla salute. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 113.

Il rispetto dell'igiene è un obbligo imposto dalla tradizione antica che vieta di mangiare e bere cose sporche, contaminate, contenute in recipienti sporchi o raccolte con mani sporche[135], regole queste che invitano inoltre l'uomo alla disciplina e a un contegno volto a instaurare un corretto rapporto con gli oggetti e con l'ambiente circostante.[136]

Elementi proibiti dalle disposizioni religiose potrebbero poi essere contenuti nei medicinali utilizzati a fini curativi[137], per l'assunzione dei quali, occorre far riferimento a tre parametri: 1) la via di assunzione del farmaco, 2) il modo in cui la sostanza proibita è contenuta nel farmaco, 3) la gravità della malattia.[138]

Sono consentite le medicine di uso esterno, mentre vi sono restrizioni per quanto riguarda l'assunzione di farmaci per via orale e ciò avuto riguardo al piacere che potrebbe derivare dall'assaggiore sostanze proibite.[139] Sono quindi permessi i farmaci dal sapore amaro e quelli che, per la rapidità con cui vengono ingeriti, non si lascino gustare.[140] Queste disposizioni trovano rigida applicazione per i malanni passeggeri o i disturbi leggeri, poiché possono essere completamente disattese nel caso di malattia grave o di imminente pericolo di vita accertati da persona competente.[141]

Tra le disposizioni poste a protezione della salute si suole ricomprendere la proibizione del consumo congiunto di carne e pesce disposto dal *Talmud* perché ritenuto fonte di malattie e dunque dannoso per l'organismo umano, sebbene l'attualità della disposizione sia stata posta in dubbio da alcuni Rabbini.[142] Le regole di applicazione di questo divieto sono simili a quelle prescritte per l'obbligo di tenere separati carne e latte.[143]

7. Il valore simbolico del cibo nel rapporto tra uomo e D-o: il cibo delle feste

L'alimentazione ebraica ha certamente assunto un ruolo importante nella difesa della coesione del gruppo, sia nel contesto familiare che in quello più ampio della comunità, contribuendo a rafforzare l'identità collettiva distinguendola dalle altre.[144]

Gli aspetti più significativi dell'importanza dei costumi alimentari nel processo di costruzione di percorsi identitari, individuali e collettivi, ispirati ai valori dell'Ebraismo, si rinvengono durante la celebrazione delle feste liturgiche.

Nella giornata del Sabato, dedicato al riposo settimanale (*shabbàt*)[145], si consumano cibi prelibati, preparati in anticipo e la tavola attorno a cui si raccolgono familiari e ospiti viene apparecchiata in modo speciale con-

135 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 113.

136 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.,* pag. 146.

137 Si veda: ad esempio l'insulina che è di origine suina o le capsule di gelatina di origine animale. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 114.

138 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 114.

139 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 114.

140 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 147.

141 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 147.

142 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 147.

143 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 115.

144 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 148.

145 Il Sabato, in cui si ricorda il riposo di D-o dopo la creazione, assolve a una funzione riequilibratrice che libera l'uomo da un'esistenza proiettata esclusivamente nel mondo della creatività fisica e lo inserisce in quello della creatività spirituale e sociale. Cfr. Scialom Bahbut, Shabbat: lo sposo di Israele, in <http://www.morasha.it/zerut/sb13_shabbat.html>, citato da S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 148.

tribuendo così a interrompere il tempo ordinario di ciascun ebreo che, con l'arrivo della festa, viene proiettato in un clima di *qedushàh*, di sanità personale. I tre pasti sabbatici obbligatori comprendono cibi particolari che potrebbero sembrare contraddittori rispetto al contesto del momento, che invita all'elevazione spirituale, invece la fusione tra aspetto corporale e spirituale manifesta la meravigliosa completezza del Sabato: il mondo materiale (*chol)* partecipa della santità (*Kedushà*) del mondo superiore e l'*Onegh shabbat* (il piacere e la gioia del Sabato) spinge l'uomo a cantare le *zemiroth* (i canti del Sabato).[146]

Il corpo e l'anima, nell'Ebraismo, sono infatti concepiti come entità funzionali e conseguentemente l'alimentazione equilibrata, presupposto di un corpo sano e appagato, risulta condizione fondamentale per l'elevazione del proprio spirito.[147]

La festa di *Pesach*, la Pasqua ebraica, commemora la fuga del popolo ebraico dall'Egitto e la fine della schiavitù ed è caratterizzata proprio da una cena, il *seder* (ordine), che viene consumata con parenti e amici unendo il consumo di cibi a canti e preghiere. I cibi rituali che vengono preparati per il *seder* sono: tre focacce di pane azzimo (*mazzot),* dell'erba amara (che in Italia è di solito lattuga o sedano), un impasto dolce di frutta fresca e secca (*charoset)*, dell'aceto o succo di limone o dell'acqua salata, uno zampetto d'agnello e un uovo sodo. La zampa d'agnello ricorda il sangue d'agnello con cui gli ebrei tinsero gli stipiti delle loro porte e non viene consumata in segno di lutto per la distruzione del Tempio di Gerusalemme, ove si offrivano i sacrifici pasquali. Il *charouset,* essendo un impasto di frutta dal sapore dolce il cui aspetto ricorda la malta e la paglia con cui gli ebrei costruivano i mattoni in Egitto, è al contempo simbolo di schiavitù e di libertà. Le erbe vengono intinte due volte: prima nell'aceto (o nell'acqua salata o limone) per ricordare l'amarezza della schiavitù e successivamente nel *charoset* per rammentare la dolcezza della libertà. L'uovo, per la sua forma tondeggiante, rappresenta la circolarità della vita e la rinascita e inoltre, dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme, sostituisce l'agnello che in origine veniva sacrificato. Il pane azzimo, non lievitato e quindi duro, è principalmente ricordo dell'urgenza con cui gli ebrei sono partiti dall'Egitto e quindi rappresenta l'urgenza della libertà ma anche la durezza della schiavitù. Il lievito, nella tradizione rabbinica, essendo anticamente ottenuto dalla vecchia pasta di pane, rappresenta tutto ciò che essendo vecchio non deve essere portato nel viaggio verso la libertà.[148]

La festa di *Schavuot* (Pentecoste) commemora il dono della *Toràh* nel Sinai e richiede il consumo di latticini, poiché la tradizione narra che, mentre Mosè si trovava sul monte Sinai, gli ebrei avessero preparato un ricco banchetto a base di carne che non venne consumato in osservanza dei precetti alimentari rivelati a Mosè e al posto del quale venne apprestato un pasto a base di latticini.[149]

La festa di *Chanukah* (inaugurazione) ricorda la ri-dedicazione del Tempio di Gerusalemme dopo la profanazione operata da Antioco IV Epifane, in occasione della quale l'olio necessario per la riconsacrazione del Tempio ebbe a durare miracolosamente molti giorni sopperendo in tal modo alla penuria dello stesso. È usanza consumare cibi fritti nell'olio a ricordo dell'intervento della Provvidenza Divina che fece durare a lungo l'olio, puro e appositamente preparato, necessario ad accendere il candelabro a sette braccia.[150]

Il significato del cibo nelle ricorrenze religiose, quindi, assume un valore simbolico che supera la sua stessa natura di nutrimento, materiale e spirituale, come avviene nella festa del *Kippur* o durante il *Purim*. Invero

---

146 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 148 e inoltre si veda Scialom Bahbut, *Shabbat: lo sposo di Israele*, in <http://www.morasha.it/zerut/sb13_shabbat.html> citato da S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 148, nota 69.

147 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 148.

148 Si veda: C. Milani, "Il cibo nell'ebraismo", in *Buono e giusto. Il cibo secondo Ebraismo, Cristianesimo e Islam,* Milano, Edizioni Terra Santa, 2015, pag. 31.

149 Cfr. C. Milani, *op. cit.,* pag. 36.

150 Cfr. C. Milani, *op. cit.,* pag. 36.

il digiuno praticato in forma espiatoria, nella festa del *Kippur*, annulla la parte materiale della vita, mentre durante il *Purim* è consentito un approccio disinibito al cibo che può essere assunto, unitamente alle bevande, fino a perdere cognizione delle cose.[151]

Gli alimenti adoperati nelle festività ebraiche sono anche strumento della memoria storica del popolo di Israele, poiché rimandano a episodi lontani nel tempo: la *matzà* (azzima), il pane schiacciato simbolo della povertà e dell'afflizione mangiato a *Pesach*, quando si ricorda l'esodo dall'Egitto; la *chametz* (le sostanze lievitate) vietate a *Pesach* e che rappresentano anche superbia e violenza; il *maror* (l'erba amara) simbolo della schiavitù che funge da monito a non incorrere negli stessi errori del passato.[152]

8. La vite e il vino nella tradizione ebraica

Il vino proibito dalla *Toràh*[153] è quello consacrato a culti diversi dall'Ebraismo, ma la tradizione rabbinica proibisce ogni altro vino che non sia contrassegnato e prodotto da ebrei osservanti, che devono controllarne l'intero ciclo di produzione e di distribuzione, evitando la manipolazione da parte di non ebrei o di ebrei non osservanti.[154]

Il rigore di questa prescrizione viene giustificato dal ruolo simbolico e dalla funzione cultuale che vengono assolte dall'uso moderato del vino in diversi riti ebraici [155], infatti, ad esempio, è strumento di santificazione (*qiddùsh*) all'inizio di ogni festa [156]. La benedizione recitata sul vino rappresenta infatti uno degli elementi distintivi del giorno di festa.[157]

Il vino è quindi molto importante nella cultura ebraica e costituisce una di quelle gioie di cui non è richiesto di privarsi salvo alcune eccezioni. I discendenti di Aronne, cioè i sacerdoti, infatti, quando prestano servizio, sono tenuti ad astenersi dalle bevande inebrianti e, allo stesso modo, l'astinenza dalle queste bevande è richiesta a colui che abbia fatto voto di nazierato.[158]

Vi sono anche regole particolari per la coltura della vite: 1) è proibito, durante i primi tre anni del ceppo di vite, raccoglierne i grappoli che conseguentemente vengono distrutti prima della fioritura (*Orlah*), 2) la vite deve essere lasciata a riposo (incolta) ogni sette anni (*Smitah*) e in questo periodo non si devono raccoglierne

---

151 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 149.

152 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 149.

153 Dt 32:38. Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 89.

154 Si veda: R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 89.

155 Cfr. S. Dazzetti, *op. cit.*, pag. 144 e R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 90

156 Cfr. R. Di Segni, *op. cit.*, pag. 90. Il vino viene usato in molte occasioni religiose: durante la *Pessah* si bevono quattro bicchieri di vino, un bicchiere in occasione della circoncisione, due bicchieri per il matrimonio e nel corso della festa di matrimonio il novello sposo getta a terra e rompe col piede un bicchiere di vino, in occasione di un funerale si offrono dieci bicchieri di vino in segno di lutto. Cfr. M. Fregoni e M. Sawa, *La vite e il vino nella cultura e nella religione ebraica,* in <http://www.fisar.org/wp-content/uploads/2012/03/LA-VITE-ED-IL-VINO-NELLA-CULTURA-E-NELLA-RELIGIONE-EBRAICA.pdf>. Sito consultato il 9 novembre 2015, pag. 1.

157 Cfr. C. Milani, "Il cibo nell'ebraismo", in *Buono e giusto. Il cibo secondo Ebraismo, Cristianesimo e Islam,* Milano, Edizioni Terra Santa, 2015, pag. 24. L'Autrice riporta anche il testo della benedizione che viene recitata sul vino nel giorno del Sabato. Cfr. C. Milani, *op. cit.,* pag. 29.

158 Il dato è riportato da C. Milani, *op. cit.,* pag. 25. Si veda: anche M. Salani, *A tavola con le religioni. Ebraismo.* Bologna, Centro editoriale dehoniano, 2014, pag. 23: "Al contrario delle religioni d'oriente e dell'islam, la religione ebraica non conosce divieti per quanto concerne il vino. … Solo i consacrati lo rifiutavano (è il caso dei *nazirei* in Nm 6:3 e Gdc 13 ss.)"

i grappoli salva dispensa speciale, 3) è proibito lasciar crescere, tra i filari del vigneto, altre piante quali quelle orticole o frutticole *(Kilai Hakerem)*, 4) l'uno per cento della produzione non viene utilizzata (*Trumat Maser*) in ricordo della decima versata ai sacerdoti guardiani del Tempio di Gerusalemme.[159]

9. Il digiuno nell'Ebraismo

Il calendario religioso ebraico prevede sette digiuni che hanno diversi significati[160]: il digiuno di *Jom Kippur* (Giorno dell'Espiazione) è l'unico ad avere la propria base nel Pentateuco[161], vi sono poi quattro digiuni (digiuno del 10 del mese di *Tevet*, del 17 del mese di *Tammuz*, del 9 del mese di *Av* e il digiuno di Ghedalia) a cui si aggiungono il digiuno di Ester e quello dei primogeniti.[162]

L'astinenza dal cibo, nell'Ebraismo, è un aspetto della penitenza e pertanto deve essere accompagnata dalla preghiera, dalla confessione dei peccati, dalla lettura della *Toràh* e dall'umiliazione.[163]

Il ricorso al digiuno, ritenuta azione meritoria, si fonda inoltre sulla convinzione che vi sia una ricompensa per le buone azioni e una pena per le altre e ciò in virtù della Divina Provvidenza, che ordina gli accadimenti del mondo non solo secondo giustificazioni meramente materiali bensì anche spirituali ed etiche.[164]

Il digiuno di *Yom Kippu*r (di espiazione) viene praticato il decimo giorno del settimo mese e impone l'astensione completa da ogni cibo o bevanda dal tramonto del sole del nono giorno del settimo mese (il 9 *Tshrì*) fino all'uscita delle stelle del giorno dopo e, conseguentemente, dura circa 25 ore. Sono vietati anche il lavoro, l'ungersi, il calzare scarpe di cuoio e i rapporti sessuali, mentre è permesso odorare profumi. È inoltre importante accompagnare il digiuno ad atti di carità.[165] Il digiuno è obbligatorio per tutti gli ebrei che abbiano raggiunto la maggiore età (13 anni per i maschi e 12 anni per le femmine), salve disposizioni particolari per i bambini, gli ammalati, le donne incinte e le puerpere, categorie di persone queste che possono temperare la gravità del digiuno. [166] Il digiuno di espiazione ha lo scopo di rendere l'animo contrito e addolorato per le colpe commesse durante l'anno e deve essere accompagnato non solo da un intimo rinnovamento dello spirito bensì anche dal proposito di non ricadere nelle medesime colpe, dal risarcimento dei danni eventualmente causati e dagli atti necessari a ottenere il perdono della persona eventualmente offesa.[167]

---

159 Cfr. M. Fregoni e M. Sawa, *op. cit*., pag. 2.

160 Si veda: C. Milani, *op. cit.,* pag. 38; P. Pedrazzi, *Cibo e salute nella società multietnica,* Roma, Carrocci Editore, 2009, pag. 61. Si segnala inoltre A. Mordechai Rabello, *I digiuni nell'ebraismo*, in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 189.

161 Cfr. Levitico, 16; Numeri 29:7.

162 La ricostruzione è di C. Milani, *op. cit.,* pag. 38.

163 Il dato è riportato da C. Milani, *op. cit.,* pag. 39 ed è confermato da P. Pedrazzi, *Cibo e salute nella società multietnica,* Roma, Carrocci Eidtore, 2009, pag. 61. Si veda anche: A. Mordechai Rabello, *op. cit.,* pag. 190. L'Autore precisa che per illustrare la disposizione d'animo richiesta per il vero digiuno, in tutte le sinagoghe del mondo, nella mattina di *Yom Kippur*, viene letto il passo di Isaia (cap. 57-58) mentre, nel pomeriggio dello stesso giorno, si legge il libro biblico di Giona (Giona, 3:10).

164 Cfr. A. Mordechai Rabello, *op. cit.,* pag. 189. L'Autore cita, a sua volta, *Mishnà di Ta ànit*, A Funaro (a cura di), Milano 2006, pag. 6

165 Cfr. A. Mordechai Rabello, *op. cit.,* pag 190-192. L'Autore osserva come lo stesso passo di Isaia (cap. 57-58), già sopra citato, inviti a dividere il proprio pane con l'affamato e sottolinea che l'aggettivo "proprio" debba essere inteso come "guadagnato onestamente".

166 Cfr. A. Mordechai Rabello, *op. cit.,* pag. 190. L'Autore sottolinea che il digiuno dei malati deve essere temperato dalla necessità di salvaguardare la loro salute e pertanto occorre scoraggiare i malati dall'essere troppo rigorosi e inoltre tener conto non solo delle disposizioni del medico bensì anche delle richieste dei malati stessi.

167 Cfr. A. Mordechai Rabello, *op. cit.,* pag. 191. L'Autore cita a sua volta E.S. Arton, *La vita di Israele,* Firenze 1950.

Il digiuno del 9 di *Av* commemora la distruzione del primo e del secondo Tempio, ha inizio la sera precedente e conseguentemente, come il digiuno di *Kippur*, dura circa 25 ore. Viene accompagnato da altri atti penitenziali.

Durano dall'alba al tramonto invece: 1) il digiuno del quarto mese (il digiuno del 17 di *Tammuz)* che ricorda la rottura delle Tavole della Legge da parte di Mosè dopo il terribile episodio del vitello d'oro; 2) il digiuno di Ghedalia che commemora l'uccisione di Ghedalia Ben AchiKam, governatore di Gerusalemme (fatto a cui si accompagno un'ulteriore perdita di autonomia per gli ebrei); 3) il digiuno del decimo mese (che cade il 10 *Tevet*) in memoria dell'inizio dell'assedio posto dai babilonesi a Gerusalemme e delle vittime della *Shoah*; 4) il digiuno di Ester, che ricorda il digiuno fatto dagli ebrei per sventare i piani di Aman, ministro del re Assuero; 5) il digiuno dei primogeniti, osservato la vigilia della Pasqua ebraica come ringraziamento per non essere morti come i primogeniti egiziani.

La Chiesa Cattolica

1. La codificazione del diritto della Chiesa Cattolica – 2. Il paradigma della libertà alimentare cristiano-cattolica – 3. Sintetica ricostruzione dell'evoluzione della disciplina in materia di astinenza e digiuno – 4. Le vigenti disposizioni sull'astinenza e il digiuno – 5. Il digiuno eucaristico

1. La codificazione del diritto della Chiesa Cattolica

L'esigenza di un generale riordino delle norme canoniche che ha costantemente segnato la storia del diritto canonico si ripresentò nel corso del Concilio Vaticano I (1870) e successivamente il Pontefice Pio X, nel 1904, annunciò l'intenzione di intraprendere l'opera di codificazione che venne affidata all'illustre canonista, poi cardinale e Segretario di Stato, Pietro Gasparri.

Il *Codex Juris Canonic*i, diviso in cinque libri, venne promulgato, nel 1917, da Papa Benedetto XV e venne pertanto denominato anche Codice piano-benedettino dal nome dei Papi che avevano contribuito alla sua realizzazione.

Molte disposizioni del *Codex* del 1917, già verso la metà del medesimo secolo, risultavano abrogate per desuetudine o per provvedimenti successivi di diritto pontificio e anche per questo si rese necessaria una nuova opera di revisione. La stessa immagine della Chiesa quale risultava dal *Codex* del 1917, il quale privilegiava l'aspetto gerarchico, non era più adeguata ai tempi.

Il Pontefice Giovanni XXIII, nell'annunciare il fondamentale evento per la vita della Chiesa costituito dal Concilio Vaticano II (1963), accennò anche all'esigenza di rivedere il *Codex* e successivamente istituì, all'uopo, una commissione. I lavori di revisione durarono molti anni e il nuovo Codice di Diritto Canonico venne promulgato, nel 1983, da Papa Giovanni Paolo II.

2. Il paradigma della libertà alimentare cristiana

Il fulcro della normativa cristiano-cattolica in materia alimentare può essere descritto da queste sintetiche affermazioni: mangiare tutto, mangiare con tutti, ringraziare Dio e ciò poiché, nella trazione cristiana, sulla

premessa che il cibo è un dono del Signore, non si rinviene alcuna distinzione tra cibi, o bevande, permesse e proibite, bensì emerge una libertà alimentare che si presenta come carattere peculiare e importante novità che distingue le chiese cristiane.[168]

Deve essere sottolineata l'assenza, nel Nuovo Testamento, di divieti che colpiscano cibi specifici e la speciale considerazione riconosciuta ad alcuni di essi: pane, vino e olio.

L'aspetto comunitario della condivisione del cibo assume un ruolo centrale e il rispetto dovuto al prossimo richiede di "non mangiare carne, bere vino o altra cosa di cui il fratello possa scandalizzarsi"[169]

La consapevolezza che il cibo non è solo frutto dell'attività dell'uomo, bensì è dono del Creatore, viene manifestata nella "preghiera di ringraziamento" che esprime lode, benedizione e riconoscenza per l'opera di Dio che, Padre, si prende cura della vita dei suoi figli assicurando loro il nutrimento non solo spirituale bensì anche materiale.

Questo tipo di approccio alimentare è certamente basato sul rifiuto dell'esteriorità e dell'ipocrisia rappresentate dall'osservanza meramente formale delle regole, la quale può prescindere da un rinnovamento interiore provocato dalla conversione del cuore. Esso rappresenta inoltre l'esigenza di un recupero della fede autentica, che sola rappresenta il parametro dell'appartenenza al popolo cristiano.

Si osserva inoltre che le uniche disposizioni in materia alimentare, rappresentate dalle regole disciplinanti l'astinenza e il digiuno, vengono concepite come strumenti volti a favorire la penitenza, il cammino di comunione dell'uomo verso Dio, e in questo senso trascendono la dimensione puramente alimentare. La vera penitenza infatti non può prescindere, in nessun tempo, da un'ascesi anche fisica, poiché l'essere umano nella sua completezza deve partecipare attivamente a questo atto religioso.

Il digiuno consiste nell'astensione totale o parziale dal cibo, mentre l'astinenza impone di evitare determinati alimenti e conseguentemente il primo focalizza la quantità di cibo, laddove la seconda attiene alla qualità e alla tipologia del nutriente.[170]

Il digiuno e l'astinenza non sono forme di disprezzo del corpo bensì strumenti per rinvigorire lo spirito rendendolo capace di esaltare la stessa corporeità della persona. Essi sono atti di culto che scandiscono il tempo cristiano, costituendo parte integrante del percorso di preparazione alla celebrazione di eventi centrali della vita del credente, il quale aspira a ripercorrere e a commemorare le tappe cruciali dell'incarnazione divina.

Il precetto del digiuno e dell'astinenza poi, oltre a preservare i fedeli dal pericolo di lasciarsi trattenere, nel loro pellegrinaggio verso la patria celeste, dalle cose di questo mondo, si carica di uno scopo caritativo e altruistico poiché la Chiesa invita, sin dai primordi, a devolvere generosamente ciò che si risparmia e di cui ci si spoglia in opere di carità a sollievo degli indigenti e dei diseredati.

Vi è inoltre un ulteriore significato che astinenza e digiuno possono assumere quando diventano umili e fiduciose suppliche dell'aiuto divino per superare prove difficili.[171]

---

[168] Cfr. L. De Gregorio, *Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica*, in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 47. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è pubblicato nella rivista Il Diritto Ecclesiastico, 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 151.

[169] RM 14:21

[170] Si veda: anche M. Salani, *A tavola con le religioni. Cristianesimo.* Bologna, Edizioni Dehaniane, 2014, pag. 16.

[171] Papa Giovanni Paolo II proclamò giornata di digiuno il 14 dicembre 2001 al fine di implorare la pace in quel clima di terribile smarrimento che seguì l'attentato del 11/09/2001. Papa Francesco, dinanzi alla tragedia della guerra in Siria, ha designato sabato 7 settembre 2013 quale giorno di digiuno e di preghiera affinché il sanguinoso conflitto cessi e regni la pace nel mondo; tale giornata di digiuno ha conquistato l'adesione di non cattolici, di non cristiani e anche di atei.

3. Sintetica ricostruzione dell'evoluzione della disciplina in materia di astinenza e digiuno

Il Cristianesimo primitivo ha valorizzato la tradizione evangelica, secondo cui nella nuova epoca inaugurata da Gesù il digiuno è qualcosa di superato e ciò poiché la posizione dello stesso Gesù nei confronti di questa pratica alimentare è nuova, unica e originale, non imponendo in modo esplicito ai discepoli nessuna regola al riguardo.[172]

Nel periodo postapostolico ritorna invece il digiuno facoltativo settimanale ma si contrappongo i giorni del digiuno cristiano (mercoledì e venerdì) a quelli dell'osservanza giudaica[173] e questo viene interpretato come una ripresa della pratica della pietà dell'Antico Testamento.[174]

I precetti su digiuno e astinenza successivamente diventeranno sempre più numerosi anche per effetto dell'influenza esercitata dagli ambienti monastici assiduamente intenti a tali esercizi e si riscontra una sensibile divergenza di disciplina della materia anche tra diversi gruppi di fedeli e tra diverse città, divergenza che veniva variamente interpretata, ora come un valore, ora come una debolezza della Chiesa.

Nell'Alto Medioevo, la Chiesa estende la sua influenza sulla società europea intensamente plasmata dalla religione e tende a disciplinare ogni aspetto della vita quotidiana delle genti convertite regolamentando non solo la scansione del tempo bensì anche le abitudini alimentari attraverso precetti muniti di sanzione in caso di inadempimento. Il digiuno, in questo periodo, consisteva nel sostentarsi unicamente con pane e acqua, e rappresentava la pena-penitenza più frequentemente inflitta nei Libri Penitenziali. La disciplina della materia doveva tuttavia tener conto degli usi locali che risultavano molto difformi.

La variabilità della normativa a seconda delle regioni trova riscontro nel *Decretum Gratiani* e anche nel *Liber Extra* di Gregorio IX, nonostante diversi tentativi di omogeneizzazione.

I secoli successivi sono caratterizzati da: 1) una minuziosa individuazione dei giorni penitenziali; 2) la precisazione della definizione stessa di digiuno e di astinenza mediante la catalogazione degli alimenti e delle bevande proibiti nonché mediante l'individuazione dell'esatta misura e della natura degli alimenti consentiti; 3) l'indicazione dei casi in cui si può ottenere la dispensa dall'osservanza della legge del digiuno e dell'astinenza laddove sussista un grave incomodo fisico o morale quale: la senescenza, le infermità o la convalescenza, lo stato di gravidanza o di allattamento, taluni lavori faticosi o l'accingersi ad un oneroso viaggio; 4) la meticolosa disciplina del digiuno dei sacerdoti che appare alquanto severa.

Un cambiamento decisivo e alquanto drastico venne operato da Paolo VI il quale, dopo essere intervenuto incisivamente al riguardo durante il Concilio Vaticano II, emanò la Costituzione Apostolica *Paenitemini* del 17 febbraio 1966.[175] Questo documento, nella sua parte seconda, segnalava la necessità di individuare nuove forme di penitenza, alternative al digiuno e all'astinenza, le quali risultassero più idonee a realizzare il fine stesso della penitenza secondo l'indole delle diverse epoche e a tale scopo abilitava le Conferenze Episcopali a sostituire in tutto o in parte l'astinenza e il digiuno specialmente con altre opere di carità ed esercizi di pietà. Tale orientamento verrà recepito dalla codificazione postconciliare del 1983.

---

[172] Cfr. G. Boni, *Il digiuno e l'astinenza nel diritto canonico*, in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 223.

[173] Cfr. Didachè, 8:I: "non fate coincidere i vostri digiuni con quelli degli ipocriti: essi digiunano, infatti, il lunedì e il giovedì, voi invece digiunate il mercoledì e il venerdì."

[174] Si veda: G. Boni, *op. cit.,* pag. 223.

[175] Paolo VI, Costituzione Apostolica *Paenitemini*, 17 febbraio 1966, EV, II, pag. 606.

4. Le vigenti disposizioni sull'astinenza e il digiuno

Il vigente Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina regolamenta il digiuno e l'astinenza con quattro canoni ricompresi nel secondo capitolo, *De diebus paenitentia*, del secondo titolo, *De temporibus sacris*, che chiude il libro IV, *De Ecclesia munere santificandi*.[176]

La normativa specifica che la codificazione promulgata da Giovanni Paolo II nel 1983 riserva al digiuno e all'astinenza risulta estremamente sintetica specie se confrontata con le dettagliate, ma soprattutto più rigorose ed esigenti, prescrizioni che ancora il Codice di Diritto Canonico del 1917 prevedeva al riguardo, le quali peraltro rappresentavano un'attenuazione di quelle preesistenti.

Il canone 1249[177], inedito e senza alcun corrispondente nella codificazione piano-benedettina, presenta molti elementi rilevanti poiché, in primo luogo, il digiuno e l'astinenza sono ricomprese, unitamente alla preghiera e alle opera di pietà e carità, tra le forme con cui onorare il precetto della penitenza il quale, confermato da Cristo con la parola e con l'esempio,[178] caratterizza profondamente la vita cristiana.

La disposizione predetta pone il principio che tempi penitenziali obbligatori non dispensano i fedeli dal fare penitenza bensì ne sottolineano la dimensione comunitaria ed ecclesiale, la quale testimonia l'unità e la comunione del corpo ecclesiale attraverso la condivisione e la simultaneità dell'impegno.

Il rispetto dei giorni di penitenza non esaurisce l'esercizio penitenziale cui ogni fedele è chiamato per legge divina, poiché la penitenza è infatti da considerarsi una dimensione fondamentale e costante dell'esistenza cristiana. L'istituzione di giorni penitenziali di carattere universale mira a esprimere e a favorire il senso comunitario di conversione e purificazione a cui sono chiamati non solo i singoli fedeli bensì l'intera comunità.[179]

Digiuno e astinenza vengono richiamati dal canone in esame per ultimi ma preceduti dall'avverbio "soprattutto", il quale potrebbe indurre a ritenere che queste due forme di penitenza abbiano una prevalenza tale da ritenerle obbligatorie a differenza delle altre elencate e rimesse invero alla libera scelta dei fedeli.[180]

Sono giorni e tempi di penitenza della Chiesa universale tutti i venerdì dell'anno e i quaranta giorni di Quaresima (Codice di Diritto Canonico, can. 1250) e ciò modificando il disposto del vecchio codice che computava anche le vigilie di alcune solennità e le ferie delle quattro *tempora* (Codice di Diritto Canonico del 1917, can. 1252, §2).

---

[176] Cfr. G. Boni, *op. cit.*, pag. 218. Si sottolinea che gli obblighi del digiuno e dell'astinenza sono richiamati anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica.

[177] Cfr. Codice di Diritto Canonico, canone 1249: " Per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendano in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l'astinenza a norma dei canoni che seguono."

[178] Si vedano, ad esempio, i seguenti passi del Vangelo: Mt 17:20; 5:29-30; 11:21-24; 11:7-11; 4:2; Mc 1:13; Lc 4:1-2. Il Maestro rivolge un appello pressante ai suoi seguaci a imitarlo sulla via dell'abnegazione e li invita alla conversione dal male morale che ha radici nel cuore umano, mettendo in pratica non solo atti di costrizione interiore bensì anche opere di penitenza che manifestino la volontà di prendere su di sé la croce per la salvezza dell'umanità deturpata dal peccato in tutti i suoi membri, fatta eccezione per lo stesso Gesù di Nazareth e per sua madre Maria Immacolata.

[179] Cfr. M. Calvi, Commento ai canoni 1166-1253, Codice di Diritto Canonico commentato, a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale, Milano, Ancora, 2001, pag. 977.

[180] Cfr. G. Boni, *op. cit.,* pag. 218: "l'avverbio *praesertim* … sta a denotare – oltre al loro (N.d.R.: digiuno e astinenza) millenario radicamento nella tradizione – il carattere obbligatorio del digiuno e dell'astinenza, oggetto di precise, seppure flessibili, norme canoniche, rispetto alle altre forme elencate, affidate alla libera scelta dei fedeli."

L'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, deve essere osservata, ai sensi del canone 1251, tutti i venerdì dell'anno salvo che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità. L'astinenza e il digiuno devono essere osservati, ai sensi della medesima norma, il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo.

L'astinenza obbliga coloro che hanno compiuto quattordici anni di età. Il digiuno obbliga coloro che, avendo compiuto diciotto anni, sono maggiorenni per il diritto canonico (can. 97,§1) fino all'inizio del sessantesimo anno di età.[181]

I minori, pur essendo esentati dall'astinenza e dal digiuno, sono comunque tenuti a dare spazio a un'autentica prassi penitenziale commisurata alla loro età e alle loro possibilità, la quale, deve gradualmente aiutarli a comprendere il valore della penitenza ecclesiale (can. 1252).[182]

I Vescovi diocesani oltre a poter occasionalmente e transitoriamente (per modo di atto) indire (e non sopprimere o trasferire) peculiari giorni di penitenza per la diocesi o i luoghi propri (can. 1244 §2), sono altresì titolari del diritto di concedere la dispensa dall'obbligo di rispettare il giorno di penitenza ovvero di commutarlo in altre opere pie (can. 87). Tale dispensa può essere concessa anche dal Parroco (can. 1245) e conseguentemente, qualora circostanze singolari dei fedeli lo richiedano, può essere concessa la dispensa dall'osservanza dell'obbligo del digiuno e/o dell'astinenza.

Le Conferenze Episcopali, ai sensi del canone 1253, hanno la facoltà di determinare ulteriormente l'osservanza del digiuno e dell'astinenza potendo altresì sostituirvi, in tutto o in parte altre forme di penitenza soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà.[183] La Conferenza Episcopale Italiana ha assolto a tale compito facoltativo con la nota pastorale del 4 ottobre 1994, *Il senso cristiano del digiuno e dell'astinenza*.[184]

Il nuovo Codice di Diritto Canonico non riporta la definizione di digiuno, già contenuta dal Codice pianobenedettino al canone 1251; tale definizione, tuttavia, non può dirsi mutata e invero la legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata ma non proibisce di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera, attenendosi per quantità e qualità alle consuetudini locali approvate. Tale definizione, ad esempio, è ripresa dalla nota pastorale del 4 ottobre 1994 sopra citata, la quale stabilisce altresì che il pasto principale può essere assunto indifferentemente a mezzogiorno o alla sera e in esso è permessa qualsiasi vivanda salvo si tratti anche di giorno di astinenza.

L'astinenza dalle carni vanta una veneranda tradizione nella Chiesa e tuttavia non è stata imposta a quei popoli per i quali l'astinenza da qualche altro cibo costituisce una penitenza maggiore. Deve tuttavia essere ricordata la densità metaforica sottesa all'astensione dalla carne, la quale non solo è strettamente intrecciata

---

181 Codice di Diritto Canonico, canone 1252.

182 Non sono più astretti dalla legge dell'astinenza, come nella codificazione anteriore, i bambini a partire dai sette anni.

183 Tale prescrizione costituisce espressione normativa delle indicazioni dei Padri Conciliari convenuti al Concilio Vaticano II i quali auspicavano una maggiore valorizzazione dei legislatori particolari per la regolamentazione dell'astinenza e del digiuno e ciò in ossequio all'attuazione del principio di sussidiarietà. Si confronti: anche: G. Boni, *op. cit.,* pag. 220.

184 La disciplina italiana in tema di astinenza e digiuno è contenuta in Conferenza Episcopale Italiana, nota pastorale *Il senso cristiano del digiuno e dell'astinenza* del 4 ottobre 1994, in www.chiesacattolica.it. Sito consultato in data 24 febbraio 2016. La Conferenza Episcopale Italiana osserva come, dinanzi alle trasformazioni imponenti del mondo contemporaneo, i precetti canonici relativi all'astinenza e al digiuno potrebbero rischiare o l'esilio tra i reperti anacronistici ovvero il travisamento e il fraintendimento. È quindi necessario ripensare le forme concrete secondo cui la prassi penitenziale deve essere vissuta e escogitare modi più adatti per praticare digiuno e astinenza. Questi modi più adatti consistono nella privazione e comunque in una più radicale moderazione non solo del cibo bensì anche di tutto ciò che può essere di qualche ostacolo a una vita spirituale pronta al rapporto con Dio nella meditazione e nella preghiera, ricca e feconda di virtù cristiane e disponibile al servizio umile e disinteressato del prossimo. Molti Vescovi italiani, sul solco segnato dalla Conferenza Episcopale Italiana, hanno proposto ai loro fedeli un policromo ventaglio di "anomali" digiuni e astinenze soprattutto con riferimento ad alcuni strumenti tecnologici che sovente opprimono e soggiogano l'uomo.

alla complessa considerazione del sangue e della vita/anima che in esso biblicamente risiede, bensì anche rimanda alla specificità della religione del Verbo incarnato rappresentata dalla carne e dal sangue di Cristo offerti sul Calvario e nell'Eucarestia. La legge dell'astinenza, nel diritto particolare italiano, vieta altresì le pietanze e le bevande le quali, a un prudente giudizio, risultano particolarmente prelibate e costose.[185]

La nota pastorale sopra citata consente di sostituire l'obbligo dell'astinenza, negli altri venerdì dell'anno diversi dal Venerdì Santo e dai Venerdì di Quaresima, con qualche altra opera di penitenza, preghiera e carità e inoltre consente di derogare alla legge dell'astinenza e del digiuno per una ragione giusta quale, ad esempio, i motivi di salute. [186] Le più frequenti mortificazioni e opere di pietà che possono sostituire l'astinenza sono l'astensione dalle bevande alcoliche, dal fumo, dagli spettacoli, visitare malati, poveri o anziani, assistere alla Messa, pregare il Rosario, dedicare più tempo alla famiglia.[187]

5. Il digiuno eucaristico

Il digiuno eucaristico è rappresentato dal digiuno che deve essere osservato dai fedeli che si accostano alla Sacra Comunione e dai sacerdoti che si accingono a celebrarla e comprende l'astensione assoluta da cibo.

Il digiuno eucaristico è disciplinato dal canone 919 del Codice di Diritto Canonico, il quale: 1) impone al soggetto che si accinge a ricevere la Santissima Eucarestia di astenersi, per lo spazio di almeno un'ora prima della Sacra Comunione, da qualunque cibo o bevanda salvo l'acqua e le medicine; 2) consente al sacerdote, che nello stesso giorno celebra due o tre volte la Santissima Eucarestia, di prendere qualcosa prima della seconda o terza celebrazione anche se non sia trascorso lo spazio di un'ora; 3) permette ad anziani e infermi di ricevere la Sacra Comunione anche se hanno preso qualcosa entro l'ora antecedente.

Il significato del digiuno eucaristico non è ricollegato alla penitenza e alla conseguente necessità di conversione del cuore bensì al "doveroso tributo di onore al divin Redentore" il quale diventa "primo e sommo nutrimento che sostenta la nostra anima e ne accresce la santità".[188]

La vigente normativa in materia di digiuno eucaristico si discosta dalla disciplina prevista dalla codificazione piano-benedettina (can. 808 e can. 858,§1), la quale non ammetteva a ricevere la Sacra Comunione chi non fosse a digiuno dalla mezzanotte, salvo il pericolo di morte e la necessità di impedire *irriverentiam in sacramentum*.

L'obbligo dell'osservanza del digiuno eucaristico si è infatti mitigato nel tempo come di seguito esposto.

Le dispense dall'osservanza dell'obbligo del digiuno eucaristico venivano concesse, vigente il codice del 1917, dalla Santa Sede tramite gli Ordinari dei luoghi e specialmente dai Vescovi che segnalavano i casi particolari dei fedeli. L'aumento delle richieste di dispensa aveva comportato una notevole difformità nella pratica dell'obbligo in oggetto quando papa Pio XII decise di promulgare la Costituzione Apostolica *Christus Dominus* del 6 gennaio 1953 e successivamente il *Motu Proprio Sacram Comunionem* del 19 marzo 1957.[189]

---

185 Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, nota pastorale *Il senso cristiano del digiuno e dell'astinenza*, citato.

186 Si ritiene quindi che il diritto particolare italiano allenti e mitighi lo *ius commune* relativamente all'astinenza dalle carni.

187 Cfr. M. De Agar, "Il diritto particolare delle Conferenze Episcopali", in *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al C.I.C.,* Milano, Giuffrè, 1990, pag. 29-30.

188 Pio XII, Costituzione Apostolica *Cristus Dominus*, 6 gennaio 1953, in AAS, 1953, pag. 15-24.

189 Pio XII, Costituzione Apostolica *Cristus Dominus*, 6 gennaio 1953, in AAS, 1953; Pio XII, *Motu proprio Sacram Communionem,* 19 marzo 1957, in AAS, 1957, pag.177.

La Costituzione Apostolica *Christus Dominus:* 1) mitigava il digiuno eucaristico ricorrendo a determinate condizioni soggettive; 2) stabiliva che l'acqua naturale non poteva rompere il digiuno; 3) prevedeva, per sacerdoti celebranti e per i fedeli, il digiuno di tre ore con riferimento al cibo solido e alle bevande alcoliche nonché il digiuno di un'ora relativamente alle bevande non alcoliche e ciò per accostarsi alla Sacra Comunione nelle ore vespertine.

Il Motu Proprio *Sacram Communionem* esortava i fedeli e i sacerdoti a osservare la vetusta forma di digiuno eucaristico ma consentiva, come regola generale, di astenersi per tre ore dai cibi solidi e dalle bevande alcoliche nonché per un'ora dalle bevande non alcoliche.

Papa Paolo VI, qualche anno più tardi, il 21 novembre 1964, nella sessione pubblica del Concilio Ecumenico da lui stesso presieduta, annunciò una nuova concessione per quanto attiene al digiuno eucaristico e ciò in ragione delle difficoltà di molte regioni. Si stabilì che il digiuno venisse ridotto a un'ora prima della Santa Comunione includendo in tale concessione anche l'uso di bevande alcoliche nel rispetto della dovuta moderazione.[190]

Tali ultime prescrizioni sono state sostanzialmente accolte nel nuovo Codice del 1983.

[190] Cfr. Paolo VI, Rescritto *Attentis multarum de tempore eucharistici ieiunii servandi*, 21 novembre 1964, in EV, S1, pag. 40.

L'Islam

1. Maometto e l'insegnamento religioso dell'Islam – 2. Il fondamento dei rituali musulmani connessi al cibo – 3. La facoltà di cibarsi di ciò che è permesso e che è gustoso e buono – 4. I principali divieti alimentari islamici 4.1 Gli animali proibiti 4.2 Il divieto di consumare carne di animali non cacciati o non macellati secondo il metodo prescritto 4.3 Le bevande proibite e il vino

1. Maometto e l'insegnamento religioso dell'Islam

L'organizzazione politica dell'Arabia preislamica era frantumata in variegate comunità e tribù di "beduini", termine quest'ultimo che deriva da *badw* (deserto) e che indica coloro che vivono nel deserto praticando l'allevamento e il commercio carovaniero. Queste comunità arabe, che godevano di piena autonomia sociale, si ritenevano accomunate dal fatto di discendere da Ismaele figlio di Abramo e della schiava Adgar e, da un punto di vista religioso, adoravano varie divinità.

Il Profeta dell'Islam, Maometto (570-632 d.C.), nacque alla Mecca e raggiunti i quarant'anni, in occasione di uno dei soliti ritiri, ricevette la rivelazione celeste sulla vera natura della divinità e dei suoi rapporti con il mondo creato. Il giorno 27 del mese di *Ramadān* dell'anno 610, l'arcangelo Gabriele apparve a Maometto rivelandogli con irresistibile chiarezza l'unità-unicità di Dio. Maometto successivamente raccolse i versi che formeranno il testo sacro dell'Islam: il Corano.[191]

La morte del Profeta, il quale non aveva designato chiaramente un successore, determinò i primi grandi problemi della comunità islamica divisa nella scelta del capo politico e religioso della nuova realtà nazionale. Abu Bakr "il Veridico", primo califfo, suocero del Profeta in quanto padre dell'amata Aisha, prevalse e governò dal 632 al 634. La divisione della comunità dei fedeli in sunniti e sciiti avvenne dopo la scomparsa del quarto califfo quando gli sciiti accuseranno Abu Bakr di aver rifiutato a Fatimah, la figlia prediletta del profeta, l'eredità paterna dell'oasi di Fadak e di aver dato quindi inizio alle discriminazioni verso la legittima discendenza di Maometto.

[191] Cfr. M. Introvigne, P. Zoccatelli, *Le religioni in Italia, L'Islam e i movimenti di matrice islamica in Italia,* in <www.cesnur.com>. Sito consultato il 4 novembre 2016.

Il principio cardine del Corano è l'unità-unicità di Dio e i doveri fondamentali del culto islamico si possono riassumere nei cosiddetti cinque pilastri della fede ovvero le cinque pratiche che il musulmano deve compiere: la professione di fede, la preghiera, l'elemosina, il pellegrinaggio e il digiuno.

La professione di fede è la testimonianza resa con la parola a Dio unico e a Muhammad come suo inviato che è pronunciata dal neofita al momento di accettare la religione dell'Islam ed è recitata nella preghiera quotidiana oltre che nei momenti importanti della vita.

La preghiera o *salat* è la preghiera rituale che si distingue da quella personale facoltativa e deve essere compiuta cinque volte al giorno, a ore determinate, con gesti e formule prestabilite.

L'elemosina o *zakat* è quella a cui i poveri hanno diritto.

Il digiuno o *sawm* dura quanto il mese di *Ramadān* e comporta l'astensione dal cibo e dalle bevande dall'alba al tramonto.

Il pellegrinaggio rituale alla Mecca deve essere compiuto almeno una volta durante la vita da ogni musulmano che ne abbia la possibilità.

2. Il fondamento dei rituali musulmani connessi al cibo

L'Islam non è soltanto un credo religioso bensì anche regola di vita e ciò poiché disciplina l'esistenza del musulmano nei suoi più minuti aspetti regolamentando anche gli atti del vivere quotidiano quali l'alimentazione, la quale diventa altresì un importante fattore di identificazione comunitario.[192]

La minuziosa materia delle regole alimentari nel mondo musulmano si sviluppa sulla base di ciò che è considerato *harām* (proibito, illecito) e ciò che al contrario è *halāl* (lecito, non proibito da Dio e dal comportamento tenuto in vita dal Profeta). Questa distinzione, invero, consente di qualificare qualunque atto umano e ciò poiché tutte le condotte umane, sia quelle più prettamente connesse alla pratica del culto sia quelle riconducibili alla quotidianità delle relazioni interpersonali, sono interamente e direttamente volute e regolate da *Allāh.*[193]

Il principio generale secondo cui tutto ciò che è stato concesso all'uomo per nutrirsi è di derivazione divina giustifica anche il fatto che le norme relative all'alimentazione siano ricomprese tra quelle che regolano gli atti rituali e quindi si differenzino da quelle che disciplinano le relazioni intercorrenti tra gli uomini.[194]

Il cibo, nel pensiero islamico, è, infatti, una grazia divina[195] e pertanto è raccomandato: 1) menzionare il nome di *Allāh* prima di accingersi al pasto e alla sua conclusione; 2) essere composti mentre si mangia; 3) usare la mano destra; 4) non eccedere nel cibo abbandonandosi all'ingordigia.

La raccomandazione di non eccedere nel cibo rimanda non solo alla prescrizione generale della moderazione bensì anche sottintende una disponibilità generosa verso i confratelli più poveri. I musulmani sono

---

192 Cfr. E. Francesca, *Introduzione alle regole alimentari islamiche,* Roma, Istituto per l'oriente C.A. Nallino, 1995, pag. 1. "Etimologicamente *Islam* significa "sottomissione a Dio" e dunque accettazione piena della sua volontà e rispetto di quanto da Lui stabilito nel Corano, che per i musulmani è Parola stessa dell'Onnipotente."

193 Cfr. L. Ascanio, "Le regole alimentari nel diritto musulmano", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 111. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è pubblicato nella rivista "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 165.

194 Cfr. L. Ascanio, *Le regole alimentari nel diritto musulmano,* in "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 168.

195 Corano XVI,72

infatti tenuti alla decima prescritta dalla legge a beneficio dei più poveri *(zakāt)* e possono essere oggetto di questa decima anche gli alimenti che sono necessari per il nutrimento dell'uomo.

Il valore etico-sociale dell'alimentazione diviene particolarmente evidente nella prescrizione del digiuno nel mese di *Ramadān*, nono dell'anno lunare. La comunità islamica (*Umma),* in questo mese di purificazione, è chiamata ad astenersi totalmente dal cibo nel periodo che intercorre tra l'alba e il tramonto. I pasti consentiti possono essere consumati al calare del sole e spesso assumono un importante significato comunitario poiché vengono servite pietanze anche per i bisognosi.

Il digiuno nel mese di *Ramadān* è obbligatorio per i musulmani di ambo i sessi, puberi e sani di mente i quali devono invocare l'intenzione di voler procedere all'astensione richiesta. Il Corano dispensa dal digiuno le persone anziane, i deboli, i minorenni, i malati psichici, i viaggiatori, le donne incinte o in fase di allattamento, ma alcune di queste categorie (deboli, viaggiatori, donne incinte o in fase di allattamento) hanno l'obbligo di recuperare il digiuno non osservato.

3. La facoltà di cibarsi di ciò che è permesso e che è gustoso e buono

L'uomo, nel Corano, è posto al centro dell'universo e ha il diritto di servirsi di quanto Dio ha creato per lui[196] ma questo principio generale di liceità è limitato da una serie di divieti.

Il Corano stabilisce altresì che è facoltà, per il musulmano, di cibarsi di ciò che è permesso e che è gustoso e buono[197] e questa regola generale ha trovato concreta applicazione nell'effettiva indicazione di ciò di cui è lecito cibarsi non solo da parte della fonte coranica bensì anche nei detti e fatti del Profeta.

I prodotti derivanti dalla terra sono infatti considerati leciti direttamente dal Corano, il quale impone altresì, al momento del raccolto, di devolverne ai poveri la giusta quantità senza prodigalità.[198]

Il consumo della carne è permesso ma deve tener conto non solo del fatto che alcuni animali sono considerati impuri e quindi proibiti, bensì anche che il dominio sulla vita delle creature spetta solo a Dio e pertanto l'uccisione di un animale da parte dell'uomo non può essere un'azione ordinaria, bensì deve essere sacralizzata anche in segno di rispetto della vita.

La *Sunna* è poi ricca di richiami relativi ai gusti e alle preferenze del Profeta che sono diventate oggetto di imitazione da parte della comunità dei fedeli e per questo motivo sono ad esempio raccomandabili la zucca, i datteri freschi e i cetrioli, mentre non è tollerato l'aglio.

4. I principali divieti alimentari islamici

La giurisprudenza islamica, sulla scorta delle prescrizioni coraniche e della tradizione profetica, ha costruito una teoria generale in base alla quale viene regolamentato il regime alimentare del musulmano. Sono infatti considerati impuri e pertanto proibiti (*harām*): 1) alcune specie di animali e in particolare il maiale; 2) le carogne di animali; 3) gli animali che non siano stati cacciati o che non siano stati macellati secondo il metodo prescritto; 4) le vittime sacrificali; 5) il sangue; 6) i cibi divenuti impuri per contaminazione; 7) il vino e le bevande alcoliche.

---

196 Corano XXXVI, 71-73.

197 Corano II, 168.

198 Corano VI, 141.

È importante sottolineare che gli alimenti considerati leciti possono diventare illeciti per effetto del contatto con sostanze reputate impure e dannose per la salute del corpo (sterco, immondizia, urina ed escrementi) e addirittura il contatto con alimenti proibiti può ingenerare nel musulmano uno stato di impurità che deve essere eliminato attraverso atti di purificazione, attraverso i quali il credente risana sé stesso interiormente ed esteriormente.

L'impurità del sangue mestruale[199] porta alla conclusione che non solo è impura la carne della femmina di animale mestruata, bensì anche la donna mestruata può contaminare le vivande che prepara.

Gli animali morti non sono permessi[200] e conseguentemente sono proibite le carcasse di quelli che sono morti per cause naturali e non a seguito dell'intervento dell'uomo. La ragione di tale prescrizione risiede non solo nelle esigenze di prevenzione di eventuali malattie presenti nella carcassa, bensì anche dal fatto che Dio non consente che l'uomo si nutra di ciò che non ha cercato e non ha pensato come mezzo di sostentamento e, conseguentemente, nella necessità che il musulmano, per ottenere una cosa, debba volerla secondo la sua intenzione.

Il divieto di cibarsi di carogne si affianca, nel Corano, a quello di degustare il sangue[201], il quale pone fine all'antica consuetudine dei beduini di sgozzare i cammelli per raccoglierne il sangue e preparare una bevanda che li avrebbe aiutati a sopravvivere nell'arido deserto.

L'obbligo di astenersi dal bere il sangue riguarda il "sangue versato" e conseguentemente viene proibito ai musulmani raccogliere, all'atto della macellazione, il sangue dell'animale per poi utilizzarlo e tale prescrizione possiede anche un valore simbolico, attesa l'identificazione del sangue stesso con la vita.[202]

Deve essere sottolineato che, essendo interdetta ogni attività venatoria a coloro che compiono il pellegrinaggio alla Mecca nel territorio sacro, la selvaggina è vietata ai pellegrini.

È poi prevista la possibilità di derogare alle regole alimentari islamiche in stato di necessità quando cioè si è costretti dalla fame, manca intenzione di trasgredire alla legge[203] e si evita di saziarsi limitandosi a evitare la morte.

Il pericolo di vita per astinenza dal cibo si ritiene sussistere nel caso perduri nell'arco delle ventiquattro ore.

4.1 – Gli animali proibiti

Il principio generale secondo cui l'uomo può servirsi di tutto ciò che Dio ha creato per lui è temperato da alcuni divieti, contenuti nel Corano e sviluppati dalla dottrina, tra i quali deve essere ricompreso quello riguardante gli animali considerati impuri e i loro prodotti.

Le scuole giuridiche non hanno però sviluppato un criterio generale per distinguere gli animali impuri da quelli che non lo sono né hanno raggiunto un accordo unanime sull'argomento e, poiché non sembra possibile elencare tutti gli animali indicando per ciascuno il giudizio emesso dalle scuole, diventa necessario limitare l'esame a quelli più comunemente conosciuti.

---

199 Corano II, 222.

200 Corano V, 1.

201 Corano VI,145.

202 Un'eccezione al divieto del sangue è fatta per il fegato e la milza che sono dichiarati permessi dal Profeta. Sono poi vietate anche altre parti del corpo degli animali (genitali, ghiandole, vescica, cistifellea), l'urina (salvo quella di cammello che è ammessa come medicamento) e le feci. Cfr. E. Francesca, *op. cit.,* pag. 35.

203 Corano II, 173.

La classificazione degli animali di cui non è lecito nutrirsi impone una prima distinzione tra animali terrestri e creature marine poiché, queste ultime non sono generalmente considerate impure.

La principale proibizione coranica, con riferimento agli animali terrestri, riguarda la carne di maiale[204], che si estende a tutti i suinidi e che comporta il divieto di cibarsi di carne suina e di tutti i suoi derivati solidi e liquidi, come ad esempio lo strutto.

I divieto della carne di maiale era largamente diffuso tra le popolazioni semitiche del Vicino Oriente, compresi con ogni probabilità gli arabi preislamici, e questo porterebbe a escludere che la motivazione di tale proibizione sia riconducibile, come da molti sostenuto, a un'influenza diretta della tradizione ebraica su *Muhammad* ovvero all'opportunità di guadagnare consensi tra gli ebrei al fine di facilitarne la conversione.

Si rileva generalmente che antichissime pratiche rituali attribuissero al maiale una natura demoniaca la quale lo rendeva oggetto di sacrificio in occasione di riti magici o satanici mentre, presso alcuni popoli quali i Frigi dell'Asia Minore o gli Egiziani dell'Antico Egitto, esso veniva identificato con alcune divinità e pertanto assumeva un carattere sacro. Tali osservazioni avvalorerebbero la tesi secondo cui la repulsione degli islamici verso il maiale sia stata rafforzata da una reazione contro diversi riti pagani.

L'interdizione islamica dalla carne di maiale viene da taluno giustificata adducendo motivazioni di carattere antropologico che si fondano sul fatto che il maiale (il quale poco sopporta le temperature elevate e non produce né latte né lana) mal si adattasse alle esigenze della vita nomade beduina e pertanto rappresentasse una minaccia per l'ecosistema del Medio Oriente e del Nord Africa.

Le motivazioni connesse all'origine del predetto divieto sono quindi molteplici e non univoche ma comunemente si ritiene che esse si ricolleghino alle abitudini immonde di questo animale che tende alla coprofagia e a nutrirsi di rifiuti, ovvero di elementi considerati *harām* i quali contaminano il cibo rendendolo proibito.

La proibizione della carne di maiale viene affiancata, nel Corano, da quella relativa alla carne di scimmia.[205]

Le ulteriori proibizioni alimentari riguardanti gli animali terrestri sono relative a tre animali: asini, cavalli e muli; tale divieto si desume dal fatto che il Corano ha destinato tali animali ad assolvere la funzione di mezzi di trasporto per l'uomo.[206]

È poi proibito nutrirsi di carne di animali selvatici che abbiano canini o zanne e conseguentemente è vietata, ad esempio, la carne di gatto, volpe, tigre, leone, ghepardo, iena e, per estensione, la carne dei rapaci.

Il cane è considerato una delle cosiddette cinque pesti unitamente a corvo, nibbio, scorpione e topo, i quali sono animali proibiti proprio perché il Profeta ha ordinato di ucciderli.

Altri animali non possono diventare cibo per l'uomo proprio perché il Profeta ha vietato la loro uccisione: le api[207], le formiche[208], le upupe[209] e le rane[210].

---

204 Corano XVI, 115; VI, 145; II, 173; V, 3.

205 Corano V, 60. Le scimmie sono oggetto di superstizioni e leggende popolari delle quali una, confermata dal Corano (II, 61), racconta che Dio avrebbe punito alcuni costruttori della torre di Babele trasformandoli in scimmie. Questo racconto confermerebbe l'idea che la metamorfosi dell'uomo in animale, quale segno dell'ira divina, renda le sue carni vietate. Il divieto di mangiare carne di scimmia sarebbe poi collegato all'appartenenza delle stesse al medesimo ordine dell'uomo, quello dei primati, cui conseguirebbe un naturale repulsione.

206 Corano XVI, 8. La carne di cavallo, come quella dell'asino selvatico, è considerata lecita da alcune scuole islamiche.

207 Le api sono vietate poiché a esse Dio avrebbe fatto una rivelazione. Corano XVI, 68.

208 Le formiche sono citate nel Corano. Corano XXVII, 18.

209 Le upupe hanno svolto il ruolo di mediatrici tra Salomone e la regina di Saba. Corano XXVII, 20-28.

210 Le rane erano vicine a Dio quando il Suo trono stava sulle acque. Corano XI, 7.

Gli uccelli sono generalmente leciti, come gli esseri che non hanno sangue proprio, quali gli insetti[211], a differenza dei rettili considerati vietati, salvo la lucertola.

La pesca è considerata un'attività lecita e tutti i pesci sono ritenuti alimenti consentiti[212], al punto che la loro carne può essere consumata senza che l'animale sia stato macellato ritualmente.

Le altre creature marine sono generalmente considerate lecite, salvo alcune eccezioni che perlopiù si spiegano con la teoria dell'isomorfismo, secondo cui ogni animale terrestre avrebbe un equivalente acquatico e ciò porterebbe a vietare quelle creature acquatiche che portano lo stesso nome o comunque assomigliano a quelle terrestri vietate (asino di mare, cane di mare ovvero l'anguilla per la sua somiglianza al serpente).

4.2 – Il divieto di consumare carne di animali non cacciati o non macellati secondo il metodo prescritto

Gli animali, nell'Islam, fanno parte a pieno titolo della *Umma* e conseguentemente l'uomo deve osservare le regole imposte dal Corano per potersi cibare delle loro carni, poiché l'uccisione degli animali, oltre a essere consentita esclusivamente in ragione del naturale sostentamento umano, è un atto dotato di un profondo significato etico-religioso.

Gli animali selvatici devono essere uccisi con il metodo detto *aqr* (ferire), che consiste nel ferire mortalmente, dopo aver formulato l'intenzione, la selvaggina di cui si va a caccia. La ferita deve essere inferta tramite un'arma acuminata o servendosi di un animale ammaestrato quale il cane o il falco.[213]

La pratica della caccia è poi ammessa a determinate condizioni: 1) l'assenza dello stato di consacrazione in colui che si appresta all'atto[214] e 2) l'invocazione del nome di Dio prima della battuta di caccia.[215]

Gli animali domestici permessi, come cammelli, bovini, ovini, caprini e pollame, possono diventare alimento per l'uomo se sottoposti al rito della macellazione, che deve essere effettuata secondo determinate modalità e invero il Corano proibisce di nutrirsi di animali soffocati, uccisi a bastonate, ammazzati a cornate e di quelli divorati in parte dalle fiere.[216]

I metodi per macellare ritualmente l'animale domestico sono due: il primo è definito con il termine *dabh* (macellare) e consiste nel recidere completamente la gola dell'animale preferibilmente con un unico movimento della mano e senza estrarre il coltello dalla ferita; il secondo è chiamato *nahr* (scannare) e non richiede la rescissione della trachea e delle due giugulari. Si raccomanda di scannare i cammelli e di macellare il rimanente bestiame. Entrambi i metodi prevedono a seguito del taglio il completo dissanguamento dell'animale e ciò per ottemperare alla quarta proibizione alimentare coranica relativa al divieto del sangue.

La macellazione deve essere preceduta dalla formulazione dell'intenzione di macellare e dall'invocazione del nome di Dio. È vietato bruciare o tagliare parti del corpo dell'animale prima che esso muoia ed è invece necessario: 1) adoperare uno strumento di ferro e affilato; 2) orientare l'animale verso la *qibla* (verso la Mecca); 3) adagiare sul fianco destro gli animali che devono essere uccisi con il metodo denominato *dabh* (macellare); 4) mantenere nella posizione ritti sulle zampe gli animali che devono essere scannati; 5) evitare che gli animali soffrano vedendo la macellazione di altri.

---

211 Significativo è il caso delle locuste che per gli arabi preislamici erano una vera leccornia.

212 Corano V, 96.

213 Corano V, 4.

214 Corano V, 1. Lo stato di consacrazione sussiste per il fedele quando, ad esempio, nel corso della quintuplice preghiera quotidiana, pronuncia con le mani alzate le declamazioni "*Allāhu akbar*" (Dio è il più grande), infatti in questo momento deve astenersi da comportamenti ritenuti lesivi dell'atto rituale.

215 Corano V, 4.

216 Corano V,3.

Il rito della macellazione deve essere eseguito all'inizio della giornata ma, in ogni caso, successivamente alla preghiera dell'alba.

Il soggetto abilitato a compiere la macellazione rituale deve essere in possesso dei requisiti imposti dal diritto: 1) fede musulmana; 2) sesso maschile; 3) sanità di mente; 4) fedeltà alle prescrizioni musulmane. È però ammessa la macellazione compiuta dal minore, dalla donna e da coloro che appartengono alla gente del Libro (ebrei e cristiani).

La macellazione rituale deve essere posta in atto non solo quando ci si appresti all'uccisione di un animale domestico destinato a essere utilizzato per fini alimentari bensì anche in altri due determinati casi: 1) Il giorno successivo alla fine del mese di *Ramadān,* quando viene festeggiata la "piccola festa", si raccomanda a ogni musulmano di offrire in sacrificio un capo di bestiame affinché venga offerto ai più bisognosi della comunità; 2) in occasione di una nuova nascita, e in particolare entro il settimo giorno e dopo la scelta del nome, si raccomanda la macellazione di uno o due montoni, la cui carne avanzata deve essere distribuita ai poveri.

4.3 – Le bevande proibite e il vino

L'Islam vieta espressamente l'uso del vino (prodotto dell'uva)[217] e, per estensione, tutte le bevande che hanno potere inebriante, comprese quelle alcoliche derivate dalla fermentazione di datteri, grano, orzo o miele.

Le motivazioni sottese a questo divieto risiedono non solo nel fatto che il potere inebriante di queste bevande determina un annebbiamento della mente e della coscienza del musulmano, bensì anche nel fatto che le stesse risultano dannose per la salute dell'uomo.

La giurisprudenza islamica, sulla base del Corano e della Sunna, ha sviluppato le seguenti prescrizioni riguardanti l'uso delle bevande inebrianti: 1) è vietata la degustazione del vino e di ogni altra bevanda alcolica nonché, per analogia, l'uso di droghe e sostanze stupefacenti; 2) l'inosservanza del divieto configura il peccato di miscredenza; 3) è vietato comprare, vendere o regalare vino e alcolici; 4) la distruzione del vino altrui non comporta responsabilità.

[217] Corano V, 90. L'interdizione del vino non sembra esser stata nelle iniziali intenzioni del Profeta, tanto è vero che nel Corano se ne lodano i pregi e si invitano i fedeli a goderne (XVI, 69). Le intemperanze dei fedeli ubriachi indussero però Muhammad a cambiare idea.

Induismo

1. Gli elementi centrali della religiosità induista – 2. La valenza simbolica del cibo nel mondo indiano – 3. Il divieto di mangiare carne bovina – 4. Le principali regole alimentari

1. Gli elementi centrali della religiosità induista

L'Induismo manca della figura di un fondatore ma le sue origini storiche sono comunque antichissime, poiché le prime tracce delle civiltà dell'Indo sono databili prima del 6000 a. C. e successivamente i vari culti, praticati dalle diverse popolazioni abitanti l'India dell'epoca, si sarebbero amalgamati evolvendosi nelle pratiche religiose indù.[218]

Il termine Induismo non indica un'unica struttura religiosa bensì una miriade di fedi, culture e filosofie, le quali, pur non condividendo le medesime manifestazioni del divino, le considerano espressioni dell'unico Dio e presentano alcuni punti in comune quali ad esempio la teoria del k*arma* e la reincarnazione, la possibilità di liberazione *(moksha)* e l'accettazione dei *Veda* ("vera o sacra conoscenza"). I *Veda* sono testi sacri che risalgono a un periodo compreso tra il 3000 e il 400 a. C.

Una delle caratteristiche principali dell'Induismo è quella di invocare molti dei, tra i quali *Brahama* (il dio creatore dell'universo), *Visnu* (il dio che conserva il mondo) e *Shiva* (il dio che distrugge).

L'Induismo è noto per la credenza nella reincarnazione e per la rigida divisione della società in caste alle quali si appartiene per nascita. La suddivisione in caste riflette le tre funzioni tipiche della società: a) il potere spirituale, i bramini o sacerdoti ai quali spetta il compito dei riti sacrificali, lo studio e l'insegnamento; b) il potere temporale, nobili o guerrieri, ai quali spetta il compito di proteggere le persone ed esercitare la carità; c) la produzione di beni economici, agricoltori, pastori e commercianti con esclusione di quelle professioni che sono proprie degli intoccabili (becchino, spazzino e attività contaminatrici).

[218] M. Introvigne, P. Zoccatelli, *Le religioni in Italia, Introduzione all'induismo,* in <www.cesnur.com>. Sito consultato in data 4 novembre 2015.

2. La valenza simbolica del cibo nel mondo indiano

L'Induismo, confessione religiosa che, in Italia, conta circa cinquemila fedeli e tiene rapporti con cinquantamila induisti immigrati[219], ha fatto dell'alimentazione uno dei suoi dogmi di maggior spessore. Il cibo nelle sue diverse modalità di cottura e consumazione, sommate alle differenti fasi di elaborazione che il corpo umano gli riserva, ha assunto una valenza simbolica e spirituale fin dal Vedismo, considerato ormai unanimemente l'origine di quello che noi oggi definiamo Induismo.

Gli induisti ritengono che la posizione sociale di un uomo o di un gruppo dipenda anche dagli alimenti che rifiuta di mangiare, poiché l'appartenenza a un casta gerarchicamente superiore comporta maggiori restrizioni alimentari.[220]

Il cibo è un veicolo di scambio poiché attraverso l'alimentazione si condividono meriti e demeriti sociali e, inoltre, può comportare conseguenze negative sul piano del ciclo delle rinascite poiché, se proibito, contamina i tessuti del corpo in cui si è trasformato.[221] La marginalità sociale trova spesso espressione attraverso riferimenti alla sfera del cibo invero quelli che vengono chiamati "fuori casta" vengono definiti "gente che cucina cani".[222]

L'importanza del processo dell'alimentazione è testimoniato dal fatto che il cibo, nelle *Upanishad*, viene celebrato come *brahman*, l'assoluto, e viene identificato con la vita stessa poiché la fame è morte[223], la sazietà è compiutezza.[224]

Il ciclo della pioggia e il sacrificio sono elementi fondamentali del modo religioso induista e a essi rimane collegato il cibo in un processo causale in forza del quale la pioggia, che nasce dal sacrificio, crea il cibo.[225]

I princìpi generali istitutivi possono essere ripartiti in princìpi meramente spirituali e princìpi concretamente procedimentali. Tra i primi vanno annoverati quelli inerenti al valore vitale degli alimenti. Il cibo è vita e la vita è il cibo poiché quest'ultimo rappresenta l'opposizione alla morte che è fame e miseria. Ne deriva l'importanza della purezza delle pietanze, del rituale e il profondo rispetto morale che a loro deve essere garantito.[226]

L'insieme delle norme procedimentali, in parte attuazione strumentale di quelle generali, trova il suo fondamento in una vasta categoria di regole e riti. La commensalità, ad esempio, ritenuto che non tutti sono qualificati a consumare gli stessi cibi, può essere fonte di contaminazione che potrebbe tradursi in una assenza di purezza e, conseguentemente, la persona che gode di un'alta considerazione sociale può condividere il pasto con poche persone per non veder svilito il suo *status* sociale.[227] La necessità di preservare il mangiatore

---

219 Il dato è riportato dal Centro Studi Nuove Religioni, <http://www.cesnur.com/induismo-e-i-movimenti-di-origine-induista/lunione-induista>. Sito consultato il 10 dicembre 2015.

220 Cfr. M. Salani, *A tavola con le religioni*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2014, pag. 33.

221 Si veda: A. Pelissero, *Assiologia dell'alimentazione nell'hinduismo*, in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 67.

222 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 70. L'Autore cita: *Svapaca: Manusmrti* 3, 92; 10, 51.

223 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 68. L'Autore cita: *Taittiriyopanisd* 2, 2; 3, 2; *Taittiriyopanisad* 3, 10; *Brhadaranyakopanisad* 1, 2, 1.

224 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 69. L'Autore cita: *Brhadaranyakopanisad* 5,1.

225 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 69. L'Autore cita: *Bhagavadgita* 3,14.

226 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 67.

227 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 67.

dal rischio di contaminazione deve però essere contemperata dall'obbligo di condivisione del cibo il quale, se serbato gelosamente, non reca frutto.[228]

L'attività di cottura non deve mai essere fonte di sprechi e deve sempre tener conto della razione adibita a sacrificio per gli dei. Nessuno deve essere destinatario di avanzi ma non si deve nemmeno assumere cibo in maniera esagerata o sprecare sostanze nutritive. È poi molto importante la posizione assunta durante la nutrizione: rivolgersi a est significa lunga vita, ovest prosperità, nord integrità e sud fama.[229]

L'insieme dei principi appena descritti trova diretta applicazione nel procedimento che opera la trasformazione del cibo in sostanza per corpo e mente, indissolubile binomio, dove sortisce effetto la tripartizione che segue: parte grossolana generatrice di escrementi, quella mediana di carne e sangue, mentre quella più sottile utile alla mente e al respiro. L'acqua bevuta si suddivide ugualmente in tre parti: la parte più grossolana diventa urina, la mediana sangue, la più sottile respiro.[230]

Già in epoca vedica si denotava un forte simbolismo alimentare: il fuoco si ciba delle piante, il vento delle acque, il sole della luna e l'uomo del bestiame.[231] Le figure del mangiatore e quella del mangiato, nei testi normativi, hanno sempre avuto ruolo opposto in quanto rappresentative di mobilità e immobilità, immagini, queste ultime, che assumo significato anche nella dimensione sessuale, dove il marito è mangiatore e la donna mangiata.[232]

Il sacrificio vedico si riduce a una donazione nel fuoco di un qualche alimento; esso rappresenta la "cottura del mondo", la trasformazione da una condizione primordiale, caratterizzata da crudezza e ostilità, verso una commestibilità, sinonimo di maneggiabilità.[233]

Il processo di cottura assume importanza per la determinazione di due differenti preparazioni: *kakkā* e *pakkā*. La prima riguarda un procedimento mediante bollitura, la seconda invece attiene a una frittura con grasso animale, vegetale, burro o olio di sesamo, senape e simili. La procedura di bollitura sarà destinata all'alimentazione quotidiana della famiglia in senso stretto, con tutti i rischi di contaminazione annessi che faranno così aumentare le prescrizioni rivolte a garantirne purezza.[234]

La seconda pratica invece, dopo la frittura, prevede anch'essa la bollitura, così da ridurre ancor più le impurità. Il combustibile, gli utensili, i contenitori, saranno tutti soggetti a norme atte a garantirne la purezza.[235]

In alcuni passi delle *Upanisad*, il simbolismo si ricava dal concetto di pienezza, intesa come sazietà inesauribile, compiutezza: "pieno è quello, pieno è questo. Dal pieno nasce il pieno. Se pur si riprende il pieno dal pieno rimane intatto il pieno".[236]

Si narra inoltre che Dio creò sette tipi di cibo[237], anche se la purezza estrema del *brahamano* la si trova nella pratica vegetariana più stretta. Essa impone il divieto di consumare animali, uova e sostanze vegetali come aglio e cipolla, ritenute possibile fonti di contaminazione. La pratica del vegetarianismo attrae adepti anche dalle classi sociali superiori, dove si giunge per coerenza ad affermare che gli animali considerati commestibili

---

228 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 68.

229 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 70.

230 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 69. L'Autore cita: *Chandogyopanisad* 6, 5; 1-2.

231 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 71 L'Autore cita: *Satapathabrahmana* 10, 3; 4, 4.

232 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 71. L'Autore cita: *Satapathabrahmana* 1, 3; 8, 5-6.

233 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 73.

234 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 79.

235 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 69.

236 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 71.

237 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 69. L'Autore cita: *Brhadaranyakopanisad* 1, 5.

devono essere essi stessi vegetariani, onde evitare l'avvio di un pericoloso circolo vizioso che sembrerebbe escludere solamente la categoria degli animali selvatici.[238]

I passi normativi si fanno spesso sfumati e contraddittori, come a voler edulcorare eticamente e moralmente ciò che è pratica consolidata. Così, chi mangia carne sarebbe in parte giustificato nel momento in cui destina una parte agli dei e agli antenati.

Due classificazioni sono poi operate: la prima in ambito medico, prevede la ripartizione degli alimenti in base alle loro caratteristiche gustative: dolce, acido, salato, pungente, amaro, astringente. Sapori che si presentano come fondamentali per la terapia di diverse patologie, facendo del cibo un'importante medicina preventiva. La seconda è legata alla cosmologia del *samkhya* e classifica gli alimenti in tre qualità che compongono così il principio oggettuale della *prakrti*: luminosità, dinamicità, inerzia.

Si delineano poi, in base ai caratteri umani, le preferenze per le percezioni organolettiche dei cibi. Pietanze che favoriscono la concentrazione e l'attività intellettuale vengono preferite dal tipo umano *sattvico* (cerebrotonico). Il tipo umano *rajasico* (somatotonico) predilige cibi che aumentano la massa muscolare e la forza fisica. Il tipo umano *tamasico* (viscerotonico) sceglie cibi che ottundono la mente e suscitano torpore.[239]

Il cosmo non si reggerebbe senza la continua pratica del sacrificio, ragion per cui l'Induismo le dà rilievo assoluto, tramutandolo nella immolazione di se stessi. Il fuoco, utilizzato nel processo di cottura, fa da intermediario tra gli uomini e gli dèi, generando un'energia e un ardore ascetico in forza del quale tutto ciò che viene cucinato appartiene agli dèi, e solo la restante parte agli uomini. L'offerta di cibo alla divinità e la sua ridistribuzione non sono mai vane, di contro il devoto riceverà grazia e beatitudine. Lo scambio che si attuerà, soprattutto se avvenuto in forma di *prasāda* nel tempio, conferirà grande merito al fedele.[240]

Il sacrificio vedico può essere descritto come un'oblazione nel fuoco di una qualche sostanza alimentare che, in origine, era costituita da una vittima animale. Il sacrificio della vittima avviene per soffocamento al fine di evitare spargimento di sangue che potrebbe contaminare l'area sacrificale. La vittima, attraverso formule eufemistiche, presta il suo consenso a essere uccisa e questo consenso distingue il sacrificio dall'uccisione ma la stessa vittima è meramente una vittima vicaria poiché il committente, ovvero colui che incarica i bramini di compiere il rito, immola simbolicamente se stesso, acquisisce i meriti che derivano dalla pratica sacrificale compiuta dai sacerdoti e inoltre consuma, per sopravvivere, quel che resta del frutto del sacrificio offerto agli dèi. Il mondo, attraverso il sacrificio, diviene "cotto" e quindi padroneggiabile dall'uomo poiché l'essere crudo è sinonimo di ostilità all'essere umano.[241]

Un rito comune dell'Induismo contemporaneo è quello della "adorazione" (*puja*): l'icona o l'immagine cultuale di una divinità posta in un ambiente domestico viene considerata ospite e quindi destinataria dei sedici atti di omaggio a questi riservati. L'offerta di cibo rientra tra questi atti di omaggio. La divinità destinataria dell'offerta di cibo, dopo averne incorporato il principio nutritivo, restituisce, in forma di grazia, al devoto la forma del cibo, affinché quest'ultimo la consumi con il suo favore.[242]

Il rito della cremazione è un rito che rimanda alla cottura del mondo poiché è un processo che, per certi aspetti, è simile alla preparazione di un cibo e a esso è strettamente legata la figura del "rinunciante", cioè di colui che ha scelto di rinunciare alle lusinghe mondane per intraprendere un percorso ascetico irreversibile. Il rinunciante, nel momento in cui abbraccia la rinuncia, assiste alla cremazione della sua effige, si impegna a vagare incessantemente e a nutrirsi di questua rimanendo dispensato dalla restrizioni alimentari, poiché la

238 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 72.

239 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 75.

240 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 77.

241 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 73.

242 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 75.

sua alimentazione dipende dalla carità altrui. Il corpo fisico di un rinunciante, sopraggiunta la morte, dovrà essere inumato o abbandonato alla forza purificatrice di un fiume sacro, non potendo la cremazione essere nuovamente eseguita.[243]

I riti funebri della cremazione e quelli postfunebri rendono il trapassato un antenato ovvero un personaggio destinato a irradiare la propria benefica influenza sulle generazioni in vita della sua stirpe. Appaiono strettamente collegati al tema del cibo i riti postfunebri di tipo *śrāddha,* oblazioni di alimenti destinate a costruire il corpo dell'antenato. Tali oblazioni di cibo (*pinda*), polpette di riso pressato unito a sostanze dolcificanti e adraganti che gli conferiscono la forma sferica, si propongono lo scopo di costruire per il defunto un corpo di fruizione delle offerte. È significativo, al riguardo, che il termine "*pinda*" sia usato anche per indicare una certa fase di sviluppo dell'embrione, ancora indifferenziato, privo di membra separate e distinte. La sposa del figlio del defunto, qualora desideri concepire un figlio, è l'unico soggetto abilitato a consumare i *pinda*, che svelano il loro significato simbolico poiché il latte che li impasta rappresenta il latte materno, mentre il riso e il burro identificano il seme maschile che deve, per poter maturare, trovare una nuova dimora nella matrice. Il defunto, in assenza di offerte alimentari, è condannato a diventare un mostro nottivago e il suo corpo è destinato ai tormenti infernali.[244]

L'offerta di cibo ai defunti, che costituisce il fulcro del *śrāddha*, può entrare in contraddizione con la teoria del *Karman* e della rinascita poiché il principio cosciente individuale dovrebbe lasciare il corpo del defunto per entrare in un corpo successivo e invece il corpo etereo dell'antenato è capace di gustare l'essenza nutritiva dei *pinda* sino a cento anni dopo la morte.[245] L'antenato inoltre, gratificato dalle offerte alimentari, potrebbe donare ai propri discendenti ricchezze e addirittura liberazione dal ciclo delle rinascite e ciò in violazione delle norme di retribuzione delle azioni.[246]

3. Il divieto di mangiare carne bovina

Il mondo induista viene spesso identificato nella sacralità riservata alle vacche. L'origine di tale trattamento è però, ancora oggi, fonte di non marginali conflitti ideologici. Recenti dottrine hanno sostenuto che non vi sarebbe nessuna prova che nell'antichità la venerazione della vacca comportasse il divieto di consumarne la carne.[247]

Tale affermazione, riportata nell'opera "*Jha 2002*", ha dato seguito ad accesi confronti. L'adorazione e il profondo rispetto nutriti per tale animale sono stati gli strumenti cardine per separare le diverse classi sociali, qualificate come impure a seguito della consumazione della loro carne. Questa pratica di onore verso la mucca è stata poi il postulato che ha dato vita a molteplici differenziazioni interne, ancora prima che esterne, con le altre confessioni religiose. Inutile dire come si ravvisa una complementarità tra il carattere religioso e quello materiale, invero la mucca, in quanto fonte di sostanze importanti (latte e sterco) e quindi attore dell'economia reale, diventa oggetto di culto.[248]

---

243 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 75.

244 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 77.

245 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 77.

246 Si confronti: A. Pelissero, *op. cit.*, pag. 77.

247 Si veda: D. Francavilla, *Vacche sacre e pluralismo costituzionale in India*, in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 166.

248 Si confronti: D. Francavilla, *op. cit.*, pag. 166.

Nell'innumerevole insieme di fonti normative a riguardo, le Leggi di *Manu* fanno riferimento a questo animale. Alcune norme ne sanzionano l'uccisione e il maltrattamento. Interessante è notare invece come gli altri animali non siano destinatari di egual considerazione. Bestie atte al sacrificio e bestie non destinate al sacrificio compongono una fondamentale dicotomia valutativa.[249]

Ponendo ora l'attenzione sul mero consumo di carne, i testi non sono sempre molto chiari e univoci nell'esprimere l'assoluto valore dell'una o dell'altra norma da seguire. Nelle Leggi di Manu, ad esempio, il non mangiare carne viene considerato atto fortemente meritorio, ma al tempo stesso il sacrificio di animali, secondo il rispetto di tutte le regole pratiche, viene in luce come atto *dharmico* e meritorio anch'esso.[250]

I nuovi movimenti di stampo induista, sviluppatisi nel recente periodo storico, hanno finito per modificare le tradizioni di questa confessione. Tali cambiamenti sono il frutto di un conflitto con il Buddhismo, ancor prima che conseguenza dell'inserimento della religione dei rinuncianti.[251] Queste influenze hanno così portato a un distanziamento dalle pratiche sacrificali, dal vegetarianesimo, accrescendo così l'importanza del rispetto per ogni essere vivente (si veda la concezione dei monaci *janisti*). Questi valori hanno assunto un ruolo centrale proprio nella confessione buddhista.[252]

Non sarebbe intellettualmente onesto, però, negare che anche all'interno delle culture religiose alcune pratiche possono distanziarsi in base a svariate alchimie esistenti tra modelli culturali e realtà sociale. Il culto della vacca appare allora come fondamento della religione induista ed è produttivo di una gerarchia sociale, ma al tempo stesso di un profondo rispetto per gli animali. Questi aspetti ci appaiono oggi rigidi e generali, ma sono frutto di una sapiente opera di identificazione tra Induismo e Brahmanesimo.[253]

4. Le principali norme alimentari

La prima regola alimentare da rispettare riguarda il luogo dove consumare il pasto, poiché è richiesto un luogo aperto[254] ove siano assenti anche tettoie o tende.[255]

Il fedele della religione induista può, poi, consumare gli alimenti leciti solo dopo averli offerti alla Divinità.[256]

Le bevande alcoliche, quali liquori, vino e birra, sono considerate impure[257] ed è parimenti proibito il consumo di tè o caffè.[258]

---

249 Si confronti: D. Francavilla, *op. cit.*, pag. 167.

250 Si confronti: D. Francavilla, *op. cit.*, pag. 167.

251 Si confronti: D. Francavilla, *op. cit.*, pag. 168.

252 Si confronti: D. Francavilla, *op. cit.*, pag. 168.

253 Si confronti: D. Francavilla, *op. cit.*, pag. 168.

254 Il dato è riportato da M. Salani, *A Tavola con le religioni*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2014, pag. 33; P. Pedrazzi, *Cibo e salute nella società multietnica*, Roma, Carrocci, 2009, pag. 79.

255 Cfr. M. Salani, *op. cit.*, pag. 33.

256 Cfr. P. Pedrazzi. *op. cit.,* pag. 81.

257 Cfr. P. Pedrazzi. *op. cit.,* pag. 81. L'Autrice illustra le due ragioni che giustificano tale proibizione: deve essere valutato negativamente lo stato di ebbrezza che le bevande alcoliche determinano e il processo di fermentazione è suscettibile di causare la morte di esseri animati.

258 Cfr. M. Salani, *op. cit.*, pag. 33.

Non è ammesso il consumo di carne e ciò in forza della condanna di ogni forma di violenza e di crudeltà.[259] Le scritture vediche infatti prescrivono che l'uomo debba nutrirsi preferibilmente di alimenti di origine vegetale, dovendosi astenere dall'uccidere creature per soddisfare i propri bisogni materiali.[260] I vegetali, per gli induisti, sono parimenti dotati di un'anima spirituale in quanto esseri viventi ma, a differenza degli alimenti di origine animale, si ottengono senza praticare un atto di uccisione.[261] La dieta vegetariana è poi riservata alle caste più elevate, poiché i paria consumano anche la carne di cavallo.[262]

Il consumo di vegetali però non è esteso all'aglio, alla cipolla e ai legumi. Alcune caste escludono il consumo di carote, rape e leguminose rosse.[263]

L'uomo deve quindi preferibilmente nutrirsi di alimenti di origine vegetale e dei derivati del latte[264] ma quest'ultimo non deve essere mescolato a certi tipi di alimenti.[265]

---

259 Cfr. P. Pedrazzi, *op. cit.*, pag. 80. L'Autrice sottolinea che le scritture richiamano l'attenzione sul fatto che l'uomo ha due soli denti canini e dunque non sarebbe stato creato per consumare carne.

260 Cfr. P. Pedrazzi. *op. cit.,* pag. 80.

261 Cfr. P. Pedrazzi. *op. cit.,* pag. 80.

262 Cfr. P. Pedrazzi. *op. cit.,* pag. 80. L'Autrice riporta che la carne di cavallo è rifiutata anche da caste inferiori quali quelle dei lavoratori del cuoio e degli spazzini.

263 Cfr. M. Salani, *op. cit.,* pag. 33.

264 Cfr. P. Pedrazzi. *op. cit.,* pag. 80.

265 Cfr. P. Pedrazzi. *op. cit.,* pag. 81. L'Autrice riporta che il latte non deve essere consumato contemporaneamente a funghi, verdura, legumi, pesce, carne, mango, agrumi, pompelmo, tamarindo, noci, aglio, ravanelli, yogurt, miele, melassa, sale, olio e farine.

Buddhismo

1. Siddhartha Gautama e le quattro verità che rendono nobili – 2. I pasti del Buddha – 3. Il consumo di carne nel Buddhismo delle origini – 4. Le regole alimentari prescritte per i monaci nel canone in lingua *pāli* – 5. Le regole monastiche *mahāyāna* in Cina – 6. La regolamentazione del cibo nel Buddhismo occidentale

1. Siddartha Gautama e le quattro verità che rendono nobili

Siddartha Gautama (563-483 d. C.), nella versione tradizionale, è un principe circondato alla nascita da segni miracolosi e destinato, secondo le predizioni degli astrologi, a diventare un grande re o un importante maestro religioso. Il padre non gli consente di uscire da palazzo per evitargli qualunque esperienza negativa ma, a ventinove anni, Siddartha esce di casa quattro volte incontrando prima un vecchio e poi un malato, un cadavere e un monaco mendicante. Queste esperienze lo inducono a ribellarsi al padre e a ritirarsi in una vita ascetica per sei anni, nel corso dei quali si convince che le pratiche tradizionali non aiutano a liberarsi dalla morte, dalla malattia, dalla vecchiaia e dal male conseguente alla stessa nascita. Un giorno, Siddartha, seduto sotto un albero, mentre medita viene attaccato dallo spirito demonico *Mara*; dopo aver respinto lo spirito e meditato tutta la notte, consegue il risveglio *(bodhi)* in modo immediato e completo e diventa il Buddha (Il Risvegliato), libero dalla ruota delle reincarnazioni.[266]

Il Buddhismo fiorisce in India, in particolare durante il regno dell'imperatore Asoka, e nei primi secoli dell'era cristiana si sviluppa, originariamente in India, il movimento *mahayana*, che porta a una divisione del Buddhismo che persiste ancora oggi. Le scuole più antiche erano in origine diciotto, ma solo una di queste "*theravada*" (tradizione degli antichi), originaria dello Sri Lanka, è sopravvissuta sino a oggi. L'effettiva separazione fra Buddhismo *therevada* (Sri Lanka e Penisola Indocinese) e *mahayana* (Cina, Giappone, Corea, Vietnam, Tibet e Mongolia) si realizza tra il decimo e il tredicesimo secolo, quando il buddhismo indiano non resiste alle invasioni musulmane.

[266] M. Introvigne, P. Zoccatelli, *Le Religioni in Italia, Introduzione al buddhismo,* in <www.cesnur.com>. Sito consultato il 4 novembre 2015.

Il primo insegnamento del Buddha sono le "quattro verità che rendono nobili": 1) La vita è sofferenza, essendo caratterizzata dalla malattia dalla vecchiaia e dalla morte; 2) la causa della sofferenza è l'azione (*karma*) e, in particolare, l'azione non virtuosa retta dal desiderio e dall'odio generati dall'ignoranza; 3) l'eliminazione dell'ignoranza consente di accedere al *nirvana*, cioè a uno stato al di là della sofferenza; 4) l'ignoranza può essere superata mediante la meditazione e la saggezza.

Il Buddhismo include regole etiche, riassunte nel trinomio "retta parola, retta azione e retta condotta di vita", che si traducono nei "cinque precetti": non uccidere esseri viventi e proteggere la vita in tutte le sue forme, non rubare e prendere solo ciò che si è onestamente guadagnato, non pronunciare menzogne e utilizzare la parola in modo misurato e sincero, non praticare atti sessuali illeciti (che possano causare sofferenza negli altri), sostenere la fedeltà nei rapporti, non assumere sostanze intossicanti e lasciare la mente sgombra e attenta.

2. I pasti del Buddha

I testi contenuti nel cosiddetto *Canone Pāli*[267] consentono di ricostruire i più importanti pasti nella vita del Buddha, sebbene risulti controversa la traduzione di alcuni vocaboli antichi che indicano cibi, specie vegetali e animali.[268]

Il primo episodio riportato descrive il cibo ricevuto dal Buddha quando decise di interrompere gli esercizi ascetici che lo stavano portando alla morte[269]: una giovane di nome *Sujata* (nel *Buddhacarita* è chiamata *Nandabalā*) infatti gli offrì una ciotola di riso e latte. Si trattava probabilmente di riso cotto, o comunque mescolato al latte, che poteva essere stato di vacca, pecora o capra.

Il riso unito al latte costituisce, nella tradizione buddhista, un alimento che ha dieci vantaggi: "colui che dà riso e latte, dà vita; colore, gioia, forza; prontezza di mente; toglie la fame, dissipa la sete; equilibra gli umori del corpo, purifica la vescica e favorisce la digestione"[270] ed era un cibo che, anche mescolato al miele, poteva essere assunto pure dai monaci.

Il primo cibo che il Buddha assunse dopo il Risveglio, quando era ancora sotto l'albero della *bodhi*, gli venne offerto da due mercanti di nome *Tapussa* e *Bhallika* e viene indicato dai vocaboli: *mantha* e *mandhupindika*.[271] Il *mantha* è un cibo base che veniva consumato con qualcosa d'altro e composto da chicchi di riso o di orzo, tostati e macinati grossolanamente e cotti nel latte. Il *mantha*, in questo episodio, viene consumato con il *mandhupindika*, termine composto dai vocaboli *mandhu* (miele o più in generale dolce) e *pinda* (palla) e probabilmente indicativo di palline di cereale mescolato al miele. I commentatori osservano che il *mandhupindika*, appartenendo a dei mercanti in viaggio, doveva essere un alimento facile da mangiare e da trasportare.

---

267 Il Canone in lingua *pāli* o *Tipitaka* (triplice Canestro) venne redatto tra il II e il III Concilio della comunità buddhista tenuti in India, rispettivamente a Vesali nel 340 a. C. e a Pataliputta nel 247 o 246 a. C. Costituisce una delle più antiche fonti buddhiste.

268 Si veda: A. Crosta, *Cibo e salute nella ciotola del Buddha,* Torino, Libreria Editrice Psiche, 2015, pag. 12.

269 L'episodio è riportato da diversi testi tra i quali: *Kuddakanikā* 14, *Buddhavamsa* 2, 63; 20, 16; 25, 18; *Mahā-Saccakasutta, Majimanikāya* 36 (PTS:M I 237), *Asvagosha Buddhacarita* XII, 109-111.

270 Cfr. *Mahāvagga* VI 24, 5-6

271 Cfr. V*inaya, Mahāvagga* I, 4-5.

Viene descritto anche l'ultimo cibo assunto dal Buddha prima di lasciare il corpo: si tratta di una pietanza servitagli dal fabbro *Cunda* indicata con il termine *sukara maddav*a che dovrebbe significare delizia del maiale e che probabilmente contraddistingue un tipo di fungo che piaceva ai maiali.[272] Si riporta che Buddha chiese a *Cunda* di non servire quel piatto ad altri monaci e di seppellire in una buca del terreno il cibo da lui stesso avanzato.

3. Il consumo di carne nel Buddhismo delle origini

Il divieto di uccidere, o di essere comunque indirettamente responsabili dell'uccisione di qualsiasi essere vivente, è tassativo ed è ripetuto in molti testi della tradizione buddhista, che parimenti vieta di approvare o lodare un'uccisione.[273]

Il commercio in animali da macello è inoltre uno dei cinque tipi di affari a cui i seguaci laici del Buddha non dovrebbero dedicarsi, poiché non costituiscono retti mezzi di sostentamento.[274]

Buddha diede un chiaro insegnamento rivolto al rispetto di ogni essere vivente, condannò l'uccisione degli animali, ne vietò il sacrificio sebbene fosse una pratica religiosa molto diffusa nell'India dell'epoca, ma si rifiutò di includere, nelle stesse regole monastiche, il vegetarianesimo come richiesto da *Devatta*.[275]

Il monaco infatti doveva elemosinare il cibo e non poteva rifiutare quanto offerto per le seguenti ragioni: 1) il monaco doveva abituarsi a reprimere le proprie preferenze; 2) il rifiuto di un'offerta di cibo poteva offendere il benefattore e privarlo della possibilità di guadagnare i meriti conseguenti alla sua offerta; 3) il rifiuto dell'offerta di un alimento a base di carne non avrebbe giovato all'animale che comunque era già stato ucciso.

---

[272] Cfr. *Mahā Parinibbanasuttanta, Dighanikāya* 16. Il termine *sukara maddava*, nelle prime traduzioni occidentali, venne indicato proprio come "carne di maiale" ma è poco probabile che una pietanza a base di carne sia stata offerta a Buddha. L'interpretazione più accreditata si riferisce quindi a un fungo sebbene i funghi fossero considerati dalla classe braminica un cibo impuro e disgustoso.

[273] Cfr. *Dhammikasutta, Suttanipata* 2.14;19 (PTS: SN 376 e 394): «Non uccida essere vivente, né lo faccia uccidere, e nemmeno approvi che altri uccidano altri. Essendosi frenato dal danneggiare tutte le creature, sia quelle che son forti come quelle che tremano nel mondo.». L'unica cosa che dovrebbe essere "uccisa" è la rabbia: «Qual è l'unica uccisione che Gotama approva? … Dopo aver ucciso la rabbia/ira si dormono sonni tranquilli; dopo aver ucciso la rabbia, non ci si affligge.» Cfr. *Ghatvasutta (Sutta* dell'uccidere) *Samyutanikāya* I,71 (PTS: S I 41).

[274] Cfr. *Vanijjasutta, Anguttaranikāya* 5,177 (PTS : A III 208). Non sono considerati, poi, retti mezzi di sostentamento: il commercio in armi, in esseri umani, in sostanze intossicanti e in veleni.

[275] Il cugino del Buddha, Devatta, aspirava a prendere il controllo della comunità monastica, pur non avendo le capacità per guidarla. Egli andò a trovare quattro monaci che erano suoi amici e disse loro, per seminare zizzania nel *Sangha*, che avrebbe proposto al Buddha di promulgare cinque norme: rendere obbligatorio il dimorare nella foresta anziché nei villaggi, sostentarsi solo con la questua anziché con inviti, indossare solo stracci presi tra i rifiuti anziché vesti donate, dimorare ai piedi di un albero anziché sotto un tetto, non magiare mai né pesce né carne. Il Buddha si rifiutò di emanare quei precetti inutilmente rigoristi. Devatta andò nella città di Rajagaha e cominciò a dire in giro cosa era successo. La gente sciocca si scandalizzò per il comportamento del Buddha, mentre quelli che avevano fede si chiesero come poteva Devatta agire in quel modo divisivo. Lo scisma fu evitato con difficoltà, ma da questa vicenda emerge chiaramente che l'intento del Buddha di non adottare un regime vegetariano non era casuale, bensì rientrava in una visione complessiva connotata dalla non preferenza e dalla via di mezzo fra un ascetismo estremo e una vita dedita ai piaceri dei sensi. Cfr. A.S. Comba, *op. cit.,* pag. 94.

Il consumo di carne (o pesce) da parte dei monaci era non solo da evitare, bensì era regolamentato, poiché a essi veniva comunque vietato consumare carni impure, crude o poco cotte. La carne poteva dirsi pura quando il monaco non aveva visto uccidere l'animale, non aveva sentito il grido dell'animale mentre veniva ucciso e non sospettava che l'animale fosse stato macellato appositamente per lui.

Sussisteva poi il divieto di consumare dieci specie di carne (carne umana, elefante, cavallo, cane, serpente, leone, tigre, leopardo, orso e iena); si ritiene che tale divieto fosse motivato anche da ragioni socio-culturali.[276] Il vegetarianesimo diventò una norma tassativa e praticata con rigore quando si sviluppò la corrente *mahāyāna* nei primi secoli della nostra era.

4. Le regole alimentari prescritte per i monaci nel canone in lingua *Pāli*

Ogni soggetto, nella tradizione buddhista classica, vive come organo unitario capace di percepire e di "consumare" attraverso quattro distinte funzioni, alimentate da quattro tipi di alimento: alimenti fisici (l'alimento grossolano e materiale che nutre il corpo e viene digerito e assimilato), nutrimento delle impressioni sensoriali (l'alimento di tipo mentale del contatto con i sensi: profumi, sensazioni tattili, suoni, gusti e immagini), nutrimento delle volizioni o desideri (l'alimento che nasce dai desideri) e il cibo della coscienza che, fortificata dai primi tre alimenti, mantiene i processi fisiologici e mentali.[277] Il cibo fisico costituisce il primo passo attraverso il quale corpo, psiche, mente e coscienza iniziano un viaggio da cui dipende il destino personale di ogni uomo: salvarsi o morire.

I testi contenuti nel cosiddetto *Canone Pāli*[278] costituiscono la più antica fonte pervenutaci sulla regola monastica buddhista, la quale assegna al cibo una particolare importanza, considerato che l'alimentazione di

[276] L'orso, per esempio, era una specie rara che viveva nelle foreste del subcontinente indiano e, per questo motivo, le sue carni non potevano essere facilmente conservate e trasportate. Cfr. A. Crosta, *op. cit.,* pag. 90.

[277] Cfr. A. D'Alessandro, *Cibo, precetti e pratica religiosa nel buddismo occidentale. Il Buddismo di Nichiren Daishonin e la Soka Gakkai International,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 99. Si veda: anche A. Crosta, *Cibo e salute nella ciotola del Buddha,* Torino, Libreria Editrice Psiche, 2015.

[278] I testi sacri del Buddhismo sono attualmente raccolti in tre Canoni che si distinguono in base alla lingua degli scritti: 1) il Canone *Pāli (o Pāli Tipitaka)*; 2) il Canone Cinese (*Dàzàng Jīng*); 3) il Canone Tibetano (composto dal *Kaijyu*r e dal *Tenjyur*). Il Canone in lingua *pāli* (la lingua del Buddha) è proprio del Buddhismo *theravāda* e si compone di tre *pitaka* o Canestri: 1) il *Vinayapitaka* o Canestro della Disciplina, che contiene anche le regole dei monaci; 2) il *Sutta Pitaka* o Canestro della Dottrina, che contiene gli insegnamenti impartiti dal Buddha; 3) l'*Abhidhamma Pitaka* o Canestro della Fenomenologia in ambito cosmologico, psicologico e metafisico, il quale raccoglie gli approfondimenti alla dottrina esposta nel *Sutta Pitaka*. Il *Vinayapitaka* (detto anche Canestro della Moralità) si divide in tre libri: *Suttavibbanga* (Analisi dei discorsi), *Khandhaka* (Sezione) e *Parivāra* (Seguito). Il *Suttavibbanga* contiene le duecentoventisette regole per i monaci (*Mahāvibbanga* [Grande analisi]) e le trecentoundici regole per le monache (*Bhikkunivibbanga* [analisi per le monache]) e in esso i precetti sono divisi in otto tipologie elencate in ordine di importanza: 1) *pārājinka* (sconfitte) che comportano l'espulsione dalla comunità monastica, 2) *sanghādisesa* (riunioni formali) che richiedono vari atti della comunità per riparare l'infrazione, 3) *aniyata* (indefiniti) che verificano le accuse di persone degne di fede, 4) *nissagiya pācittiya* (espiazione comportante la consegna) secondo cui il monaco deve consegnare al *Sangha* ciò che ha ottenuto in modo scorretto, 5) *pācittiya* (espiazioni) da riconoscere formalmente davanti a un altro monaco, 6) *pātidesaniya* (da confessare) che devono essere confessati davanti a un altro monaco, 7) *sekhiya* (addestramenti) o regole di etichetta, 8) *adhikarana-samatha* (risoluzioni circa questioni legali). Le infrazioni ai precetti di cui al numero 3, 7 e 8 non comportano alcuna penalità mentre le trasgressioni agli altri cinque tipi di precetti consentono provvedimenti che possono comportare anche l'espulsione dalla comunità monastica rimanendo però escluse le pene corporali. Il Canone in lingua *Pāli* o *Tipitaka* (Triplice Canestro) venne redatto tra il II e il III concilio della comunità buddhista tenuti in India, rispettivamente a Vesali nel 340 a. C. e a Pataliputta nel 247 o 246 a. C.

un asceta non solo influisce sulla sua attività meditativa, bensì comporta anche attività rilevanti da un punto di vista etico, poiché il modo di procurarsi il cibo deve ispirarsi ad alcuni principi basilari.[279]

Le regole alimentari stabilite dal Buddha, nei suoi quarantacinque anni di attività e di predicazione, richiamano tre precetti fondamentali finalizzati alla conservazione della ideale condizione fisica e morale del monaco: 1) deve essere evitato ogni eccesso nell'alimentazione e ciò sia abbondando nei pasti sia ricorrendo a un digiuno troppo rigido[280]; 2) l'elemosina è l'unico mezzo consentito per procurarsi il cibo; 3) sono vietate le preferenze per determinati tipi di alimenti.[281] Questi precetti fondamentali garantiscono infatti che il monaco non solo non venga né indebolito dal digiuno né appesantito dall'eccessiva ingestione di cibo, bensì anche che non debba dedicarsi al lavoro dei campi, il quale non accorda il dovuto rispetto a ogni forma di vita, e che lo stesso monaco debba distaccarsi dalle proprie propensioni al cibo, contribuendo alla propria liberazione dai vincoli della rinascita nel ciclo delle esistenze e ciò allontanando la sete dell'insoddisfazione, fonte di ogni problema esistenziale.

La prima e più importante regola monastica richiede l'astensione dal rapporto sessuale e si ritiene, sulla base di un episodio raccontato in *Mahāvibbanga,* I, VII,1[282], che il difetto di moderazione nell'assunzione di cibo possa condurre all'accrescimento del desiderio sessuale e, conseguentemente, possa favorire l'inosservanza del precetto sopra indicato.[283]

La seconda regola monastica impone di astenersi dal furto, o meglio, dal "prendere ciò che non è dato" e dunque, anche in periodi di carestia quando le offerte ai monaci diminuiscono, è fatto divieto di appropriarsi di alimenti lasciati incustoditi.[284]

Un diverso precetto monastico fondamentale impone di astenersi dal compiere azioni che possano danneggiare qualsiasi essere vivente e questo implica un orientamento etico di tipo vegetariano.[285]

---

279 Cfr. A. S. Comba, *Le regole alimentari nel Canone in Pāli della scuola buddhista del Theravāda,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 81.

280 Il Buddhismo antico predica la sobrietà e la Via Mediana, lontana da ogni eccesso, quindi è sia contro l'ingordigia, sia contro l'eccesso opposto, che è il digiuno. Il Buddha in molti *sutta* invita alla moderazione nel cibo, che è considerata anche una regola per mantenere la salute e la lucidità nella mente. Cfr. A Crosta, *op. cit.,* pag. 27.

281 Si veda: A. S. Comba, *op. cit.,* pag. 82.

282 Uno dei Canestri in cui si suddivide il Canone in lingua *pāli* è il *Vinayapitaka* che si divide in tre libri: *Suttavibbanga* (Analisi dei discorsi), *Khandhaka* (Sezione) e *Parivāra* (Seguito). Il *Suttavibbanga* contiene le duecentoventisette regole per i monaci (*Mahāvibbanga* [Grande analisi]) e le trecentoundici regole per le monache (*Bhikkunivibbanga* [analisi per le monache]). Si veda: A. S. Comba, *op. cit.,* pag. 82.

283 Questa regola monastica appartiene ai cosiddetti precetti "*pārājinka*", ovvero precetti che, se inosservati, comportano l'espulsione dalla comunità monastica. Si confronti: A. S. Comba, *op. cit.,* pag. 83.

284 Questa regola è ricompresa nei cosiddetti precetti "*pārājinka*" ovvero precetti che, se inosservati, comportano l'espulsione dalla comunità monastica. Si confronti: A. S. Comba, *op. cit.,* pag. 83. Deve essere però sottolineato che, ai fini dell'applicazione della sanzione dell'espulsione dalla comunità monastica, occorreva aver riguardo anche all'elemento soggettivo della condotta del monaco, infatti, tale sanzione non poteva essere comminata nel caso in cui il monaco non avesse l'intenzione di rubare, bensì fosse convinto di raccogliere un rifiuto lasciato per strada. Si confronti: A. S. Comba, *op. cit.,* pag. 84.

285 Cfr. A. D'Alessandro, *Cibo, precetti e pratica religiosa nel buddismo occidentale. Il Buddismo di Nichiren Daishonin e la Soka Gakkai International,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 103.

I monaci non possono assumere cibo da mezzogiorno al sorgere del sole del giorno successivo, non possono consumare cibo messo da parte, non possono chiedere cibo di proprio particolare gradimento[286], non possono altresì mangiare cibo non offerto, potendo prendere da sé soltanto l'acqua. La ciotola, in sanscrito *patra*, per elemosinare il cibo quotidiano era quindi un oggetto essenziale per i monaci.[287] Queste prescrizioni costringono il monaco a recarsi ogni giorno al villaggio per la questua e a fare un solo pasto al giorno.

L'incertezza del pasto del monaco, la non scelta del cibo e l'umiliazione quotidiana di dover chiedere il necessario per alimentarsi costituiscono importanti fattori di ascetismo che caratterizzano la vita monastica, ma deve essere sottolineato che ogni regola ammette eccezioni: infatti, in casi particolari è stato permesso il secondo pasto nella giornata, il portare dei cibi come viatico, il prendere dopo mezzogiorno succhi di frutta filtrati.

Si rinvengono poi alcune prescrizioni che riguardano la maniera in cui il cibo viene mendicato[288]: è infatti prescritto di mendicare il cibo in modo gentile e corretto; è vietato approfittare dei laici chiedendo da mangiare in modo insistente senza allontanarsi; è vietato mettere in difficoltà famiglie non abbienti presentandosi in gruppi numerosi; è vietato tanto il prendere troppo cibo quanto il non prenderlo affatto svilendo la generosità dei laici che possono averlo preparato apposta; è poi vietato prendere del cibo per darlo ad altri, specie quando i laici intendevano offrirlo proprio al monaco che lo ha ricevuto.

I monaci possono poi ricevere in dono del cibo dalle monache, poiché l'istruzione di queste ultime è affidata ai primi e il Buddha, per evitare che i monaci potessero approfittarsi delle monache, vietò ai monaci di arrogarsi il diritto di istruire le monache e stabilì che fosse la comunità monastica a nominare l'istruttore delle monache, il quale doveva presentare il requisito di almeno vent'anni di anzianità.

È fatto divieto ai monaci di assumere aglio[289] e sostanze inebrianti, in particolare gli alcolici e tutte le droghe che determinano la perdita della lucidità mentale.[290]

---

[286] I malati fanno eccezione a questa prescrizione poiché gli stessi possono chiedere non solo cibo adatto alla loro condizione di salute bensì anche sostanze usate come medicinali. Si confronti: A. S. Comba, *op. cit.*, pag. 85. Il Buddha elogiò la moderazione nel mangiare e anche per motivi di salute permise ai monaci di elemosinare, ricevere e consumare cibo solo tra l'alba e il mezzogiorno. Non consentì di consumare cibo al di fuori di questo tempo e di conservarlo durante la notte. L'acqua pura poteva essere assunta in qualsiasi momento senza dover essere offerta: «Io mi astengo dal pasto serale; mi sento quasi libero dalle malattie e dagli acciacchi, mi sento agile, forte e sempre rilassato». Cfr. *Kitagirisutta; Majjhimanikāya* 70 (PTS: M I, 473). Si veda: A. Crosta, *Cibo e salute nella ciotola di Buddha,* Torino, libreria Editrice Psiche, 2015, pag. 20.

[287] Il Buddha permise ciotole di argilla o ferro, mentre vietò le ciotole d'oro, d'argento, con pietre preziose, con lapislazzuli, di cristallo, di bronzo, di vetro, di stagno, di piombo e rame. Sono citate tre dimensioni della ciotola: grande, media e piccola. Cfr. A. Crosta, *op. cit.,* 21.

[288] Il Buddha stabilì che i monaci costituissero un esempio di buona educazione per i laici, in base alle norme che chiamò *sekhiya* (relative all'addestramento). Queste regole prescrivono che il monaco, accostandosi ai laici per la questua, dovesse portare con sé la ciotola e fare attenzione, senza guardare altrove, al modo in cui veniva riempita per evitare che il cibo venisse concesso in misura eccessiva. Il monaco doveva mangiare con consapevolezza senza invidiare la ciotola degli altri, non doveva fare bocconi troppo grossi né aprire la bocca prima di accostarsi al boccone, che veniva preparato appallottolando il cibo con la mano destra. Era vietato parlare con la bocca piena, lanciare il cibo nella propria bocca, morsicare il cibo, riempire la bocca fino al punto di gonfiare le guance, tirare fuori la lingua, far schioccare le labbra, fare rumore succhiando bevande e brodo, spargere grumi di riso, leccare la ciotola, leccare le proprie dita o le proprie labbra e inoltre toccare coppe o altri oggetti con le dita sporche di cibo.

[289] L'assunzione di aglio è permessa in caso di problemi di salute.

[290] Si distinguono le bevande inebrianti dai liquori. Le prime sono fatte con la farina di cereali, con i dolci, con il riso bollito, con lievito in infusione o con la mescolanza di vari ingredienti. I secondi ricomprendono i distillati tratti dai fiori, dalla frutta, dal miele, dallo zucchero o dalla mescolanza di vari ingredienti.

Il cibo viene suddiviso in quattro categorie[291]: *khādanīya (*cibo ordinario)[292], *bhojanīya* (cibo ghiotto)[293], *panīta* (cibo prelibato)[294], *bbesajja* (cibi usati come farmaci)[295]; la carne appartiene alla seconda categoria.

Il monaco vegetariano doveva accettare l'offerta di carne o pesce senza mostrare alcun disgusto poiché, essendo la vita monastica volta essenzialmente a eliminare il desiderio, non era consentito scegliere il cibo in base ai propri desideri, bensì era importante accettare l'offerta del donatore qualunque essa fosse. Il Buddha vietò esclusivamente l'assunzione di carne di animale ucciso appositamente per il monaco. Si ritiene che l'intento del Buddha di non adottare un regime vegetariano rientri in una visione complessiva connotata dalla non preferenza e dalla via di mezzo fra un ascetismo estremo e una vita dedita ai piaceri dei sensi.

5. Le regole monastiche *mahāyāna* in Cina

Il Buddhismo venne introdotto in Cina nel I secolo d.C. ma solo verso la metà del III secolo si ebbero ordinazioni monastiche secondo le regole indiane che vennero adattate all'ambiente cinese, sviluppando nel corso dei secoli nuove norme e pratiche destinate ai monasteri cinesi.[296] La corrente *mahāyāna,* sebbene fosse nata in India, si sviluppò maggiormente in Cina e quindi si diffuse in altri Paesi dell'estremo oriente.

Il primo importante manuale che riporta le regole monastiche della tradizione buddhista cinese e che ci è pervenuto integralmente risale al 1103 d.C., è attribuito a un monaco *Chan* ed è intitolato "Le regole di purezza del monastero *Chan*" (*Chanyuan qinggui*)[297].

Il primo fascicolo di quest'opera riguarda, oltre le modalità di ordinazione, i cibi e i pasti. I monaci, in Cina, cessarono gradualmente di andare quotidianamente a mendicare il cibo e iniziarono a pranzare nei loro monasteri, ove ricevevano le offerte dei donatori e avevano una cucina per provvedere ai loro pasti.

Il terzo fascicolo del *Chanyuan qinggui* descrive le mansioni e i doveri del cuoco del monastero, mentre il quarto fascicolo elenca i doveri del capo giardiniere I monaci buddhisti cinesi infatti, gradualmente,

---

[291] Le quattro categorie di cibo vengono menzionate nel *Vinaya*, uno dei Canestri in cui si divide il Canone in lingua *pāli.*

[292] Il temine "*khādanīya"* significa "edibile" e anche "masticabile" ed è stato spesso tradotto con la locuzione di "cibo duro o solido", in contrapposizione ai cibi "*bbojanīya*" interpretati nel senso di "cibi soffici". Tale ricostruzione però si dimostra poco appropriata poiché la carne è ricompresa tra i cibi *bbojanīya* ma verosimilmente non è soffice, mentre alcuni cibi *khādanīya* si rivelano molto soffici, come la *yāgu*, una minestra di riso sesamo e fagioli. Ne consegue che la migliore interpretazione dei due termini è quella prospettata, ovvero rispettivamente cibi ordinari e cibi ghiotti. Si veda: anche A.S. Comba, *op. cit.,* pag. 86.

[293] Sono cibi "*bbojanīya*", secondo il commento inserito nello stesso testo del *Vinaya*, le cosiddette "cinque vivande" ("*bbojana*): riso bollito nel latte (*odana*), giuncata (*kummāsa*), farinata d'orzo (*sattu)*, pesce *(macchu*) e carne (*mamsa)*. Sono cibi "*khādanīya*" tutti gli altri.

[294] Sono cibi "*panīta*": il burro chiarificato (*sappi*), il burro fresco (*navanīta*), l'olio (*tela*), il miele (*madhu*), la melassa (*phānita*), il pesce, la carne e il latte cagliato (*khīra*). Il latte, il burro e il burro chiarificato non possono essere ottenuti da quegli animali di cui è vietato mangiare la carne: uomo, elefante, cavallo, cane, serpente, leone, tigre, pantera, orso e iena. L'olio può essere di sesamo, di senape, di ricino o di *mandhuka* (l'olio d'oliva non è contemplato dalla regola). Il miele è prodotto dalle api, mentre la melassa viene estratta dalla canna da zucchero. Questi cibi possono solo essere offerti spontaneamente dalle famiglie ai monaci, i quali non possono richiederli salvo che, malati, ne abbiano particolare bisogno.

[295] I cibi usati come farmaci sono: li burro chiarificato, il burro fresco, l'olio, il miele e la melassa. Questi cibi rappresentano oggetti necessari alla vita del monaco come il cibo elemosinato, la veste di cenci presi dai rifiuti e la dimora ai piedi di un albero ma devono essere usati eccezionalmente.

[296] Il dato storico è riportato anche da: A. Crosta, *op. cit.,* pag. 59.

[297] Il termine "*qinggui"* viene tradotto con la locuzione "regole di purezza". Molti sono i testi successivi al *Chanyuan qiggui* che vengono definiti "*qiggui*". Si confronti: A. Crosta, *op. cit.,* pag. 61.

smisero di osservare il divieto di distruggere i vegetali e cominciarono a coltivare la terra come mezzo di sostentamento.

L'edizione del 1209 del *Chanyuan qinggui* riporta il permesso di consumare il pasto dopo mezzogiorno e tale possibilità si riscontra anche nei codici monastici successivi, cui consegue l'aumento del numero dei pasti abituali dei monaci *Chan*.

Le regole del Buddhismo delle origini prescrivevano di mangiare con le mani, ma questa tradizione indiana sembrò inadatta alle consuetudini cinesi, che imponevano l'utilizzo delle abituali bacchette e cucchiai, il cui uso venne disciplinato dal *Chanyuan qinggui*.

Il divieto dell'aglio venne ampliato dalle scuole *mahāyāna* che aggiunsero altre specie vegetali simili le quali, secondo la teoria più accreditata, sono cipolle, scalogno, porri ed erba cipollina.

Il vegetarianesimo non poteva diventare una regola tassativa nel Buddhismo delle origini, quando i monaci andavano quotidianamente a elemosinare il cibo. Nella tradizione *mahāyāna*, invece, quando i monasteri divennero la dimora fissa dei monaci, il cibo doveva essere idoneo e vegetariano.[298]

L'esercizio della compassione verso tutti gli esseri viventi, che è infatti un punto centrale della pratica dei *bodhisattva*[299], è altresì incompatibile con l'uccisione di qualsiasi essere senziente.[300]

Il divieto esplicito del consumo di carne è contenuto in molti *sutra*[301] della tradizione *mahāyāna* ma la questione doveva comunque essere ancora aperta considerato che un testo tardo, il *Suramgama sutra*[302], aggiunge ai tre modi puri di consumare la carne tipici del Buddhismo antico, il consumo della carne di un animale morto naturalmente e della carne avanzata dopo che gli uccelli hanno pulito la carcassa di un animale. Questo *sutra* potrebbe indurre a ritenere che anche i monaci, nella Cina dei primi secoli, consumassero occasionali pasti di carne.

6. La regolamentazione del cibo nel Buddhismo occidentale

Il Buddhismo cominciò a essere studiato e conosciuto in Occidente tra il Settecento e l'Ottocento e, nel corso del Novecento, iniziò a essere praticato in Europa e negli Stati Uniti: questo ha portato alla distinzione tra buddhismo occidentale e buddhismo asiatico.[303]

---

298 Si confronti: A. Crosta, *op. cit.,* pag. 101. Si osserva che non poteva essere accettata la carne offerta dai laici al monastero, considerato che essa sarebbe quasi certamente derivata da un animale ucciso appositamente per i monaci. Il laico inoltre avrebbe dovuto sapere che questo tipo di offerta sarebbe stata disapprovata dal monaco, poiché implicava l'uccisione di esseri senzienti.

299 Il termine "*bodhisattva"*, nel pensiero religioso buddhista, indica un essere vivente destinato a conseguire la "*bodhi*", l'illuminazione.

300 Le ragioni dell'irrigidimento della regola del vegetarianesimo, in Cina, sono state ricollegate non solo all'influenza delle dottrine taoiste che predicavano appunto questo regime alimentare, bensì anche alla teoria del *Tathāgatagarbha* secondo cui in tutti gli esseri senzienti vi è l'embrione di Buddha o la sua natura. Cfr. A. Crosta, *op. cit.,* pag. 102.

301 Alcuni *Sutra Mahāyāna* a favore del vegetarianesimo sono citati da A. Crosta, *op. cit.,* pag. 13. Il Buddhismo è una religione basata sugli insegnamenti del Buddha e i *Sutra* sono raccolte dei suoi sermoni tramandati dai suoi discepoli.

302 Il *Suramgama sutra* è un testo tardo di cui esiste solo la versione cinese del 705 ed è probabilmente formato da un testo base indiano successivamente modificato in Cina. È citato dai maestri della scuola cinese *Chan*. Cfr. A. Crosta, *op. cit.,* pag. 71.

303 Si confronti: A. D'Alessandro, *op.cit.,* pag. 97.

Il Buddhismo di Nichiren Daishoin[304] è la religione praticata e propagandata dalla Sokka Gakkai, associazione fondata in Giappone nel 1903 che ha dato vita alla Soka Gakkai International, la quale ha funzioni di rappresentanza e coordinamento di tutte la Associazioni nazionali diffuse in Asia e nel resto del mondo. La Sokka Gakkai è presente in Italia a partire dagli anni Settanta e, nel 1998, si è costituito l'Istituto Buddhista Italiano Soja Gakkai, ente di religione e di culto, riconosciuto con d.p.r. del 2000.

Nichiren nacque in una famiglia di umili pescatori e dunque apparteneva al ceto sociale degli "intoccabili", poiché per mestiere si occupavano di attività legate all'uccisione di animali e questo, secondo la stesso Nichiren, dimostrava che la "natura" del Buddha era innata in ogni forma di vita e poteva da quest'ultima essere manifestata a prescindere da ostacoli o pregiudiziali di carattere familiare o sociale.

La vasta opera di Nichiren dimostra la sua volontà di perseguire un recupero del messaggio originario e del nucleo essenziale degli insegnamenti attribuiti a *Shakyamuni*. Ne è conseguita una profonda innovazione, fondata sulla sua personale comprensione del *Sutra del Loto*[305], non solo della dottrina bensì anche della pratica religiosa. È interessante sottolineare che Nichiren utilizzò diverse metafore alimentari per definire il *Sutra del Loto*, in cui egli ritenne di aver trovato l'essenza di tutti gli altri *Sutra*: "il grande mare" il cui "gusto salato è identico ovunque"[306] e inoltre "il signore che regna sui cinque sapori… il vero signore del *ghee* (burro chiarificato)"[307], la cui "finitissima delicatezza" mette "rapidamente fine alla lunga e insoddisfatta fame" della mente umana.

Nichiren affermava che il comune essere umano è la forma di vita più preziosa e in una famosa lettera, nota come *L'offerta del ris*o, conclude con la seguente affermazione: "Da ciò si comprende che il riso brillato non è riso brillato: è la vita stessa"; così ribadendo l'idea centrale dell'identità cibo-vita.

Il significato degli insegnamenti di Nichiren veniva spesso da quest'ultimo chiarito con riferimenti alle qualità degli alimenti, dei quali, come risulta dai suoi scritti, aveva una conoscenza non superficiale sia per quanto attiene alle loro caratteristiche naturali sia per quanto attiene ai diversi usi e costumi a essi relativi.

Egli conosceva bene la sofferenza della fame e molte sono le lettere in cui ringrazia i discepoli per avergli inviato cibo nelle zone impervie in cui abitava nei periodi di esilio o di ritiro e sempre in condizioni di estrema indigenza. Non abbiamo invero notizie certe riguardo le sue abitudini alimentari, ma sembra probabile

---

304 Nichiren Daishonin è considerato un grande riformatore del Buddhismo medioevale giapponese. Egli nacque in Giappone nel 1222 e fin da ragazzo si domandava perché gli insegnamenti buddhisti avessero perso la capacità di far vivere le persone in modo felice e realizzato. Nichiren riteneva che ogni essere umano potesse ottenere l'illuminazione e vivere felicemente nella vita presente e ciò poiché il *Sutra del Loto* afferma che tutte le persone posseggono intrinsecamente le qualità del Buddha e sono dunque degne del massimo rispetto. Cfr. <www.sgi-italia.org>. Sito consultato il 24 febbraio 2016.

305 Il *Sutra del Loto* è considerato una delle scritture buddhiste più importanti e si ritiene sia stato scritto tra il I e il II secolo d.C. Shakyamuni, fondatore del Buddhismo, vissuto in India circa 2.500 anni fa, non lasciò opere scritte, considerato che a quel tempo si privilegiava la trasmissione orale. La codificazione degli insegnamenti del Buddha avvenne dunque con il tempo. La divisione delle scuole *theravada* (scuola degli anziani) e *mahayana* e la conseguente divergenza sull'interpretazione delle scritture ha posto gli studiosi del Buddhismo di fronte a una lunga serie di questioni circa l'esatta interpretazione del pensiero fondamentale del Buddha. Il *Sutra del Loto* è la scrittura *mahayana* che Nichiren Daishonin scelse come base del suo insegnamento. Il suo messaggio centrale è che la "Buddhità", una condizione di felicità assoluta, libertà dalla paura e da tutte le illusioni, sia inerente a ogni forma di vita. Il Gran maestro *T'ien – t'ai*, che dedicò tutta la sua vita allo studio del *Sutra del Loto*, aveva chiaramente indicato il *Sutra del Loto* come l'insegnamento definitivo e più alto del Buddha. Cfr. <www.sgi-italia.org>. Sito consultato il 24 febbraio 2016.

306 Raccolta degli scritti di Nichiren Daishonin, Vol. I, Istituto Buddista Soka Gakkai, Firenze, 2008, 34-5.

307 Raccolta degli scritti di Nichiren Daishonin, cit., 874-875.

che egli prediligesse un regime privo di carne e pesce e basato sul consumo di diverse granaglie, cereali, legumi, frutta e verdura.[308]

Il significato dell'alimentazione negli scritti di Nichiren ruota, come si è già detto, intorno all'idea dell'identità cibo-vita, la quale è anche espressione di una concezione della vita e di un tipo di logica che inevitabilmente condiziona il legame del cibo con la pratica religiosa. Il cibo infatti, in questi scritti, appartiene alla sfera del sacro, poiché l'atto di alimentarsi è una funzione propria della Legge universale di compassione che si manifesta come incessante dinamismo produttivo teso a sostenere la vita. Il nutrimento è poi una funzione universale che appaga il bisogno primario di ogni forma di vita e di tutta la realtà fenomenica.

Nichiren si attirò la fama di trasgressore poiché, nei suoi scritti, emerge la sua opposizione all'osservanza meramente formale ed esteriore delle regole, tipica di molte scuole fiorite al suo tempo, le quali facevano della pratica esteriore dei precetti religiosi il principio fondamentale della vita religiosa.

La Soka Gakkai International, seguendo l'insegnamento di Nichiren sull'osservanza dei precetti, non impone stili di vita e orientamenti alimentari specifici; piuttosto essa affida alla saggezza e alla responsabilità di ogni individuo il compito di operare scelte personali coerenti e consapevoli.

Daisaku Ikeda, per lungo tempo presidente della Soka Gakkai International, ha sempre sviluppato un'attenzione costante ai temi della salute, dell'alimentazione, del rispetto verso il proprio corpo e ciò incoraggiando stili di vita responsabili, sostenibili e senza eccessi.[309]

---

[308] Raccolta degli scritti di Nichiren Daishonin, cit., 37.

[309] Si confronti: ad esempio D. Ikeda, *L'offerta di una torta di fango, Lezioni sugli scritti di Nichiren Daishonin,* Milano, Esperia, 2014.

Le Chiese Ortodosse

1. La pretesa all'ortodossia e lo Scisma d'Oriente – 2. Socialità e ascetismo nel digiuno della religione ortodossa – 3. La disciplina ortodossa dei divieti alimentari e dei digiuni

1. La pretesa all'ortodossia e lo Scisma d'Oriente

La scissione tra Chiesa Cattolica e Chiese Ortodosse si è consumata lentamente nei secoli procedendo con l'affievolirsi dei legami politici e culturali tra le comunità del decaduto Impero Romano d'Occidente (che riconosceva l'autorità del Vescovo di Roma) e quelle dell'Impero bizantino d'Oriente (che riconoscevano l'autorità del Vescovo di Costantinopoli/Bisanzio).[310]

L'importanza della città di Costantinopoli, infatti, era andata crescendo nel tempo, sin dalla data della sua fondazione (330 d.C.) a opera dell'imperatore Costantino, il quale, nel dichiararla seconda capitale dell'Impero, le aveva attribuito il titolo di "Nuova Roma".

La suddivisione dell'Impero Romano in due regni, Impero Romano d'Occidente e Impero Romano d'Oriente, si era sostanzialmente concretizzata poco prima della morte dell'imperatore Teodosio (395 d. C.), il quale aveva diviso il territorio dell'Impero tra i suoi due figli.

La scissione formale tra Occidente cattolico e Oriente ortodosso si realizzò in seguito al cosiddetto "Scisma d'Oriente" del 16 luglio 1054, quando il cardinale latino Umberto di Silvacandida, inviato dal papa Leone IX a Costantinopoli, scomunicò il patriarca di Costantinopoli Michele Cerulario, il quale, di rimando, scomunicò i messi papali.

Il fatto che l'autorità dell'ambasciata latina fosse formalmente decaduta, in quanto la bolla di scomunica era stata presentata successivamente alla morte di Papa Leone IX (19 aprile), unitamente al fatto che le scomuniche erano personali, porterebbe a ritenere che la data del 16 luglio 1054 sia un riferimento meramente

[310] Cfr. M. Introvigne, P. Zoccatelli, *Le religioni in Italia. Introduzione all'ortodossia,* in <www.cesnur.it>. Sito consultato in data 24 febbraio 2016.

convenzionale della compromissione dell'unità della Cristianità, la quale per un certo tempo continuò a comportarsi come se nulla fosse avvenuto.

Le dispute alla base dello Scisma d'Oriente riguardavano anche il ruolo dell'autorità papale e invero il Papa, Vescovo di Roma, reclamava il proprio primato, in quanto successore dell'Apostolo Pietro, sui quattro patriarcati orientali (Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme), i quali erano inclini a riconoscergli esclusivamente il ruolo di *primus inter pares*.

Una delle principali conseguenze dello Scisma d'Oriente fu che la Chiesa occidentale si consolidò gradualmente sull'autorità centrale del Papa, mentre quella orientale, che acquistò il nome di Chiesa Ortodossa per enfatizzare il suo impegno nel difendere le tradizioni della Chiesa delle origini, si rifiutò di accettare la supremazia di un solo Vescovo e riconobbe al Patriarca di Costantinopoli il ruolo di primo tra i pari Vescovi posti a capo di chiese autonome e ciò in forza del principio che ogni popolo o nazione indipendente può costituire una propria Chiesa locale.

Le Chiese Ortodosse rappresentano quindi un insieme di Chiese autonome che si riconoscono in comunione reciproca condividendo la medesima fede e tradizione, distinguendosi non solo dalla Chiesa Cattolica e dal Protestantesimo bensì anche dalle antiche Chiese Ortodosse Orientali Precalcedonesi.

Le antiche Chiese Ortodosse Orientali Precalcedonesi sono infatti quelle Chiese che non accettarono le decisioni del Concilio di Calcedonia del 451 d.C.

La Chiesa Ortodossa Russa conta il maggior numero di fedeli ed è nata come *metropolia* del Patriarcato di Costantinopoli; si è costituita come Chiesa autocefala (con diritto all'elezione del proprio capo) nel 1448 e nel 1558 come Patriarcato, prima Chiesa Ortodossa ad assurgere a questo rango a fianco dei Patriarcati storici di Gerusalemme, Costantinopoli, Antiochia e Alessandria. L'Ufficio del Patriarca, sostituito nel 1721 sotto lo zar Pietro I Romanov da un governo sinodale, fu restaurato alla vigilia della Rivoluzione del 1917.

2. Socialità e ascetismo nel digiuno della religione ortodossa

Le regole alimentari, nel Cristianesimo, costituiscono non solo strumenti per rinvigorire lo spirito, bensì rispondono anche a esigenze sociali e comunitarie, poiché sono rivolte, oltre ai singoli credenti, all'intera comunità.[311]

La condivisione del cibo acquisisce infatti un profondo significato specie considerato che il rito cristiano fondante è l'Eucarestia la quale comporta l'azione sacrificale secondo cui il Redentore diventa alimento per il popolo dei fedeli.

La Chiesa Ortodossa ha da sempre mostrato un'attitudine verso il digiuno, che deve essere inteso come un'astensione parziale da alcuni cibi e che, accompagnato dalla preghiera, costituisce un aiuto spirituale che disciplina il corpo e l'anima, consentendo all'uomo di avvicinarsi al Creatore specialmente durante i periodi di preparazione alle grandi feste della Chiesa Ortodossa.

Il digiuno comporta, di regola, l'astensione da carne, latticini, uova, pesce, olio e vino, rimanendo così permessi senza restrizioni farinacei, legumi, frutta e vegetali.

Le rigide e articolate regole di condotta alimentare e il ruolo che esse assumono nel percorso religioso del credente sono uno degli elementi che distingue il Cristianesimo ortodosso da quello cattolico.

[311] Cfr. M.R. Piccinini, "Il rapporto tra alimentazione e religione nella tradizione cristiano-ortodossa", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 111. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è poi pubblicato nella rivista "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 183.

La violazione delle prescrizioni in materia di digiuno, a meno che non si sia impossibilitati a osservarlo per cause legate alle condizioni psicofisiche, è considerato un peccato grave.

La scelta dei giorni e dei tempi in cui digiunare viene particolarmente ispirata dall'evento della morte e risurrezione di Cristo e ciò poiché i cristiano-ortodossi vivono il digiuno come partecipazione al mistero pasquale del Redentore. Sono infatti giorni di digiuno: il mercoledì (giorno in cui Gesù è stato tradito) e il venerdì (giorno della Passione e Morte del Cristo).

È vietato digiunare, nei tempi ordinari, nelle giornate di sabato e di domenica e ciò per differenziarsi dagli ebrei e per vivere pienamente il giorno della festa. Regole diverse valgono per i sabati e le domeniche di Quaresima.

3. La disciplina ortodossa dei divieti alimentari e dei digiuni

La disciplina alimentare nella religione ortodossa è costituita da restrizioni particolarmente rigide e prolungate. Nel corso dell'anno, invero, sono 210 i giorni gravati da limitazioni alimentari e per questo, soprattutto in luoghi caratterizzati da climi rigidi e nei contesti in cui è difficile reperire alternative alimentari che garantiscano il giusto apporto nutrizionale, l'applicazione di queste regole può essere mitigata dai padri spirituali, che possono adeguarla ai casi concreti.

Gli ortodossi digiunano, ogni settimana, nei giorni di lunedì (giorno dell'Angelo che ci custodisce), di mercoledì (in ricordo del tradimento di Giuda) e di venerdì (giorno della morte nella carne del Redentore) e in questi giorni vige il divieto di cibarsi di carne, latticini, pesce, uova, vino e olio.[312]

Il digiuno è prescritto in alcune festività particolari quali l'Esaltazione della Croce (14 settembre) e la Decollazione di S. Giovanni Battista (29 agosto), ma in queste giornate di festa è consentito l'uso di vino e olio.

La Chiesa Ortodossa prevede che il digiuno sia legato in particolar modo alla preparazione di quattro feste religiose: il Natale, la Pasqua, la festa dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno), la festa dell'Assunzione di Maria (15 agosto). Ne derivano quattro periodi di Quaresima legati ai periodi di digiuno, in preparazione alle feste predette, il quale comporta, principalmente, l'astensione da carne, latticini e uova e una restrizione nel consumo di pesce, vino e olio.

Durante la Quaresima di Natale è permesso il consumo di pesce sino al 20 dicembre e sino a questa data, il martedì e il giovedì, è consentito l'uso di vino e olio.

La Grande Quaresima che prepara alla Pasqua impone altresì l'astensione dal pesce (che rimane permesso nella festa dell'Annunciazione, 25 marzo, e la Domenica delle Palme) e dal vino e dall'olio (che rimangono permessi nella festa dell'Annunciazione e il Giovedì Santo).

Durante i sabati e le domeniche comprese nel periodo di Digiuno degli Apostoli è consentito il consumo di pesce, vino e olio.

Il pesce, il vino e l'olio sono permessi nella festa della Trasfigurazione, che ricorre durante il periodo di digiuno della Dormizione, il quale prepara la festa dell'Assunzione di Maria.

[312] Cfr. P. Pedrazzi, *Cibo e salute nella società multietnica,* Roma, Carocci Editore, 2009, pag. 161.

La Chiesa Avventista del Settimo Giorno

1. Caratteri distintivi della Chiesa Avventista del Settimo Giorno – 2. I primi interventi degli Avventisti in favore della promozione della salute – 3. L'astensione da ciò che è nocivo quale regola di vita – 4. La ricerca medica quale strumento per preservare e ristabilire la salute

1. Caratteri distintivi della Chiesa Avventista del Settimo Giorno

La Chiesa Avventista del Settimo Giorno si presenta come un movimento universale cattolico[313] che si è sviluppato, negli Stati Uniti, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, nell'ambito di uno dei grandi momenti di rinnovamento religioso e spirituale che periodicamente hanno percorso il mondo protestante: il Secondo Grande Risveglio (*The Second Great Awakening*).[314]

Questo clima di risveglio religioso influenzò anche William Miller (1782-1849), figura molto importante nella storia delle origini della Chiesa Avventista. Miller proveniva da una famiglia di fede battista e aveva, in seguito, abbracciato un deismo di tipo illuminista, ma l'esperienza delle atrocità guerra sconvolse le sue convinzioni e lo indusse a cercare conforto nella lettura della Bibbia. Egli, dopo uno studio metodico e assiduo della Sacra Scrittura, si convinse che le profezie bibliche contenute nel Libro di Daniele annunciavano il ritorno di Gesù Cristo sulla Terra intorno all'anno 1843 e, dunque, il Secondo Avvento. Miller sottopose le sue conclusioni a un periodo di riesame durato cinque anni e successivamente iniziò un'opera di predicazione anche attraverso la carta stampata. I seguaci di Miller si avvalsero dello strumento che aveva caratterizzato il movimento religioso divenuto noto con il nome di Secondo Grande Risveglio: i *camp meeting*, raduni all'aperto ove si susseguivano sermoni di predicatori itineranti. William Miller non aveva mai voluto specificare

[313] Cfr. T. Rimoldi, *La Chiesa Avventista del 7° Giorno,* Gennaio 2004, pag. 3, in <http://www.olir.it/areetematiche/62/documents/Rimoldi_ChiesaAvventista.pdf>. Sito consultato il 25 novembre 2015.

[314] Cfr. T. Rimoldi, "Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 123. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è pubblicato nella rivista Il Diritto Ecclesiastico, 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 193

la data precisa del Secondo Avvento, limitandosi a evidenziare l'importanza del periodo (*about 1843*), ma tale data venne ugualmente indicata nel giorno 22 ottobre 1844, quando una grande folla si riunì e aspettò inutilmente. Seguì un periodo di grande discredito e di amarezza (*The Great Disappointment)*. Successivamente, un piccolo gruppo di credenti si impegnò a confrontare nuovamente le conclusioni cui era giunto Miller con le Sacre Scritture, e si convinse che la data del 22 ottobre 1844, erroneamente indicata come data del Secondo Avvento, era invece il momento iniziale di un periodo importante della storia umana, che avrebbe dovuto precedere il Secondo avvento. Questo piccolo gruppo includeva anche Joseph Bates, un capitano di marina già aderente al "movimento millerita", che si fece promotore dell'osservanza del Sabato quale settimo giorno biblico. Si formò quindi un nucleo di credenti tra i quali spiccava una giovane coppia, James ed Ellen G. White, che diffuse il messaggio avventista, raggiunse un'organizzazione stabile nel 1861, costituendo la Conferenza del Michigan degli Avventisti del Settimo Giorno e si fece portavoce di tre istanze particolarmente diffuse nella società americana dell'epoca: la riforma sanitaria, l'obiezione di coscienza e l'istruzione.[315] Il movimento avventista si organizzò ufficialmente come Chiesa nel 1863, anno in cui venne costituita la Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno.[316] La predicazione del messaggio avventista in Italia viene fatta iniziare nell'estate del 1864, data in cui venne inviato il primo missionario. La prima Missione italiana venne istituita nel 1903.[317]

La Chiesa Avventista del Settimo Giorno racchiude nel suo nome due elementi fondamentali della propria dottrina: il Secondo Avvento e la qualificazione del Sabato quale giorno di riposo e segno del patto con Dio. È organizzata secondo il modello di governo ecclesiastico definito "presbiteriano-sinodale", che riconosce una forte autonomia delle singole comunità locali salvaguardando la dimensione unitaria e mondiale della Chiesa.[318]

La Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno è il più alto organismo deliberativo di questa Chiesa, è composta da tutte le Unioni Avveniste del mondo (queste ultime raccolgono le comunità locali di un determinato territorio) e si riunisce in Assemblea Plenaria ogni cinque anni per pronunciarsi sulle più importanti questioni organizzative e teologiche riguardanti la Chiesa stessa[319] ed eleggere il Comitato Esecutivo che assume il governo della Chiesa.[320]

2. I primi interventi degli Avventisti in favore della promozione della salute

Joseph Bates e i coniugi James ed Ellen G. White furono non solo "pionieri" della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, ma anche convinti sostenitori di uno stile di vita contrassegnato dall'astensione da alcol e tabacco, nonché da un'alimentazione equilibrata tendenzialmente vegetariana.

La vita personale di Joseph Bates si caratterizzò per il sostegno alla fondazione, nel 1827, di una delle prime società americane di temperanza impegnate nella lotta contro l'alcolismo. Egli smise il consumo di tabacco e

315 Cfr. T. Rimoldi, *La Chiesa Avventista del 7° Giorno, cit.,* pag. 7-12.

316 Si veda: T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, in "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 195.

317 Cfr. T. Rimoldi, *La Chiesa Avventista del 7° Giorno, cit.,* pag. 12.

318 Si confronti: T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 195. L'Autore cita a sua volta: G. Long, *Ordinamenti giuridici e chiese protestanti,* Bologna, Il Mulino, 2008, pag. 71.

319 Sul punto: T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 195.

320 Cfr. T. Rimoldi, *La Chiesa Avventista del 7° Giorno, cit.,* pag. 30.

alcol e progressivamente giunse a eliminare l'uso di sostanze stimolanti, quali caffè e *thè*, e a modificare la sua dieta per escludere carne, burro, formaggi, condimenti grassi e dolci.[321]

Il giornale della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, "Advent Review and Sabbath Herald", già dalla metà del XIX secolo incominciò a pubblicare le considerazioni di Bates e dei coniugi White in ordine alla necessità di astenersi dal consumo di alcol e tabacco e all'opportunità di evitare il consumo di tè e caffè. Tali sostanze erano ritenute dannose per la salute, capaci di alterare le facoltà mentali che invece dovevano essere mantenute integre e inoltre, in quanto assolutamente superflue, colpevoli di distrarre risorse economiche necessarie alla diffusione del messaggio avventista.[322]

Ellen G. White, il cui ruolo di guida per la Chiesa Avventista si è manifestato anche attraverso il "dono della profezia", nel 1863 ebbe una visione che induceva, per volere divino, ad ampliare l'interesse per la salute, che non doveva essere limitato all'astensione da tabacco, alcol e bevande eccitanti, bensì esteso a uno stile di vita che privilegiasse gli elementi naturali dell'esercizio, del riposo, della luce solare, delle proprietà curative dell'acqua, cui andava associata una dieta sana ed equilibrata.[323]

La vita della famiglia White a partire dall'autunno del 1863 fu poi segnata dalla malattia, cui seguì la morte, del figlio maggiore Henry, dalla malattia del figlio minore Willie e dalla malattia del marito James. Una grave malattia polmonare, probabilmente difterite, colpì i due figli. Il figlio minore, che riuscì a superare la malattia, venne curato con i metodi suggeriti da un articolo del dottor James C. Jakson e conformi alla sopra descritta visione di Ellen G. White: idroterapia, aria fresca e una dieta sana. James White, nel 1865, subì una paralisi[324] che condizionò il resto della sua vita. Questi eventi condizionarono la vita di Ellen G. White, la quale diede un grande contributo allo sviluppo, nella Chiesa Avventista, di quella che sarà poi definita come "riforma sanitaria" (*Health Reform*).

Il "messaggio della salute" venne dettagliatamente illustrato nel 1864 in un capitolo del libro *Spiritual Gift*, volume IV, intitolato *Health*[325], che consigliava, in ambito alimentare, di sostituire carni, condimenti e dolci molti ricchi con una dieta più sana a base di ortaggi, frutta, noci, cereali e legumi. [326] Ellen G. White, nel 1865, raccolse gli articoli precedentemente scritti per *Review & Herald* in un libro intitolato *Health, or How to Live (Disease and Its Causes*)[327] e l'anno successivo, 1866, sollecitò la Conferenza Generale non solo a diffondere corrette abitudini atte a migliorare e preservare la salute, bensì anche a fondare una istituzione sanitaria avventista. Vennero quindi fondati il primo mensile avventista, nell'agosto del 1866, dedicato al tema della salute, "Health Reformer", e il primo istituto della salute, il 5 settembre 1866 a Battle Creek, Michigan, cui è seguita l'istituzione di molte altre strutture sanitarie.[328]

Deve essere evidenziato anche l'impegno della Chiesa Avventista nel campo della prevenzione dell'uso del tabacco. Sono infatti considerati pionieristici i documentari prodotti dalla Chiesa Avventista, sin dalla

---

321 L'informazione è riportata da T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 196. Si veda: anche: A. Roma, *Nutrire il cervello in un contesto di medicina olistica. La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e la sua comprensione nel campo della salute*, Tesi di laurea specialistica in Teologia, Anno Accademico 2006-2007, pag. 107, in <http://www.villaaurora.it/ita/corsi/teo/tesi/files/rdsTesiAlessandroRoma.pdf>. Sito consulato il 30 novembre 2015.

322 Cfr. T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 197.

323 L'episodio è riportato da: T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 198. Si veda: anche: A. Roma, *op. cit.*, pag. 107.

324 Cfr. T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 198.

325 Cfr. A. Roma, *op. cit.*, pag. 106.

326 Cfr. T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 198.

327 Cfr. A. Roma, *op. cit.,* pag. 106.

328 Cfr. T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 199.

metà degli anni cinquanta del XX secolo, aventi lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla correlazione tra cancro al polmone e fumo. Il programma per smettere di consumare tabacco, denominato "*Five-Day Plan to Stop Smoking*", ideato dalla Chiesa Avventista nel 1962, è alla base di molti altri programmi sviluppati successivamente, proprio perché adoperava dinamiche di gruppo associate al cambiamento di alcune abitudini.[329]

3. L'astensione da ciò che è nocivo quale regola di vita

La Chiesa Avventista si è fatta promotrice di uno stile di vita più sano e di una dieta equilibrata tendenzialmente vegetariana, non solo attraverso la pubblicazione di riviste divulgative bensì anche mediante la fondazione di istituzioni sanitarie che hanno attuato il programma della riforma sanitaria.[330]

Lo status di membro della Chiesa Avventista, sin dalle origini, non era compatibile con il consumo di alcol e tabacco e nel tempo si andò diffondendo la pratica di una dieta tendenzialmente vegetariana o che, quantomeno, non contemplasse carni "impure".

Il tema dell'alimentazione è attualmente menzionato nelle *Dottrine fondamentali degli Avventisti del settimo Giorno*, al punto 22, intitolato "Stile di vita cristiano". Lo stile di vita cristiano presuppone l'impegno in ciò che produce salute, il prendersi cura dei nostri corpi in modo intelligente, poiché gli stessi sono tempio dello Spirito Santo, l'astensione da bevande alcoliche, dal tabacco e dall'uso irresponsabile di droghe e narcotici in quanto dannosi per il nostro corpo, l'adozione di una dieta più sana possibile e l'astensione dai cibi impuri indicati nelle Scritture.[331]

L'alimentazione e la salute sono poi oggetto di una delle domande che vengono rivolte ai catecumeni prima del battesimo, il quale nella Chiesa Avventista non viene somministrato agli infanti, bensì presuppone una catechesi e l'accettazione personale delle dottrine della Chiesa.[332]

La grave e manifesta violazione della regola che inibisce l'uso, la fabbricazione o la vendita di bevande alcoliche e del tabacco, nonché l'uso non terapeutico o lo spaccio di narcotici o di altre droghe, costituisce motivo per cui il fedele può essere sottoposto a misure disciplinari, quando la riprensione fraterna e la cura pastorale siano risultate inefficaci. Le misure disciplinari, che possono giungere sino alla cancellazione dai registri della Chiesa, vengono deliberate dall'Assemblea formata da tutti i membri della comunità locale, e

---

329 Cfr. T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 200.

330 Cfr. T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 200.

331 Cfr. *Dottrine Fondamentali degli Avventisti del Settimo Giorno*, punto 21: «Uno stile di vita cristiano. Siamo invitati a essere un popolo santo che pensa, sente e agisce in armonia con i principi del cielo. Affinché lo Spirito possa ricreare in noi il carattere del nostro Signore, dobbiamo impegnarci soltanto in ciò che produrrà nella nostra vita purezza cristiana, salute e gioia… Ciò significa anche che, siccome i nostri corpi sono il tempio dello Spirito Santo, dobbiamo averne cura in modo intelligente. Oltre a un adeguato esercizio fisico e al riposo, dobbiamo adottare una dieta più sana possibile e astenerci dai cibi impuri indicati nelle Scritture. Poiché le bevande alcoliche, il tabacco e l'uso irresponsabile di droghe e narcotici sono dannosi al nostro corpo, dobbiamo astenercene. Al contrario dobbiamo impegnarci in ciò che aiuta i nostri pensieri e i nostri corpi a essere in armonia con l'insegnamento di Cristo, che desidera la nostra salute, la nostra gioia e il nostro bene.» Le Dottrine Fondamentali degli Avventisti del Settimo Giorno sono riportate nel *Manuale di Chiesa*, cap. 3. Il *Manuale di Chiesa* è consultabile nel sito <host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Ist-rel/Avv_man. pdf>. Sito consultato il 20 dicembre 2015. Cfr. T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 201.

332 La domanda che viene posta è la seguente: "Credi che il tuo corpo sia il tempio dello Spirito Santo e che devi onorare Dio avendone cura, evitando l'uso di tutto ciò che è nocivo, astenendoti da tutti i cibi impuri, dall'uso, produzione o vendita di bevande alcoliche, dall'uso, produzione o vendita di tabacco in qualsiasi forma per il consumo umano e dall'uso non terapeutico o dallo spaccio di narcotici e droghe?" Cfr. T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 202.

hanno un triplice scopo: 1) riprendere e correggere la persona che ha violato una regola della morale cristiana; 2) salvaguardare la vita comunitaria; 3) preservare il buon nome della Chiesa. [333]

Gli Avventisti accettano il principio protestante del *Sola Gratia*, in forza del quale il semplice rispetto di regole e principi non consente di raggiungere la salvezza eterna, ma non escludono che le azioni di una persona siano del tutto irrilevanti ai fini di un'esperienza spirituale piena dalla quale non può essere disgiunta la fisicità. L'uomo, nella comprensione avventista, viene presentato come unità psico-fisica poiché, essendo il corpo "tempio dello Spirito Santo", il credente è chiamato a glorificare Dio anche preservando la propria salute attraverso un'alimentazione sana.

La Chiesa Avventista, alla luce del racconto della Genesi, predilige la dieta vegetariana e, ritenendo non abolita dal Nuovo Testamento la distinzione tra cibi impuri e cibi puri, rispetta i precetti contenuti principalmente nel Levitico e nel Deuteronomio e osserva le "leggi della salute".[334]

I principi relativi alla salute sono sintetizzati nell'acronimo *NEW START* (*Nutrition, Exercise, Water, Sunshine, Temperance, Air, Rest, Trust in God*): l'alimentazione sana (*nutrition*) si deve accompagnare al bere acqua abbondantemente (*water*), all'esercizio fisico giornaliero (*exercise*), all'esposizione regolare alla luce del sole al mattino presto e nel tardo pomeriggio per riceverne i benefici evitando i danni da sovraesposizione (*sunshine*), all'evitare le sostanze dannose usando con moderazione le cose buone (*temperance*), al dedicare regolarmente del tempo ad attività di ricreazione all'aperto per aumentare l'ossigenazione del sangue (*air*), al dormire a orari regolari e al bilanciamento del lavoro con del tempo per rilassarsi (*rest*), al riconoscere che Dio si prende cura di noi e ci dà amore e accettazione incondizionati (*Trust in God*).

4. La ricerca medica quale strumento per preservare e ristabilire la salute

La cultura e la storia avventista non enfatizzano il miracolo per la soluzione dei problemi di salute, piuttosto valorizzano non solo quei principi che contribuiscono a vivere in modo sano bensì anche la ricerca scientifica attuata mediante lo sviluppo di una rete mondiale di istituzioni sanitarie.

L'intelligenza e le energie umane che vengono dedicate alla ricerca scientifica e medica sono manifestazioni dell'Amore di Dio nei confronti dell'umanità, poiché la creazione divina, seppure rovinata dall'ingresso del peccato, è ancora in grado di stupire per la perfezione dei suoi meccanismi di cura complessi e meravigliosi.[335]

---

[333] Cfr. *Manuale di Chiesa*, capitolo 14. Il *Manuale di Chiesa* è consultabile nel sito <host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Ist-rel/Avv_man. pdf>. Sito consultato il 20 dicembre 2015.

[334] Cfr. T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 203.

[335] Cfr. T. Rimoldi, *Gli Avventisti del 7° Giorno: la Chiesa della Health Reform*, *cit.,* pag. 205.

Macellazione rituale e protezione degli animali

1. L'incompatibilità dello stordimento dell'animale con la macellazione rituale – 2. La protezione degli animali e il trattamento loro dovuto 2.1 L'etica animale dalle filosofie dei diritti alle teorie del benessere 2.2 la protezione animale nella normativa europea di origine pattizia – 3. La regolamentazione secolare della macellazione rituale e la deroga all'obbligo del previo stordimento degli animali da macellare ritualmente – 4. Il documento *Macellazioni rituali e sofferenza animale* del Comitato Nazionale per la Bioetica italiano – 5. La macellazione rituale quale espressione della libertà religiosa – 6. La tesi dell'inadeguatezza della tecnica dello stordimento ai fini della protezione dell'animale dalla sofferenza e il progetto della macellazione inconsapevole

1. L'incompatibilità dello stordimento dell'animale con la macellazione rituale

La macellazione religiosa o rituale è una procedura che viene condotta sulla base di regole che si fondano su antichi precetti religiosi,[336] molti dei quali tendono a preservare l'animale dalla sofferenza rendendone la morte più rapida e indolore anche rispetto alle usuali pratiche del tempo.[337]

[336] Si veda: P. Lener e A. Mordecai Rabello, *Il divieto di macellazione rituale (Shechità Kosher e Halal) e la libertà religiosa delle minoranze,* con una presentazione di R. Toniatti, Lavis (TN), Litotipografia Alcione Srl, 2010, pag. 16. Questa definizione è in linea con la definizione di macellazione rituale offerta dall'art. 2.g) del Regolamento CE 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in "Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea" L. 303/1 del 18 novembre 1974, in forza del quale si intende per "2.g) 'macellazione rituale' una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione".

[337] Si sottolinea, per esempio, nella tradizione ebraica, non solo la grande importanza attribuita alla qualità della lama con cui veniva e viene praticata la iugulazione (taglio preciso dell'esofago e della trachea), bensì anche alla preparazione tecnica richiesta per poter eseguire questa pratica. L'obbligo di eseguire la macellazione rituale, poi, comprende il divieto di uccidere gli animali domestici, ad esempio, colpendoli con mazze o bastoni. Si veda: in proposito R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche,* Edizioni Lamed, 1996, pag. 55. Le regole alimentari islamiche prevedono, per esempio, che "la bestia deve essere trattata con rispetto, fatta adagiare sul fianco sinistro, in un luogo dove non ci siano tracce di sangue o bestie macellate in precedenza per evitare che l'odore del sangue le terrorizzi." Il dato è riportato da: B. Cenci Goga, A.G. Fermani, G. Salamano, *La macellazione religiosa. Il difficile connubio tra religione, protezione degli animali e sicurezza del consumatore*, in "Bioetica" 3-4/2014, pag. 501.

Il dovere di uccidere gli animali destinati all'alimentazione umana secondo le regole della macellazione rituale è per gli ebrei un precetto biblico[338], poiché tale regola è stata affidata a Mosè sul Sinai. Le Scritture tuttavia non forniscono i dettagli della tecnica della macellazione rituale, che vengono meglio descritti dalla Tradizione orale la quale prescrive che l'uccisione di un animale allo scopo di cibarsene deve essere compiuta da un esperto, mediante un solo taglio netto dell'esofago e della trachea (iugulazione), da effettuarsi con un coltello affilatissimo.[339]

I precetti islamici per la macellazione rituale assomigliano a quelli ebraici, ma da questi differiscono per alcuni aspetti: 1) il tipo di preghiera prescritta (la Benedizione ebraica e il "*bismillah Allahua akbar*" islamico); 2) il macellatore musulmano non deve essere necessariamente un esperto[340]; 3) per gli islamici la testa dell'animale al momento dell'uccisione deve essere rivolta verso la Mecca.[341]

Le prescrizioni ebraiche e islamiche sulle carni animali comprendono il divieto di cibarsi di animali morti[342] e questo divieto viene prevalentemente interpretato in modo da richiedere che l'animale, al momento della macellazione, sia vigile oltre che del tutto sano[343]; conseguentemente la forma rituale della macellazione ebraica e musulmana prevede generalmente[344] l'assenza dello stordimento dell'animale proprio al fine di

---

338 Deuteronomio 12:21: "Nel caso che il Signore tuo Dio abbia posto lontano da te il luogo che sceglierà come sede del Suo Santuario, tu potrai macellare animali del tuo bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà concesso come ti ho comandato e potrai mangiarne nelle tue città a sazietà". Bibbia Ebraica, a cura del Rav. Dario Di Segni, Firenze, Ed. Giuntina, 1995.

339 Si veda: P. Lener e A. Mordecai Rabello, *op. cit.*, pag. 17.

340 Si veda: P. Lener e A. Mordecai Rabello, *op. cit.*, pag. 20

341 Tale requisito è riportato da: F. Pezza e P. Fossati, "Le macellazioni rituali nella storia normativa" in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 252. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Si veda: anche F. S. Dalba, *Intorno agli aspetti giuridici della macellazione compiuta secondo i precetti religiosi,* in "Il Dir. Eccl.", CXIV, 2003, II, pag. 1432.

342 La Bibbia riporta questo divieto: Deuteronomio 14:21: "Non dovrete mangiare alcun animale morto da sé". Bibbia Ebraica, a cura del Rav. Dario Di Segni, Firenze, ed. Giuntina, 1995.

Il Corano prescrive tale divieto nella Sura V, 3: "Vi sono vietati gli animali morti". Il Corano, introduzione, traduzione e commento di Alessandro Bausani, Milano 2001.

343 Il dato è riportato anche da A. Rocella, Macellazione Rituale e diritto islamico, in *Musulmani in Italia. La condizione giuridica della comunità islamica in Italia*, a cura di S. Ferrari, Bologna, Ed. Il Mulino, 2000. Il saggio è allegato al documento pubblicato dal citato: Comitato Nazionale per la Bioetica, Macellazioni Rituali e sofferenza animale, 19 settembre 2003, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, 2005. Tale ultimo documento è consultabile nel sito <http:/www.governo.it/bioetica/pdf/55.pdf>. Sito consultato il 10 novembre 2005. Il riferimento alla pagina del saggio in oggetto, nelle note successive, si riferisce a quello della copia allegata al documento del Comitato Nazionale per la Bioetica sopra indica e pubblicata nel sito del Governo e in particolare: A. Rocella, "Macellazione Rituale e diritto islamico", in *Musulmani in Italia. La condizione giuridica della comunità islamica in Italia*, a cura di S. Ferrari, in <http:/www.governo.it/bioetica/pdf/55.pdf>, pag. 23. Sito consultato il 10 novembre 2005. Si veda: anche: F.S. Dalba, *Intorno agli aspetti giuridici della macellazione compiuta secondo i precetti religiosi,* in "Il Dir. Eccl.", CXIV, 2003, II, pag. 1443: "e ad oggi si ritiene pressocché universalmente che un tale stordimento renda senz'altro la carne equiparabile a quella degli animali morti di morte naturale".

344 Il diritto musulmano, secondo alcune interpretazioni, potrebbe risultare più elastico in relazione al previo stordimento dell'animale all'atto della macellazione, poiché si rinvengono alcune *fatwe che* permettono lo stordimento, a condizione che l'animale non muoia durante tale pratica. Si segnala la *fatwa* del Mufti di Dheli del 1935 e l'opinione espressa dal rettore dell'Università Al-Azhar del Cairo nel 1982. Tali interpretazioni sono però controverse e secondo alcuni applicabili solo ai musulmani che risiedono in Paesi che non riconoscono loro la libertà religiosa. Tali osservazioni sono riportate da: P. Lerner e A. Mordecai Rabello,. *op. cit.*, pag. 20. Il disciplinare tecnico redatto dalla Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS) prevede che: «l'animale deve essere vivo al momento della iugulazione, anche se stordito». Il dato è riportato da: B. Cenci Goga, A.G. Fermani, G. Salamano, *op. cit.,* pag. 502.

garantire la morte per dissanguamento di un animale vigile, sano e integro.[345]

Il concetto univoco di stordimento è stato introdotto, nei Paesi della Comunità Europea, dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 74/577/Cee del 18 novembre 1974, la quale definisce lo stordimento come un: "procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità o dell'anestesia con il gas, senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato a un animale, provochi nel soggetto uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali"[346].

La protezione degli animali all'atto della macellazione, nei paesi che appartengono alla Comunità Europea, è disciplinata dal regolamento CE 1099/2009[347], il quale dispone che, fatti salvi i metodi di macellazione prescritti da riti religiosi[348], gli animali vengano abbattuti esclusivamente previo stordimento, il quale deve essere attuato con modalità diverse per ordini e specie di animali.[349] Questo nuovo Regolamento Comunitario definisce lo stordimento come "qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea".[350]

La macellazione religiosa senza previo stordimento è quindi, nei Paesi europei come l'Italia, una pratica legalmente permessa se effettuata in mattatoi autorizzati[351] da operatori abilitati[352], ma questo non ha escluso il costante dibattito in ordine all'ammissibilità etica di questa procedura, avuto soprattutto riguardo non solo per il rispetto della libertà religiosa, bensì anche per la necessaria considerazione della sofferenza animale che è andata progressivamente aumentando nei tempi recenti.

2. La protezione degli animali e il trattamento loro dovuto

La Costituzione Italiana non presenta alcun riferimento testuale alla protezione degli animali[353], tuttavia il

[345] L'osservazione è riportata da: P. Fossati, "La macellazione rituale, questione etica della normativa" in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 87. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è pubblicato nella rivista Il Diritto Ecclesiastico, 1-2, gennaio-giugno 2010. Si vedano anche: B. Cenci Goga, A.G. Fermani, G. Salamano, *op. cit.*, pag. 495; P. Lener e A. Modercai Rabello, *op. cit.*, pag. 16; A. Rocella, *op. cit.*, pag. 23.

[346] Direttiva 74/577/Cee in "Gazzetta Ufficiale delle comunità europee" n. L. 316 del 26 novembre 1974.

[347] Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in "Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea" L.303/1 del 18 novembre 2009. L'estratto del Regolamento in oggetto è pubblicato nella rivista Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 2, anno XVIII, Agosto 2010, pag. 574.

[348] Regolamento CE n. 1099/2009, art. 4.4: "Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello."

[349] Cfr. Regolamento CE n. 1099/2009, art. 4.1: "Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I."

[350] Cfr. art. 2, lettera f), Regolamento CE n. 1099/2009.

[351] Cfr. Regolamento CE n. 1099/2009, art. 4.4.

[352] Cfr. Regolamento CE n. 1099/2009, art. 7, art.7 g) e art. 21.

[353] L'osservazione è di R. Toniatti, "Presentazione. Sul bilanciamento costituzionale fra libertà religiosa e protezione degli animali", in P. Lener e A. Mordecai Rabello, *op. cit.,* pag. XIX. L'Autore prende in esame anche la Costituzione Svizzera nella versione del 1999, che prevede l'istituto della "protezione degli animali", e la Costituzione Tedesca che, a seguito di un emendamento entrato in vigore nel 2002, introduce quale compito pubblico generale legislativo, esecutivo e giurisdizionale, la protezione "della basi naturali fondamentali e degli animali" (art.20a). L'Autore ritiene che le disposizioni sopra richiamate contribuiscano a fondare uno *status* di rilevanza costituzionale degli animali diverso da quello di "cosa",

rifiuto di certi comportamenti che esplicano i loro effetti sugli animali viene ricondotto alla sfera della libertà di coscienza[354] costituzionalmente tutelata[355].

Il testo del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), entrato in vigore nel dicembre del 2009, dispone all'art.13 che in una pluralità di settori materiali di intervento comunitario, tanto gli organi dell'UE quanto gli Stati membri tengano "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti".[356]

2.1 – L'etica animale dalle filosofie dei diritti alle teorie del benessere

Le linee di pensiero che percorrono l'attuale quadro normativo europeo sugli animali sono anche il risultato dei movimenti filosofici e poi sociali che, argomentando e rivendicando gli interessi e i diritti di tutti i "senzienti", hanno posto i fondamenti della rilevanza giuridica degli animali, arricchendoli di evidenze scientifiche sul fronte non solo della sensibilità bensì anche delle capacità e degli interessi cognitivi.[357]

La motivazione più tradizionale e saliente della protezione degli animali è stata la dignità morale umana che, attraverso la teoria del non-incrudelimento, risulta una delle principale fonti dinamiche del progressivo apprezzamento cognitivo-valoriale del mondo naturale.[358]

La questione animale è invero molto antica in filosofia, ove, agli albori del pensiero filosofico, gli animali godevano teoreticamente di uno *status* elevato, eppure la linea di pensiero che più lungamente ha influenzato la concezione morale occidentale sugli animali è rappresentata dalla dottrina del non-incrudelimento, la quale sottolineava l'immoralità dei comportamenti, tenuti sia verso gli animali che verso i propri compagni di specie, idonei a rendere insensibili gli uomini. Tommaso d'Aquino sosteneva che la crudeltà verso gli animali andava condannata poiché induceva alla crudeltà anche verso gli uomini e questo argomento è stato ripreso, nel Settecento, da Kant che, per le stesse ragioni, sosteneva si dovesse dimostrare bontà di cuore verso gli animali. Bentham, poi, nel contesto della filosofica anglosassone, pone le basi della promozione morale degli animali in forza della loro capacità di percepire il dolore, la quale li accomunerebbe agli uomini. La dignità etica degli animali è stata anche giustificata a partire dalla condizione di vulnerabilità di molti esseri umani,

---

cui dovrebbe conseguire il riconoscimento di alcune prerogative, di cui il nucleo minimo è certamente rappresentato dal diritto alla non sofferenza. Si confronti inoltre: F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da* res *a soggetti.* Torino, Giappichelli, 2005, pag. 9.

354 Per la ricostruzione del fondamento costituzionale della libertà di coscienza si rimanda a D. Paris, *L'obiezione di coscienza,* Bagno a Ripoli (FI), Passigli Editori, 2011, pag. 57.

355 L'opinione è espressa da: R. Toniatti, *op. cit.*, pag. XXI: l'Autore porta ad esempio la Legge n. 413 del 1993 per l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

356 Il dato è riportato anche da: R. Toniatti, *op. cit.*, pag. XXV.

357 L'affermazione è di M. Tallachini, "Dignità, etica science-based, democrazia: la tutela animale nella società europea della conoscenza", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 298. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il cambiamento dell'atteggiamento filosofico e scientifico nei confronti degli animali è poi affrontato da P. Cavalieri, *La questione animale,* Torino, Bollati Boringhieri, 1999.

358 Si veda: M. Tallachini, *op. cit.*, pag. 298. L'Autrice sostiene che questo processo di valorizzazione degli animali, che si esplica attraverso un ampliamento della dignità dal mondo umano al mondo non-umano, si traduce in uno sguardo autoriflessivo "di ritorno" sulla stessa dignità umana che "chiude" il cerchio delle dignità.

poiché l'inclusione morale dei bambini e dei minorati psichici veniva già nell'Ottocento segnalata come elemento di incongruenza di un sistema etico fondato sulla capacità razionale, soglia della moralità kantiana.[359]

Il processo di inclusione degli animali nella sfera di considerazione morale e giuridica che caratterizza la società moderna è stato, quindi, in parte determinato dal rinnovato riconoscimento dell'importanza etica della felicità degli individui e dal conseguente ruolo centrale della sofferenza nella vita morale, nonché dalla maggiore comprensione scientifica delle capacità psichiche degli animali, che ha indotto a ritenere che la sofferenza animale possa essere assimilata a quella sperimentata dagli esseri umani.[360]

Il mutamento dell'atteggiamento morale nei confronti degli animali, pur avendo radici diverse e anche lontane nel tempo, è diventato però visibile e socialmente significativo a partire dal XIX secolo[361], quando si comincia ad aspirare al superamento della concezione antropocentrica del mondo e della natura, che determinava la vocazione del diritto a circoscrivere la sfera dei propri destinatari agli uomini e alle donne[362].

Il riconoscimento di alcune prerogative in favore degli animali è anche il frutto di una visione unitaria della vita e di tutti gli esseri viventi, che può diventare idonea a promuovere una dinamica culturale volta a estendere al mondo animale il riconoscimento dei diritti non solo etici bensì anche giuridici.[363]

La rinnovata considerazione etica degli animali che ha caratterizzato il secolo XIX è alla base dello sviluppo, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, dell'etica animale intesa quale ambito specifico di riflessione filosofica dedicato non solo al loro *status* morale bensì anche alla valenza etica delle relazioni con gli stessi.[364]

---

[359] La sintesi delle diverse posizioni filosofiche è riportata anche da M. Tallachini, *op. cit.*, pag. 299. Si segnala poi: J. Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (J.U. Burns and H.L.A. Hart eds-), London-New York, Metuen, 1982, Chapter XVII.

[360] Si veda: S. Pollo, *La tutela degli animali: partire dal basso,* in "Bioetica" 3-4/2014, pag. 474. L'Autore ricorda che Cartesio, nel XVII secolo, poteva ancora sostenere la natura illusoria delle manifestazioni emotive degli animali e che il darwinismo ha certamente contribuito allo sviluppo, nella seconda metà del XX secolo, dell'etologia cognitiva, consolidando l'idea che sussistano somiglianze e continuità fra esseri umani e mondo animale rispetto alle capacità mentali.

[361] Si confronti: S. Pollo, *op. cit.*, pag. 473.

[362] Cfr. R. Toniatti, *op. cit.*, pag. XVI.

[363] Cfr. R. Toniatti, *op. cit.*, pag. XVI.

[364] La ricostruzione è di S. Pollo, *op. cit.,* pag. 475. L'Autore sottolinea che lo sviluppo dell'etica animale è unanimemente ricollegato all'elaborazione della nozione di "specismo", termine che Richard Ryder per primo adottò nel 1970 per indicare un atteggiamento simile a razzismo e sessismo, poiché consistente nella ingiustificata discriminazione sulla base dell'appartenenza alla specie. La nozione di specismo è stata oggetto di riflessione teorica da parte di Peter Singer che, ritenuto l'interesse degli animali a non soffrire del tutto analogo a quello dell'essere umano, ha sostenuto l'inaccettabilità morale della maggior parte delle interazioni tra uomo e animali giungendo a proporre la "liberazione" degli animali dalla discriminazione e dall'oppressione cui sono sottoposti. Le più influenti riflessioni sull'etica animale sono poi riconducibili a Tom Regan, Gary Francione e Martha Nussbaum. Si segnala R.D. Ryder, *Victims of Science*, London 1983; P. Singer, *Liberazione animale,* Milano, Il Saggiatore, 2003 (New York, 1975); T. Regan, *I diritti animali,* Milano, Garzanti, 1990 (1983); M.C. Nussbaum, *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie,* Bologna, Il Mulino, 2007. Si veda poi: S. Pollo, *op. cit.,* pag. 476. L'Autore sottolinea il fatto che l'approccio etico normativo teorico sopra citato, approccio che influenza in misura molto significativa l'azione di molta parte dei movimenti animalisti, è stato sottoposto a molteplici critiche da parte della riflessione filosofica, le quali hanno contribuito a individuare prospettive alternative della stessa etica animale. Si è giunti infatti a sostenere che la riflessione filosofica sulla moralità dell'alimentazione con prodotti animali non può prescindere da una comprensione complessiva della complessità e del radicamento della pratica dell'allevamento nella società umana, poiché diversamente si applicherebbero (dall'esterno e dall'alto) criteri valutativi che possono risultare astratti o inefficaci. Deve essere, sul punto, segnalato P. Donatelli, *La vita umana in prima persona,* Roma-Bari, Laterza, 2012.

L'inquadramento morale dei non-umani è stato certamente influenzato dall'argomento dei casi marginali e dallo specismo. L'argomento dei casi marginali, espressione con cui si allude agli esseri umani che per età o menomazione psichica sono privi in tutto o in parte delle facoltà cognitive, segnala la circolarità argomentativa del ragionamento che, fondando la dignità umana sul possesso della razionalità e dell'autoconsapevolezza, porterebbe a proteggere gli esseri umani solo e in quanto tali, pena l'impossibilità di considerare destinatari di considerazione morale i soggetti marginali sopra descritti. L'accettazione dell'esclusiva morale degli esseri di ragione porterebbe allo "specismo", termine che Richard Ryder per primo utilizzo nel 1970 per indicare un atteggiamento simile al razzismo e al sessismo, poiché consistente nella ingiustificata discriminazione sulla base dell'appartenenza alla specie. La circolarità logica o l'esclusione dalla tutela dei soggetti marginali potrebbe infatti aver luogo solo ammettendo che la dignità umana dipende da fattori, altri rispetto alla razionalità e all'autoconsapevolezza, che possono essere ricollegati alla capacità di soffrire.[365]

Il dibattito più recente sulla questione animale si ricollega alla riflessione del filosofo utilitarista Peter Singer[366] e alla teoria del diritti naturali elaborata da Tom Regan[367], che ritengono illegittima, sulla base di diverse argomentazioni, ogni forma di sfruttamento delle vite animali.[368]

Le teorie del benessere animale, invece, pur affermando l'esistenza di doveri diretti nei confronti degli animali, non tendono a precludere il loro impiego, a condizione che ne sia rispettata la qualità di vita attraverso la minimizzazione della sofferenza o, più correttamente, la realizzazione del *welfare*.[369]

Il termine *welfare* è stato introdotto dallo studioso e veterinario inglese Donald Broom come riassuntivo di tutti i gradi intermedi tra le due condizioni estreme di benessere e malessere[370] ed è stato usato nell'espressione *animal welfare* per indicare un insieme di conoscenze interdisciplinari che, concorrendo a definire i concetti di benessere e stress negli animali, ha influenzato la riflessione filosofica sul tema.[371]

I principi ancor oggi sottesi alle teorie del benessere animale sono stati messi in evidenza, nella seconda metà del secolo scorso, da due iniziative filosofico-scientifiche che si sono concretizzate nella Teoria delle 3R (*Replacement, Reduction, Refinement*) e in quella delle Cinque Libertà (*Five Freedoms*), delle quali la prima cerca di contemperare l'etica della scienza con l'etica animale, mentre la seconda convoglia le conoscenze etologiche verso il trattamento rispettoso degli animali. Il principio delle 3R, richiamato per la prima volta dai ricercatori Russel e Burch, richiede non solo la minimizzazione della sofferenza degli animali, bensì anche la riduzione al minimo dell'utilizzo degli animali nella sperimentazione scientifica senza compromettere la qualità della scienza.[372] La lista delle *Five Freedoms*, riportata nel 1965 dal Rapporto Brambell, individua le libertà fondamentali da riconoscere a tutti gli animali da zootecnia: la libertà dalla fame e dalla sete attraverso l'accesso all'acqua fresca e a una dieta adeguata a mantenere buone condizioni di salute; la libertà dal disagio di vivere in un ambiente fisico inadeguato; la libertà da sofferenza, malattia o violenza; la libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali; la libertà dalla paura.[373]

---

365 La delicata ricostruzione delle diverse posizioni è riportata da M. Tallacchini, *op. cit.,* pag. 301.

366 P. Singer, *Liberazione animale,* Milano, Il Saggiatore, 2003 (New York 1975).

367 T. Regan, *I diritti animali,* Milano, Garzanti, 1990 (1983).

368 La conclusione è condivisa da: M. Tallachini, *op. cit.*, pag. 303.

369 Cfr. M. Tallachini, *op. cit.*, pag. 303.

370 Si confronti: D.M.Broom, K.G. Johnson, *Stress and Animal Welfare,* London, Chapman & Hall, 1993.

371 Si veda: M. Tallacchini, *op. cit.,* pag. 304.

372 W. Russel, R.L. Burch, *The Principle of Humane Experimental Technique,* Universities federation for Animal Welfare, (UFAW), Wheathamstead, 1992.

373 FAWC (Farm Animal Welfare Council), *Five Freedoms*, London, 2008.

Il primo atto, meramente simbolico, di riconoscimento dello statuto giuridico degli animali è generalmente indicato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, redatta dalla Lega Internazionale dei diritti dell'Animale e sottoscritta a Parigi nel 1978. Basandosi sul presupposto che ogni animale ha dei diritti il cui disconoscimento induce l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali, essa afferma che tutti gli animali hanno il fondamentale diritto al rispetto (art.2) e, nascendo uguali davanti alla vita, hanno gli stessi diritti all'esistenza (art.1). Questa Dichiarazione, riconducibile all'iniziativa di un'associazione animalista, non costituisce però una fonte normativa.[374]

Il crescente riconoscimento etico, sociale e giuridico dovuto agli animali ha inciso profondamente soprattutto sulla legislazione comunitaria e sugli ordinamenti degli Stati membri: l'Unione Europea si è dotata, infatti, di una normativa in materia di animali che può essere considerata molto avanzata. Il benessere animale, tuttavia, non viene considerato un'opzione praticabile solo all'interno di società ricche e industrialmente avanzate e per questo ha iniziato a rivestire un'importanza strategica per molte istituzioni internazionali.[375]

Il pluralismo morale che caratterizza la società contemporanea vede il contrapporsi di diverse convinzioni relative al corretto comportamento da tenere nei confronti degli animali: taluni richiedono un rispetto quasi assoluto della vita animale, altri limitano la tutela riservata agli animali alla protezione dalle sofferenze non necessarie, altri ancora disconoscono il valore morale della sofferenza degli animali[376]. Si può tuttavia affermare che attualmente, nella società europea, il benessere e la protezione degli animali sono valori profondamente diffusi e condivisi dai singoli cittadini.[377]

2.2 – La protezione animale nella normativa europea di origine pattizia

L'impegno degli Stati membri dell'Unione Europea nella protezione degli animali, negli ultimi quarant'anni, si è manifestato in primo luogo nella raggiunta pattuizione di una serie di obblighi di diritto internazionale in ordine alla disciplina di una parte consistente delle relazioni umane con gli animali.

La limitazione della sofferenza degli animali durante il trasporto internazionale è stata l'obiettivo della *European Convention for the protection of animals during international transportation* (Parigi, 1968); l'applicazione dei principi dell'*animal welfare* agli animali presenti in allevamenti intensivi è stata lo scopo della *European Convention for the protection of animals kept for farming purposes* (Strasburgo, 1976); la protezione degli animali da macello è stata richiesta dalla *European Convention for the protection of animals for slaughter* (Strasburgo, 1979); la protezione degli animali impiegati nella ricerca scientifica è sottesa alla *European Convention for the protection of vertebrate aniamls used for experimental and other scientific purposes* (Strasburgo, 1986), mentre la tutela degli animali da compagnia è affidata alla *European Convention for the protection of pet animals* (Strasburgo, 1987).

---

374 Si veda: R. Toniatti, *op. cit.*, pag. XXV, nota 23.

375 Si segnala sul punto il Documento della FAO (Food and Agriculture Organisation of the Unites Nations) sulla capacità di costruire e implementare il benessere animale nei paesi emergenti: Report of the FAO Expert Meeting (D. Fraser et al.), *Capacity, building to implement good animal welfare practices,* FAO, 30 september-3 october 2008, Rome, 2009 in <http: www.fao.org/fileadmit/user-upload/aniamlwelfare/i0483e00_1.pdf>. Sito consultato il 14 novembre 2015. Il documento dimostra come l'attenzione al benessere animale possa costituire il presupposto di ampi benefici sociali quali la diffusione di un'etica della cura e il rafforzamento della coesione familiare, collettiva e lavorativa. Si veda: M. Tallacchini, *op. cit.*, pag. 308.

376 L'osservazione è di S. Pollo, *op. cit.*, pag. 475.

377 La conclusione è di B. Cenci Goga, A.G. Fermani, G. Salamano, *op. cit.*, pag. 496.

Deve essere sottolineato che le fonti pattizie sopra richiamate non offrono alcun dato testuale per poter parlare, con fondamento giuridico, di diritti degli animali, ovvero di animali quali titolari di diritti destinati a essere esercitati da terzi soggetti in nome e per conto degli animali stessi.[378]

La disciplina normativa riconducibile alle predette Convenzioni Europee muove dalla premessa della legittimità, date determinate condizioni, di attività che possono comportare sofferenze e privazione della stessa vita degli animali e quindi regola attività lecite prevedendo modalità, accorgimenti e metodi che garantiscano un elevato grado di protezione del benessere animale, imponendo l'obbligo di limitare le sofferenze evitabili. La tutela degli animali diventa quindi un limite all'esplicazione di attività umane lecite e riconducibili a beni costituzionalmente tutelati, quali la ricerca scientifica, l'iniziativa economica agricola e l'autonomia privata espressa attraverso la scelta affettiva di un animale domestico.[379]

La macellazione animale, nella Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Macello (Strasburgo, 1979), viene infatti considerata un'attività del tutto fisiologica pur dovendo essere regolamentata in tutte le sue fasi, anche preparatorie[380], per risparmiare agli animali da macellare qualsiasi dolore o sofferenza evitabile.

L'art.16 della predetta Convenzione disciplina le modalità di abbattimento degli animali da macello vietando alcuni metodi di uccisione[381] e prescrivendo che gli animali debbano essere storditi prima della macellazione secondo uno dei metodi indicati dalla Convenzione stessa. L'art. 17 della Convenzione in oggetto prevede la possibilità che gli Stati Membri autorizzino una serie di deroghe alla regola generale dell'abbattimento previo stordimento e, nell'ambito di tali deroghe, si colloca anche l'abbattimento secondo i riti religiosi cui sono dedicate ulteriori disposizioni.[382]

---

378 La riflessione è condivisa da: R. Toniatti, *op. cit.,* pag. XXX.

379 La sintesi è di R. Toniatti, *op. cit.*, pag. XXXI.

380 Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Macello, art. 4.3: «Gli animali non devono essere né impauriti né eccitati. In ogni caso bisogna aver cura affinché gli animali non si rovescino o possano cadere dai ponti, dalle rampe o dalle passerelle. In particolare è proibito sollevare gli animali per l testa, per le zampe o per la coda in modo tale che questo provochi loro dolori o sofferenze.»; art. 5: «1. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli strumenti destinati a dirigere gli animali non devono essere impiegati altro che a questo fine e unicamente in tempi brevi. È proibito, in particolare, colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le suddette parti. Le apparecchiature a scarica elettrica non possono essere utilizzate che per bovini e suini, a condizione che la durata delle scariche non vada oltre i due secondi, che esse siano sufficientemente distanziate e che gli animali dispongano dello spazio necessario per spostarsi; le scariche non possono essere applicate che sulla muscolatura appropriata. 2. È proibito schiacciare, torcere, spezzare la coda degli animali o colpirli agli occhi. I colpi inferti senza criterio, in particolare i calci, sono proibiti. 3. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è proibito lasciarli cadere o rovesciarli. 4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono esser scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite alle estremità degli animali stessi. Se del caso, gli animali devono essere scaricati singolarmente.»

381 Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Macello, art.16.2: «È proibito l'impiego dello stiletto, della mazza e dell'accetta.»

382 Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Macello, art.13: «Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione»; art.14: «È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento; e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato. Tuttavia la proibizione di appendere gli animali non si applica alla macellazione del pollame e dei conigli, a condizione che la sospensione preceda immediatamente la fase di stordimento.»; art.19: «Ciascuna Parte contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi a meno che non sia la Parte Contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.».

La rinnovata dichiarazione di impegno dell'Unione Europea verso il benessere animale si è manifestata per mezzo dell'art.13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (*Treaty on the Functioning of the European Union,* TFEU, Lisbona, 2007) che ha sancito il riconoscimento degli animali quali "esseri senzienti". Questa disposizione prescrive inoltre che il benessere animale sia oggetto di considerazione obbligatoria nella formulazione e nell'attuazione di alcune politiche comunitarie, seppure in un'ottica di bilanciamento con il rispetto dei riti religiosi, delle tradizioni culturali e del patrimonio regionale.[383] Tale ultimo principio era già stato affermato dal Protocollo sulla Protezione e il Benessere degli Animali allegato, in forza del Trattato di Amsterdam (1997), ai Trattati che istituiscono le Comunità Europee.

Il benessere animale risulta quindi non solo un fattore di bilanciamento che condiziona la disciplina di determinate attività umane, bensì anche un fattore di contenimento di possibili abusi da parte dell'uomo nei confronti degli animali stessi, sebbene non costituisca né una categoria fondante la nozione giuridica di "diritti degli animali" né un valore assoluto idoneo a inibire l'esercizio di attività che comportino sofferenza animale.[384]

Lo stato attuale del diritto positivo vigente è quindi espressione, per certi aspetti, della preferenza strutturale dell'ordinamento liberale verso gli assetti normativi che favoriscono il godimento delle libertà costituzionali, tra le quali deve essere ricompresa la libertà religiosa manifestata ed esercitata anche attraverso le prassi rituali *shechità* e *halàl*.[385]

3. La regolamentazione secolare della macellazione rituale e la deroga all'obbligo del previo stordimento degli animali da macellare ritualmente

In Italia la macellazione rituale trova una prima regolamentazione nel Regio Decreto 20 dicembre 1928 n. 3298 che, all'art. 9 ultimo capoverso, stabiliva: «Le macellazioni, da eseguirsi in osservanza di precetti religiosi, dovranno sempre aver luogo col pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi».[386]

I metodi di macellazione eseguiti in osservanza di riti religiosi venivano poi esclusi dal campo di applicazione della Legge 2 agosto 1978 n. 439 [recante norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione], purché fossero autorizzati con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Interno e ciò in forza dell'art.4 della medesima Legge 439/1978.[387]

Il successivo Decreto Ministeriale 11 giugno 1980 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Interno, all'art. 1, autorizzava la macellazione senza previo stordimento eseguita secondo i riti ebraico e islamico da parte delle rispettive comunità.[388] La macellazione, ai sensi del predetto decreto ministeriale,

[383] Il testo della disposizione di cui all'art.13 TFUE prevede che: «[n]ella formulazione e nella attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.»

[384] L'affermazione è condivisa da R. Toniatti, *op. cit.*, pag. XLVII.

[385] L'osservazione è di R. Toniatti, *op. cit.*, pag. XLVII.

[386] Regio decreto 20 dicembre 1928 n. 3298, Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1929, n. 36.

[387] Legge 2 agosto 1978 n. 439, Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione, in G.U. Del 16 agosto 1978 n. 227.

[388] Decreto Ministeriale 11 giugno 1980, Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico, in G.U. 20 giugno 1980, n. 168. Si segnala che il Legislatore italiano si è avvalso della facoltà riconosciuta agli

doveva essere eseguita da personale qualificato e addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali. L'operazione doveva essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo da poter recidere con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea e i grossi vasi sanguigni.[389] Era inoltre imposto l'obbligo di adottare tutte le precauzione atte a evitare il più possibile sofferenze e ogni stato di eccitazione non necessario degli animali.[390]

La citata Legge n. 439/1978 veniva abrogata dal Decreto legislativo 1 settembre 1998 n. 333 (Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)[391], il quale, all'art. 2 comma 2, ammetteva la deroga al previo stordimento per la macellazione rituale[392] e prevedeva che i proprietari dei macelli in cui s'intendeva praticare questo tipo di macellazione dovessero notificare all'autorità veterinaria competente per territorio di essere in possesso dei requisiti prescritti. L'Autorità religiosa, per conto della quale la macellazione rituale veniva effettuata, doveva pertanto operare sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, ma si riconosceva la competenza dell'Autorità confessionale per l'esecuzione del rito religioso.[393] Era prescritto inoltre che i bovini da macellare secondo un rito religioso venissero immobilizzati mediante un congegno meccanico che risparmiasse loro qualsiasi dolore.[394]

La macellazione rituale senza previo stordimento è parimenti consentita dal Regolamento comunitario n. 1099/2009, che è entrato in vigore nel 2013[395], e ciò in deroga alla regola generale in forza della quale gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento.[396]

L'importanza del mantenimento della deroga al previo stordimento nel caso di macellazioni rituali, deroga già prevista dalla direttiva 93/119/CE, viene espressa nella considerazione n. 18 del citato Regolamento, ove si ribadisce la necessità di rispettare la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione non

---

Stati membri di derogare all'obbligo del previo stordimento nel caso di "animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi". Cfr. art. 5, comma 2, Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, in "Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee" L. 340 del 31 dicembre 1993. Per una compiuta analisi della Direttiva 93/119/CE si rimanda a R. Bottoni, "La macellazione rituale nell'Unione Europea e nei paesi membri: profili giuridici", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 273. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è pubblicato nella rivista Il Diritto Ecclesiastico, 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 111.

389 Art. 2, Decreto Ministeriale 11 giugno 1980.

390 Art. 3, Decreto Ministeriale 11 giugno 1980.

391 Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333, Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, in G.U. 28 settembre 1998 n. 226.

392 Si è soliti sottolineare che il D.Lgs. n. 333/1998 prevedeva la deroga al previo stordimento non solo per la macellazione rituale bensì anche nel caso di macellazione compiuta a livello domestico per il consumo familiare e per la macellazione del pollame. Cfr. art. 9 D.Lgs n. 333/1998.

393 Art. 2, comma 1, lettera h), D. Lgs. n. 333/1998.

394 Art. 1, allegato B), D.Lgs. n. 333/1998

395 Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in "Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea" L. 303/1 del 18 novembre 2009. L'estratto del Regolamento in oggetto è pubblicato nella rivista "Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica", 2, anno XVIII, Agosto 2010, pag. 574.

396 Art. 1, Regolamento CE n. 1099/2009: «1. Gli animali sono abbattuti previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegati I. … 4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.».

solo mediante il culto, bensì anche mediante le pratiche e l'osservanza dei riti come stabilito dall'art.10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La predetta normativa: 1) adotta una definizione giuridica di macellazione rituale considerandola nella sua dimensione più completa e quindi non limitata alla fase dello sgozzamento senza previo stordimento[397]; 2) prescrive che la macellazione rituale debba necessariamente avvenire in un macello[398]; 3) prevede un rigoroso sistema per la verifica delle competenze del personale addetto stabilendo che il rilascio dei certificati di idoneità avvenga secondo modalità uniformi[399]; 4) richiede che gli animali, abbattuti mediante metodi di macellazione prescritti da riti religiosi senza previo stordimento, vengano immobilizzati individualmente e ciò per i ruminanti deve essere fatto meccanicamente[400]; 5) prevede la deroga, per la macellazione rituale, al divieto di immobilizzazione a inversione dei bovini a condizione che i congegni di immobilizzazione siano adattabili alle loro dimensioni e siano provvisti di un congegno che consenta i movimenti laterali e verticali[401]; 6) attribuisce agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento, diverse da quelle contenute nel medesimo regolamento, anche nel settore della macellazione rituale.[402]

Resta da evidenziare che la considerazione n. 43 del citato Regolamento europeo, senza ribadire il presupposto che la regola del previo stordimento subisce delle deroghe che non si limitano all'ipotesi della macellazione rituale[403], recepisce le cautele adottate nella macellazione rituale islamica ed ebraica allo scopo di contenere la sofferenza dell'animale macellato senza previo stordimento e, infatti, precisa che: "la macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso alla gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo la sofferenza animale."

4. Il documento *Macellazioni rituali e sofferenza animale* del Comitato Nazionale per la Bioetica italiano

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) italiano ha pubblicato, in data 19 settembre 2003, il documento *Macellazioni rituali e sofferenza animale*[404] il quale affronta il problema della compatibilità delle macellazioni rituali con i principi etici e giuridici della società italiana.[405]

Il CNB richiama, in primo luogo, due principi guida che devono disciplinare le relazioni tra esseri umani e altri esseri viventi: 1) la vita umana, tra tutte le forme di vita, possiede un primato che costituisce una giustificazione non illimitata della subordinazione all'uomo di ogni altro essere vivente; 2) il primato della vita

397 Art. 2, lettera g), Regolamento CE n. 1099/2009: «Ai fini del presente regolamento si intende per: g) macellazione rituale una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione.»

398 Art. 1, comma 4, Regolamento CE n. 1099/2009.

399 Art. 7 e 21, Regolamento CE n. 1099/2009.

400 Art. 15, comma 2, Regolamento CE n. 1099/2009.

401 Art. 15, comma 2, secondo capoverso, Regolamento CE n. 1099/2009.

402 Art. 26, comma 2 e art. 26, comma 2, lettera c).

403 Il Regolamento CE n. 1099/2009, per esempio, non si applica: "ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dal loro proprietario per consumo domestico privato.". Cfr. art.1, comma 3/b, Regolamento CE n. 1099/2009.

404 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale,* 19 settembre 2003, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa – Salario, 2005. Il documento è consultabile nel sito <http:/www.governo.it/bioetica/pdf/55.pdf>. Sito consultato il 18 novembre 2015.

405 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 8.

umana sulle altre forme di vita deve essere considerato come segno di responsabilità e non di potere, con la conseguenza che esso non può né dar luogo né giustificare pratiche crudeli o violente nei confronti degli animali.[406]

La libertà religiosa è, secondo il CNB, una dimensione fondamentale della vita umana e pertanto la macellazione rituale, in quanto espressione della libertà religiosa, deve essere considerata con attenzione per non compromettere il principio del primato dell'essere umano su tutte le forme di vita. Il principio di responsabilità invece richiede di ricercare e valorizzare tutte le possibilità di ridurre o annullare la sofferenza animale che è connessa a ogni forma di macellazione.[407] La composizione di questi due principi eviterebbe di porre una significativa e crescente porzione della popolazione che vive in Italia nella necessità di rinunciare a un elemento importante della propria tradizione.[408]

Il principio di responsabilità dell'uomo nei confronti degli animali, secondo il CNB, deve essere sviluppato in un serio impegno a prendersi cura di questi ultimi. L'etica della cura insiste sui bisogni e non solo sugli interessi, attribuisce valore cruciale alla compassione, pone al centro il tema della dedizione rispetto a quello della prestazione, fa leva sul concetto di responsabilità e non su quello di diritto, non comporta la reciprocità.[409]

La libertà religiosa, secondo il CNB, quando si traduce in comportamenti esterni, deve rispettare alcuni limiti imposti dalla necessità di proteggere i diritti e le libertà altrui, l'ordine pubblico, la salute e la morale pubblica e, pertanto, la semplice constatazione che un determinato comportamento costituisce manifestazione della libertà religiosa non risulta idonea ad attestarne la liceità e l'accettabilità morale.[410] È quindi necessario operare un giudizio di comparazione tra la libertà religiosa e gli altri valori tutelati dal nostro ordinamento.[411]

Il CNB osserva che: 1) la macellazione rituale, sacralizzando l'uccisione dell'animale, ricorda all'essere umano che egli non dispone arbitrariamente degli altri esseri viventi[412]; 2) la macellazione rituale è una pratica che ha inteso sin dalla sua origine evitare ogni sofferenza inutile agli animali[413]; 3) la macellazione rituale esclude ogni intendo di crudeltà nei confronti degli animali[414]; 4) la macellazione è espressione della libertà religiosa poiché è una pratica vincolante per i fedeli di determinate comunità religiose[415].

Il ragionamento, svolto dal CNB per giungere alla conclusione che la macellazione rituale è una pratica bioeticamente ammissibile se accompagnata da tutte quelle precauzioni non conflittuali con la ritualità stessa della macellazione che minimizzino la sofferenza animale, si fonda su tre premesse: 1) esiste una forte presunzione che la macellazione preceduta dallo stordimento dell'animale causi minore sofferenza della macellazione senza previo stordimento; 2) i risultati delle ricerche scientifiche sembrano indicare che la differenza nel tempo di sofferenza dell'animale macellato con o senza previo stordimento sia misurabile nell'arco di alcuni secondi; 3) la macellazione rituale senza previo stordimento richiede operazioni meccaniche particolari per l'immobilizzazione dell'animale che possono risultare stressanti; 4) l'animale destinato alla macellazione subisce una catena di patimenti talvolta assai lunga; 5) ogni incremento di sofferenza animale,

---

406 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 7.

407 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 7.

408 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 8.

409 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 11.

410 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 12.

411 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 12.

412 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 9.

413 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 10.

414 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 10.

415 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 12.

anche limitato nel tempo, è rilevante bioeticamente; 6) la libertà religiosa riceve nel nostro ordinamento una particolare tutela costituzionale.[416]

La predetta conclusione non esclude i seguenti auspici del CNB: 1) le riflessioni religiose e scientifiche dovrebbero cercare di distinguere la nozione di integrità dell'animale da quella di stato di vigilanza dell'animale; 2) la ricerca scientifica dovrebbe impegnarsi a individuare tecniche che limitino lo stato di vigilanza dell'animale senza produrre lesioni che ne riducano l'integrità o comunque forme di stordimento che siano accettabili in base alle norme religiose; 3) il rispetto dei tempi e delle tecniche necessarie per una corretta esecuzione della macellazione, e in particolar modo della macellazione rituale, non venga pregiudicato dalle legittime esigenze economiche degli impianti di macellazione; 4) l'avvio di una riflessione più generale che conduca a un rapporto maggiormente responsabile tra gli esseri umani e gli animali e che affronti il problema dei maggiori costi economici per il consumatore determinati da una impostazione bioeticamente corretta di tale rapporto.[417]

Rimane infine ferma la condanna del CNB delle macellazioni rituali spontanee e incontrollate, eseguite al di fuori di macelli appositamente autorizzati e senza un adeguato controllo veterinario.[418]

5. La macellazione rituale quale espressione della libertà religiosa

Il dovere di uccidere gli animali destinati all'alimentazione umana secondo le regole della macellazione rituale è, per ebrei e musulmani, una prescrizione alimentare che, per certi aspetti, non è facilmente inquadrabile come un vero atto di culto, potendo piuttosto essere considerata una pratica di vita motivata da considerazioni religiose[419] e, pertanto, non potrebbe essere immediatamente riconducibile alla configurazione più tradizionale e consolidata della libertà di religione, tutelata sotto i profili della libertà di culto, di propaganda[420] e di coscienza.

La libertà religiosa, giuridicamente intesa come "libertà garantita dallo Stato a ogni cittadino di scegliere o professare la propria credenza in fatto di religione"[421], rappresenta la prima libertà dei moderni, poiché tutte le libertà costituenti il patrimonio comune dell'uomo contemporaneo, nel divenire della storia, si sono affermate a partire dalla rivendicazione progressiva della libertà religiosa e dal suo progressivo riconoscimento, anche se, nonostante questo primato, continua a essere oggetto di dibattito teorico e di pratica rivendicazione.[422]

L'art. 19 della Costituzione italiana attribuisce a tutti gli uomini la facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale o associata (libertà di coscienza), la facoltà di esercitare in privato o in pubblico il culto (libertà di culto) e la facoltà di fare opera di proselitismo (libertà di propaganda religiosa). La libertà religiosa

416 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 12, 13 e 14.

417 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 14 e 15.

418 Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 16.

419 La considerazione è di A. Roccella, "Macellazione rituale e diritto islamico" in *Musulmani in Italia. La condizione giuridica della comunità islamica in Italia,* a cura di S. Ferrari, Bologna, Il Mulino, 2000. Il contributo è pubblicato quale allegato 2 al documento del Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale,* 19 settembre 2003, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa – Salario, 2005. Tale documento è consultabile nel sito <http:/www.governo.it/bioetica/pdf/55.pdf>. Sito consultato il 18 novembre 2015. Il riferimento alle pagine nelle note successive si riferisce alla numerazione adottata da quest'ultimo documento. Propende, invece, per la qualificazione delle stesse prescrizioni alimentari quali atti di culto: F. S. Dalba, *Intorno agli aspetti giuridici della macellazione compiuta secondo i precetti religiosi,* in "Il Dir. Eccl.", CXIV, 2003, II, pag. 1396.

420 Cfr. A. Roccella, *op. cit.*, pag. 19 e 20.

421 Cfr. P. A. D'Avak, voce *Libertà religiosa* (dir. Eccl.) in Enc. Dir., XXIV, Milano 1974, pag. 595.

422 Si veda: G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico,* Torino, Giappicchelli, 2014, pag. 61.

viene disciplinata negli stessi termini sia nell'art. 9 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950 (resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848), sia nell'art. 18 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici di New York del 16 dicembre 1966. Questi sono infatti i contenuti concreti del diritto alla libertà religiosa storicamente determinati nell'età del liberalismo e, tuttavia, si è cercato di delineare una concezione della libertà religiosa più ampia, che dovrebbe ricomprendere anche il diritto, del singolo e delle formazioni sociali religiosamente qualificate, di vivere nella realtà sociale conformemente alla visione di vita e alla scala di valori che derivano all'individuo e al gruppo dalla fede religiosa professata.[423]

Questa concezione più ampia della libertà religiosa sembra essere condivisa dal Comitato Nazionale per la Bioetica, il quale ritiene che la libertà religiosa non si manifesti soltanto in atti di culto, bensì anche in comportamenti e attività che i fedeli di una religione ritengono richiesti dalle proprie regole.[424]

Deve essere ricordato che l'art.10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del 2000, ricomprende nel diritto alla libertà di religione anche la libertà di manifestare la propria religione mediante le pratiche religiose oltre che mediante il culto, l'insegnamento e l'osservanza dei riti.[425]

Deve inoltre essere segnalato il citato Regolamento comunitario n. 1099/2009, entrato in vigore nel 2013[426], che consente la macellazione rituale senza previo stordimento dell'animale, in deroga alla regola generale in forza della quale gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento[427], e sottolinea, nella considerazione n. 18, l'importanza del mantenimento della deroga al previo stordimento nel caso di macellazioni rituali, ritenuta la necessità di rispettare la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione non solo mediante il culto ma anche mediante le pratiche e l'osservanza dei riti proprio come stabilito dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il rispetto della pratica della macellazione rituale testimonia quindi un affinamento e dunque un più elevato grado di tutela della libertà religiosa[428].

6. La tesi dell'inadeguatezza della tecnica dello stordimento ai fini della protezione dell'animale dalla sofferenza e il progetto della macellazione inconsapevole

Il Regolamento Comunitario n. 1099/2009[429] definisce lo stordimento come "qualsiasi processo indotto inten-

[423] Cfr. G. Dalla Torre, *op. cit.,* pag. 63.

[424] Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale, cit.,* pag. 11.

[425] Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in "Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea" del 18 dicembre 2000, n. 364/1.

[426] Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in "Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea" L. 303/1 del 18 novembre 2009. L'estratto del Regolamento in oggetto è pubblicato nella rivista "Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica", 2, anno XVIII, Agosto 2010, pag. 574.

[427] Art. 1, Regolamento CE n. 1099/2009: «1. Gli animali sono abbattuti previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegati I. … 4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.».

[428] La conclusione è di R. Botta, *Tutela del sentimento religioso e appartenenza confessionale nella società globale,* Torino, Giappicchelli, 2002, pag. 266.

[429] Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in "Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea" L. 303/1 del 18 novembre 2009. L'estratto del Regolamento in oggetto è pubblicato nella rivista "Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica", 2, anno XVIII, Agosto 2010, pag. 574.

zionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea".[430]

Lo stordimento inoltre, nell'intenzione del Legislatore, è necessario per indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel momento stesso in cui l'animale viene abbattuto.[431]

La corretta applicazione delle tecniche di stordimento richiede l'immobilizzazione dell'animale, la quale, potendo provocare ansia negli animali, dovrebbe essere applicata per il periodo più breve possibile[432] e comunque vengono vietati alcuni sistemi di immobilizzazione.[433]

I metodi di stordimento che non comportino la morte istantanea dell'animale devono essere seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte, quale ad esempio il dissanguamento.[434]

Viene fatto, inoltre, obbligo di risparmiare agli animali, durante l'abbattimento e le operazioni correlate, dolori, ansie o sofferenze evitabili e pertanto gli operatori devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che gli animali: 1) ricevano conforto fisico e protezione, dovendo essere mantenuti puliti e in condizioni termiche adeguate, nonché protetti da cadute, scivolamenti e ferite; 2) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale; 3) non mostrino segni di dolore o paura evitabili, ovvero comportamenti anormali; 4) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo e di acqua; 5) non siano costretti all'interferenza evitabile con altri animali, che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.[435]

Gli studi scientifici condotti in questo campo inducono a ritenere che esiste una forte presunzione, seppure contestata da alcuni ricercatori, che la macellazione preceduta dallo stordimento causi minore sofferenza della macellazione senza previo stordimento.[436]

I rischi di sofferenza nella macellazione previo stordimento sono, infatti, più frequentemente riconducibili o al cosiddetto stress da premacellazione[437] oppure all'inesatta attuazione della pratica dello stordimento[438], che viene realizzata mediante metodi fisici (concussione, folgorazione) o chimici (CO2).

Il risultato raggiunto dal Legislatore è quello di ridurre la sofferenza animale, ma un parte della letteratura scientifica è giunta ad auspicare la morte indolore dell'animale, la quale risulterebbe oggi scientificamente possibile grazie al progetto della macellazione inconsapevole.[439]

La fattibilità scientifica della macellazione inconsapevole si basa sul presupposto della disponibilità di una gamma di sostanze anestetiche i cui residui nelle carni sono sensibilmente ridotti a seguito del dissan-

---

430 Cfr. art. 2, lettera f), Regolamento CE n. 1099/2009.

431 Cfr. Considerazione n. 20, Regolamento CE n. 1099/2009.

432 Cfr. Considerazione n. 32, Regolamento CE n. 1099/2009.

433 Cfr. art. 15, Regolamento CE n. 1099/2009.

434 Art. 4.1 comma 2, Regolamento CE n. 1099/2009.

435 Art. 3, Regolamento CE n. 1099/2009.

436 L'osservazione è di B. Cenci Goga, A.G. Fermani, G. Salamano, *La macellazione religiosa. Il difficile connubio tra religione, protezione degli animali e sicurezza del consumatore*, in "Bioetica" 3-4/2014, pag. 498.

437 Cfr. D. Fonda, "Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 242. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015.

438 Cfr. D. Fonda, *op. cit.*, pag. 242.

439 Si vedano in proposito: G. Vesce, *La macellazione inconsapevole: aspetti scientifici e applicativi,* in "Bioetica" 3-4/2014, pag. 507; P. Santori, *La macellazione inconsapevole: una necessità realizzabile,* in "Bioetica" 3-4/2014, pag. 519.

guamento dell'animale, nonché dell'asporto della testa e dei visceri, operazioni queste che allontanerebbero immediatamente la maggior parte delle predette sostanze[440].

Il cambiamento delle procedure di macellazione mediante l'introduzione di tecniche di sedazione potrebbe, però, implicare non solo costi maggiori di quelli attuali, bensì soprattutto una riconsiderazione dei rischi per la salute umana.[441]

[440] Cfr. G. Vesce, *op. cit.*, pag. 510.

[441] Cfr. P. Santori, *op. cit.*, pag. 526.

Indicazioni bibliografiche

L. Ascanio, "Le regole alimentari nel diritto musulmano", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 63. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è poi pubblicato nella rivista "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 165.

D. Barak-Erez, *Costituzionalismo simbolico: vacche sacre e maiali abominevoli,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 139.

G. Boni, *Il digiuno e l'astinenza nel diritto canonico,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 217.

R. Bottoni, "La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 273. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015.

P. Branca, "Alle sorgenti del rapporto Islam-alimentazione", in *Buono e Giusto,* Milano, Fondazione Terra Santa, 2015, pag. 77.

G. Brunori, L., *Sicurezza alimentare e religione,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 125.

B. Cenci Goga, A. G. Fermani, G. Salamano, *La macellazione religiosa. Il difficile connubio tra religione, protezione degli animali e sicurezza del consumatore,* in "Bioetica" 3-4/2014, pag. 495.

A. Chizzoniti, "Tutela della diversità: cibo, diritto e religione", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 19. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è poi pubblicato nella rivista "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 15.

A.S. Comba, *Le regole alimentari nel Canone in lingua pāli della scuola buddhista Theravāda,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 81.

S. Dazzetti, "Le regole alimentari nella tradizione ebraica", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 87. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è poi pubblicato nella rivista "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 131.

A. D'Alessandro, *Cibo, precetti e pratica religiosa nel buddismo occidentale. Il buddismo di Nichiren Daishonin e la Soka Gakkai International,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 97.

R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche,* Roma, Edizioni Lamed, 1996.

S. Diverio, *Benessere animale e macellazione degli animali,* in "Bioetica" 3-4/2014, pag. 484.

D. Francavilla, *Vacche sacre e pluralismo costituzionale in India,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 163.

G. Filoramo, *A Tavola con le religioni,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 17.

E. Francesca, *Introduzione alle regole alimentari islamiche, Roma,* Istituto Per l'Oriente C.A. Nallino, 1995.

P. Fossati, "La macellazione rituale, questione etica della normativa", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 261. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015.

P. Lener, A. Mordechai Rabello, *Il divieto di macellazione rituale (Shechità Kosher e Halal) e la libertà religiosa delle minoranze,* con una presentazione di R. Toniatti, Lavis (TN), Litotipografia Alcione Srl, 2010.

F. Leonini, "La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà reigiosa, in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 143. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015.

C. Milani, "Il cibo nell'ebraismo", in *Buono e Giusto,* Milano, Fondazione Terra Santa, 2015, pag. 7.

A. Mordechai Rabello, *I digiuni nell'ebraismo,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 189.

V. Pacillo, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 3.

C. Paravati, "Cibo e Cristianesimo", in *Buono e Giusto,* Milano, Fondazione Terra Santa, 2015, pag. 41.

P. Pedrazzi, *Cibo e salute nella società multietnica,* Roma, Carrocci Faber, 2009.

A. Pelisssero, *Assiologia dell'alimentazione nell'hinduismo,* in "Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 67.

F. Pezza, P. Fossati, "Le macellazioni rituali nella storia normativa", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 245. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015.

M. R. Piccinni, "Il rapporto tra alimentazione e religione nella tradizione cristiano-ortodossa", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 111. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è poi pubblicato nella rivista "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 183.

S. Pollo, *La tutela degli animali: partire dal basso,* in "Bioetica" 3-4/2014, pag. 473.

M. Ricca, *Sapore, sapere del mondo. Tradizioni religiose e traduzioni dei codici alimentari,* in ""Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Numero Speciale 2014, pag. 33.

T. Rimoldi, "Gli avventisti del 7° giorno: la Chiesa della Health Reform", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 123. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015. Il saggio è poi pubblicato nella rivista "Il Diritto Ecclesiastico", 1-2, gennaio-giugno 2010, pag. 193.

M. Salani, *A tavola con le religioni. Cristianesimo,* Bologna, Edizioni Dehoniane, 2014.

M. Salani, *A tavola con le religioni. Ebraismo,* Bologna, Edizioni Dehoniane, 2014.

M. Salani, *A tavola con le religioni. Induismo. Buddhismo. Jainismo,* Bologna, Edizioni Dehoniane, 2014.

M. Salani, *A tavola con le religioni. Islam,* Bologna, Edizioni Dehoniane, 2014.

P. Santori, *La macellazione inconsapevole: una necessità realizzabile,* in "Bioetica" 3-4/2014, pag. 518.

M. Tallacchini, "Dignità, etica *science based*, democrazia: la tutela animale nella società europea della conoscenza", in *Cibo e religioni. Diritto e diritti,* a cura di A. Chizzoniti e M. Tallachini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, pag. 297. Il volume è scaricabile in formato elettronico dal sito <http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/ciboereligione_ebook.pdf>. Sito consultato il 5 novembre 2015.

G. Vesce, *La macellazione inconsapevole: aspetti scientifici e applicativi,* in "Bioetica" 3-4/2014, pag. 507.